

CONSULTE, RAPPRESENTANZE, PROGETTI PER L'ECONOMIA DEL REGNO DI NAPOLI

I
1734-1739
Supplemento

a cura di

Daniela Ciccolella, Alida Clemente, Biagio Salvemini

N

otiziata V.M. de i danni che risultano all'Erdario Regio, e al F
igno, con gli abusi introdotti d'impedirsi la vendita di tutti i ge
neri di Vettovaglie ne propri luoghi, ove nascono, senza pote
si fuori Regno estrarre, col motivo, che servono per l'Anno
na di questa Capitale, derivandone dacio l'impedim^{to} de
Commercio, e l'Prejudizio del Folliso, con veneratissimo
Arguente per la Seg^{ra} di Stato, in data de 9. del corrente si
è degnata comandarci, che avendo noi auanti gl'occhi le



edizioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSULTE, RAPPRESENTANZE, PROGETTI
PER L'ECONOMIA DEL REGNO DI NAPOLI

I

1734-1739

Supplemento

CONSULTE, RAPPRESENTANZE, PROGETTI PER L'ECONOMIA DEL REGNO DI NAPOLI

I

1734-1739

Supplemento

a cura di

DANIELA CICCOLELLA

ALIDA CLEMENTE

BIAGIO SALVEMINI

Volume finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, PRIN 2022, MUR 2022AZYHY3_01, CUP D53D23000530006, "Towards a MetaArchive of Economic Expertise: Knowledge and Positive Law in Late Modern Experiments of Power (Kingdoms of Naples and Sicily)".



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di studi sul Mediterraneo

Codice ISBN versione cartacea 978-88-8080-823-7
Codice ISBN versione elettronica 978-88-8080-824-4
Codice DOI: 10.48217/MNDNCL03

La versione digitale è pubblicata in Open Access su www.edizioni.cnr.it
Il presente lavoro è protetto dalla licenza CC BY-SA 4.0



Impaginazione e stampa: Grafica Elettronica srl - via B. Cavallino 35/g - 80128 Napoli

Pubblicato da

© Cnr Edizioni, 2026
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma

www.edizioni.cnr.it
bookshop@cnr.it

INDICE GENERALE

Nota introduttiva.	p.	1
Monete, pesi e misure	»	3
Gli autori dei testi	»	5
Testi		
1 a-b. Sulla proposta della Città di Napoli di decentrare il sistema giudiziario del Regno per contenere lo spopolamento delle province e il sovraffollamento della capitale	»	7
2. Su un progetto di compagnia di commercio per introdurre scambi diretti tra Napoli e Amburgo, i cui proponenti, più volti al <i>proprio interesse</i> che al <i>ben pubblico</i> , non indicano le condizioni e le merci che renderebbero l'interscambio vantaggioso e duraturo	»	18
3. Sulle rendite finanziarie e le forze di terra del Regno di Napoli, e sulle ragioni per cui Nobiltà e Popolo, <i>sempre disuniti, presentemente concordano nella eguale avversione contro l'oppressore Santisteban</i>	»	29
4. Su come un trattato di pace e di commercio con l'Impero ottomano, da negoziare in segreto per non provocare la <i>jalousie des puissances</i> , scuoterebbe le due Sicilie e la Spagna dalla <i>paresse</i> indotta dal malgoverno asburgico e le arricchirebbe grazie all'esportazione delle loro produzioni attuali e potenziali, soppiantando così il fragile <i>commerce d'industrie</i> dell'Inghilterra e dell'Olanda	»	31
5. Sulle minute <i>condizioni, convenzioni, e patti</i> che i Re di Napoli e di Polonia dovrebbero prescrivere alle compagnie commerciali da formarsi a Napoli e a Dresda per aprire un commercio diretto (via Amburgo) con la Sassonia	»	42
6. Sulla necessità di normare il <i>contratto di liquidazione</i> , consuetudinario fra i produttori d'olio di Terra d'Otranto e i mercanti di Gallipoli agenti per conto dei negozianti di stanza a Napoli; un contratto <i>di sì evidente profitto de' particolari di quella Provincia e del pubblico commercio</i> da doverlo tutelare dall' <i>ingordigia di taluno</i> di quegli stessi <i>particolari</i>	»	51

7. Sul trattamento dei bastimenti di bandiera napoletana nei porti e nelle dogane pontificie, e sulle condizioni di miglior favore da richiedersi alla Corte di Roma	p.	59
8. Sulle ragioni per cui, per stipulare un trattato di pace e (soprattutto) di commercio con l'Impero ottomano, va evitata la mediazione ufficiale dell'ambasciatore francese e utilizzata, invece, quella informale e segreta di un francese rinnegato, consulente della Porta per gli affari militari ed esteri . .	»	67
9. <i>Fatto informativo</i> e possibile regolamento delle nuove manifatture di Sua Maestà in Napoli: Arazzeria, Galleria delle pietre dure e Fabbrica delle stoffe broccate	»	70
10. Sulle condizioni proposte da Venezia per stipulare un trattato commerciale con le due Sicilie, inaccettabili perché, <i>in vece di facilitare il commercio con una piena libertà, la quale ne è la base fondamentale</i> , contemplan restrizioni per i napoletani e <i>indeterminati privilegi</i> per i veneti, senza reciprocità	»	84
11. Sui preliminari del trattato di pace con Tripoli: la missione esplorativa dell' <i>Ebreo Giuseppe Zevi</i> , mediatore culturale tra il Bey e il <i>proprio suo Re</i> del Regno di Napoli	»	86
12. Proposta al Sultano di un trattato di pace che interrompa una guerra <i>senza fondamento, senza esercito, senza ostilità, senza gloria, e senza profitto</i> per la Porta e per le due Sicilie	»	89
Fonti: note ai testi e altri percorsi documentari	»	91
Indice analitico	»	95

NOTA INTRODUTTIVA

Si integrano qui i materiali pubblicati nel volume I con testi che erano sfuggiti alla rilevazione, per lo più perché collocati in unità documentarie cronologicamente successive, o che solo alla luce di elementi raccolti nel prosieguo dell'indagine è stato possibile datare o comunque ricondurre al periodo 1734-1739. Inoltre, per lo speciale interesse che all'interno del progetto rivestono le istituzioni preposte a consultare in materia di commercio, anche in questo Supplemento, come già nel volume I, si varcano i confini dell'Archivio di Stato di Napoli, metodologicamente assunti come terreno esclusivo dell'indagine, per includere una importante consulta della Regia Giunta del Commercio conservata in copia nell'Archivio di Stato di Lecce, tra le scritture della Città di Gallipoli, destinataria degli ordini emanati a valle del parere della Giunta.

Per il resto, sulle finalità della presente edizione e sui criteri adottati nella scelta e nella presentazione dei testi pubblicati, si rinvia al volume I. Anche il profilo biografico degli autori dei testi è qui limitato ai soggetti non presenti nei volumi I e II (1739-1746, in corso di pubblicazione). Gli altri apparati, invece, sono completi.

In dettaglio, i testi qui proposti sono tratti da:

- Archivio di Stato di Lecce, *Scritture delle Università e Feudi di Lecce, Gallipoli*, vol. 36/2 (Oli mosti).
- Archivio di Stato di Napoli, *Segreteria di Stato di Casa Reale* (Casa Reale Antica), *Diversi*, buste 787 (1743) e 891 (1735-1739).
- Archivio di Stato di Napoli, *Ministero degli Affari Esteri*, buste 184 (Corrispondenza col conte di Bonneval, 1739-1741); 1318 (Roma. Corrispondenza di D. Felice Quarto in Viterbo, D. Romolo Pucitta in Civitavecchia, D. Pietro Conte Bonarelli in Ancona, incaricati della Corte di Napoli nello Stato di Roma, ed altri agenti e Consoli, 1734-1735); 4173 (Carte relative al commercio con Aleppo, Porta ottomana, Inghilterra, Svizzera e Francia, 1740-1818); 4411 (Spedizione di Giacinto Voschi in qualità di Ministro Plenipotenziario del Re N.S. in Tripoli per trattare la pace con quella Reggenza, 1741); 6797 (Bozze di lettere e carte appartenenti al Conte Giuseppe Salvatico Ministro Plenipotenziario del re di Polonia in Napoli, 1739-1754), 6885 (Lettere del Marchese di Salas e dell'Ispettore Lespinoso).

I curatori ringraziano Gabriella Desideri per aver collaborato all'indagine archivistica e alla trascrizione dei documenti.

MONETE, PESI E MISURE*

Regno di Napoli

Monete

Ducato = 10 carlini = 100 grana

Oncia = 6 ducati

Scudo di Regno = 120 grana

Pesi e misure

Cantaro = 100 rotoli = 89,099 chili

Canna = 2,109 metri

Palmo = 0,263 metri

Botte = 12 barili = 523,500 litri

Salma di Napoli = 16 staia = 165,333 rotoli = 147,312 chili = 161,298 litri

Salma di caricamento (Gallipoli) = salma di Napoli

Salma di pedata o di magazzino (Gallipoli) = 175 rotoli = 155,920 chili = 170,980 litri

Staio = 10,333 rotoli = 32 pignatelle = 9,207 chili = 10,081 litri

Amburgo

Pesi e misure

Last (aridi) = 3.297,69 litri

Last (tonnellaggio) = ca. 2 tons inglesi = ca. 2.026 chili

Viertel (vino e acquavite) = 7,245 litri

Francia

Monete

Livre tournois = 20 sols = 240 deniers

* A. Martini, *Manuale di metrologia, ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, E. Loescher, Torino 1883, nonché, per le misure dell'olio a Gallipoli, A. Montaudou, *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo. Commercio, Annona e Arrendamenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp. 72-75; per il rapporto tra il last di Amburgo e il ton inglese – cui, plausibilmente, il **doc. 2** fa riferimento laddove parla di «lastri» come misura utilizzata in Inghilterra, quando, in realtà, non si trattava di una misura inglese –, S.D. Behrendt, P.M. Solar, L. Hens, A. Kane, S. Marzagalli, M.C. Moreira, *Tons, Tonneaux, Toneladas, Lasts*, «Histoire & mesure», XXXV-2, 2020, pp. 197-232.

Écu neuf, 6 livres = 29,488 grammi argento
Livres d'argent 1719 = 3,739 grammi
Louis d'or 1704 = 6,752 grammi
Louis d'or 1715 = 8,158 grammi
Petit écu, 3 livres = 14,744 grammi argento

Pesi e misure

Livre (poids de marc) = 0,489 grammi
Tonneau de mer = 979,011 chili
Velte = 7,62 litri

Impero Ottomano

Monete

Borsa d'argento = 500 piastre

Repubblica di Venezia

Monete

Zecchino = 3,495 grammi d'oro

Spagna

Monete

Pistola = Cuarto de onza (1730) = 6,766 grammi d'oro

Stato Pontificio

Monete

Scudo romano = 10 paoli = 100 baiocchi

Pesi e misure

Barile = 58,342 litri

GLI AUTORI DEI TESTI

ANONIMO

Doc. n. 3

BONNEVAL, conte di, Claude-Alexandre

Vedi vol. II, *Gli autori dei testi*.

4

CRIVELLI Francesco

Vedi vol. II, *Gli autori dei testi*.

1a

MONTEALEGRE José Joaquín de, marchese, poi duca di Salas

Vedi voll. I e II, *Gli autori dei testi*.

10

PRIMA SEGRETERIA DI STATO

Vedi vol. II, *Gli autori dei testi*.

5 (Vaucoulleur), **7**, **11**, **12** (Vaucoulleur)

REGIA GIUNTA DEL COMMERCIO

Vedi vol. I, *Gli autori dei testi*.

6 (firmatari: Giovanni Brancaccio, il duca di Termoli, il duca di Corigliano, Francesco Ventura, Domenico Caravita, Giuseppe Brunasso, Gennaro Antonio Brancaccio, Matteo de Ferrante, Donato Perillo segretario, Orazio Rocca «impedito in tempo della sottoscrizione»)

VAUCOULLER Anne-Jean-Baptiste de

Vedi voll. I e II, *Gli autori dei testi*.

2, **8**

→ PRIMA SEGRETERIA DI STATO

VINCENTI Carlo

Nel 1734 Fiscale della Provincia di Lucera; giudice nella Gran Corte della Vicaria civile.

[Discorso istorico, o sia notiziario dell'anno 1734 [...], per Ricciardo Autore, Napoli 1734, p. 177; G. Senatore, *Giornale storico di quanto avvenne ne' due reami di Napoli, e di Sicilia l'anno 1734, e 1735* [...], nella Stamperia Blasiana, Napoli 1742, p. 350]

1b

VOSCHI Giovanni Bernardino

(Massa Carrara, ?-?) Già funzionario di casa Farnese, servì Carlo di Borbone a Napoli occupandosi dell'amministrazione dei beni e delle collezioni farnesiane e della Real Villa di Portici.

[M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Stab. Tip. Luigi Pierro e Figlio, Napoli 1904, p. 138 e *passim*; CRA 774 e 893]

9

TESTI

1 a-b

Sulla proposta della Città di Napoli di decentrare il sistema giudiziario del Regno per contenere lo spopolamento delle province e il sovraffollamento della capitale.

| G | circolazione, istituzioni, localizzazione / giurisdizione, risorse \ Napoli, province

1a 1735/11/11 Francesco Crivelli

Sacra Real Maestà / Signore

Ancorch'io fermamente creda, che la mostruosità di questo Regno divenuto tutto testa a cui nulla corrispondono le sue membra, riconosca da più e fra loro varj principj, la vera e propria cagione, non che da' soli Tribunali di questa Città, ove riducendosi poco meno che tutt'i litigi, o sia per privileggio d'alcuno de' litiganti, o per la condizione, ed indole della causa, o per la prima, e principal istituzione del giudizio, ovvero per mezzo dell'appellazione, ed altre gravezze, richiamino perciò a sé gli abitatori delle Provincie, che rimangono spopolate, non è però che non contribuiscan a rendere ogni giorno più numerosa la Città, e spogliar il Regno de' suoi figli, i quali allettati dalle delizie e vaghezza della Metropoli, e facilmente impiegandosi nell'esercizio d'alcuna professione, o arte donde con minor fatica, e travaglio ricavan il mantenimento, e sovente ancora acquistano commodità, e ricchezze, più non ritornano alla padria.

Quindi stimo, che la supplica rimessami, port'alla M.V. da questa fedelissima Città, sia appoggiat'alla ragione, e ridond'in servizio di V.M., ed in molto profitto, e vantaggio della Città, e del Regno.

Imperocché post'in disparte la disposizione della legge commune, come pur troppo nota, e manifesta, la quale stabilisce, che debba ciascuno esser convenuto nel luogo della sua padria, e vieta che sia alcuno chiamato in giudizio, fuori del suo domicilio, o Provincia, sin dal tempo de' Serenissimi Re Aragonesi, dopp'aver essi mess'il Regno in pace, e cominciato a darli miglior polizia, si legge averlo severamente ordinato.

Dal Re Ferdinando I nell'anno 1488, si comandò a chiare note nella Prammatica 2 ubi quis de delict. conveniri debeat, sotto la pena di ducati mille, che niun ufficiale Regio, o Baronale, potesse alla prim'istanza, ed a richiesta di chi che sia tirar lungi dal suo distretto alcun Regnicolo, a che permesse fusse lecito di non rispondere, e

disubedire, *Sed ad suum Iudicem ordinarium et pro tempore statutum remitti, ita quidem, et taliter, ut intra destrictum suum aliquis ex ipsis nostris subditis, vel Baronum non distrahatur*, e che nelle cause d'appellazione, nullità, o altro gravame procedesser i Luogotenenti Generali, ed i Governatori, o Auditori da esso destinati, o da dichiararsi, il di cui luogo occupan oggi le Regie Audienze.

Ugual providenza died' il Duca d'Alcalà nella Prammatica 2 e 3 de off. S. Cons. ove aggiunse che se mai per cagione speciale, il conoscimento delle prime istanze s'appartenesse al Sacro Consiglio, dovesse farsene destinta memoria nel primo libello, per poters' in questo commettere la causa. Né contento di rinovar' il Conte de Monterey v'impose nel caso d'inosservanza, la pena della sospensione dell'uffizio al Mastro d'Atti, e della nullità dell'atti, come si scorge dalla Prammatica 8 § 6 de off. S. Cons. a cui conviene la Prammatica 8 de citation.

La ragione ch'ha moss'i Principi a proferire sì giust'e savia legge, non è sol tanto quella che si rende dalla Gran Corte nella l. Sed, et hæc 35 § 2 ff. de procurat. *A provincia in aliam Provinciam descendere durum est*, o l'altra che s'allega dall'Imperatore Giustiniano nel § Illud collat. 4. tit. de appellat. sive novell. 24 tit. 2 cap. 3 trascritta nel corpo del deritto canonico in canon. anteriorum 28 § illud 2 qu. 6 *Et homines propter minimas causas magnis fatigantur dispendijs*, poiché v'è la terza di politica, che deriva dalla l. cum ratio 7 § si plures ff. de bon. damnator.; a gran senno ponderata da Crespi de Valdaur. prat. 1 observ. 15 n° 14 in fin. *ut eo medio ad cuiusque oppidi habitationem homines alliciat et facilius hominibus Regnum eiusque oppida repleantur, quod semper maxime Reipublicæ interest*.

Egli è vero, che sì sante, e prudent'ordinazioni son andate in disuso, com'è avvenuto nella maggior parte delle nostre leggi municipali, atteso l'esperienza tutto giorno insegna, che nelle Regie Audienze, poco, o nessuna causa civile s'agita introducendosi tutte avvegna che legerissime nel Sacro Consiglio, o nella Gran Corte della Vicaria di primo lancio, o pure appena in esse istituite, tosto passan a questi Tribunali. Quindi prendono l'origine infiniti sconcerti, e disordini pregiudiziali alla giustizia, dannevoli al Real Servizio, e di sommo detrimento, non meno al publico comodo, che al privato, che non è pregio dell'opra qui riferire.

Conviene perciò, ed è forza porger opportuno rimedio a cotanto male, il quale avanzandosi può produrr'inconvenienti maggiori, e 'l riparo sarebbe appunto questo suggerito, e supplicato dalla Città, col comandarsi che molti litigi si decidano, ed abbiano fine nelle Regie Audienze, senza che possano giamai far passaggio a questi Tribunali, ovvero il faccino doppio l'esecuzione.

Né il negarsi l'appellazione o concedersi, *Non impedita interim executione*, è cosa forse strana, o nuova scorgendosi nella Prammatica 41 § fin. de off. S. Cons. che nelle controversie *Infra summam unciarum duodecim*, sia permesso a ciascun Regio Consigliero *Nulla facto verbo in Sacro Consiglio* proferire la sentenza in nome del Re da cui se mai si richiami; *Possit nihilominus sent.a lata per d.s Cons.s tanquam Regia executioni demandari præstita cautione*. Come altresì da decreti affermativi nel giudizio d'assi-

stenza, spediti dalla Vicaria, non può appellarsi *Ad effectum retardandæ executionis* Ritu M. C. n. 59 et Pragmatica 12 de appellat., e molt'altri esempi, che per brevità si tralasciano.

Pria però di ciò fare, avrebbe a mio credere V.M. a degnarsi rivolgere benignamente l'occhio, e riflettere alle seguenti cose, le quali dal vostro superior discernimento, e suprema autorità possono ricevere compenso, senza di cui rimane offesa la giustizia, pregiudicat' il diritto dei litiganti, e 'l rimedio diviene peggiore del male.

Ed in prima fa de mestieri provvedere le Regie Audienze di sogetti probi dotti, ed applicati, né ciò basta ricercandos' altresì la pratica, e perizia del foro, e delle dilazioni, che sogliono darsi, della maniera di researle, e della forma dell'attitare, e sostanziar i processi. E mi prendo la libertà di affermar a V.M., per esperienza, che molti partiti poco versati nella pratica di questi Tribunali a servire nell'Audienze, sono ritornati così digiuni della giurisprudenza civile, anco doppo molt'anni d'esercizio delle loro cariche, per modo che ascesi a gradi maggiori, o non hann'adeguato l'aspettazione, o hann'avuto bisogno d'altri, che loro servisse di guida, e maestro.

In quest'elezione o Signore, s'incontreranno amarezze grandissime, e si sperimenterà infinita penuria, sì perché la gioventù presente, poco profondamente studia, e debolmente s'applica, sì ancora perché da più anni in qua sono stati collocati nel Ministero, quasi sempre gl'Avocati più vecchi, e rinomati onde i mezzani hann'occupato il primo luogo, e V.M. colla nuova pianta n'ha impiegati altri molti, ed i più giuani studiosi si sono assai avanzati nella professione, né lascerebbero la carriera, da cui possono sperare convenienze maggiori, assicurando V.M., che ne meno io che son invecchiato ne' Tribunali, saprei trascegliere il numero bisognevole nell'Audienze, di sogetti confacevoli all'opra.

Secondo in ogni Audienza spedire da qui almeno due scrivani, uno del Sacro Consiglio, e l'altro della Vicaria Civile, onesti e pratici, per introdursi il sistema, e stabilir il modo di fabricar e compilar il giudizio, mentre nel lungo esercizio della mia avocazione, ed in dieci anni di ministero, nel Sacro Consiglio ho osservato meno disordinati li processi delle Corti Baronali, ove il Governatore che vi presiede, non solo dev'esser fornito della laurea dottorale, ma di vantaggio ha appreso la pratica de' nostri Tribunali, che quei fabricati nelle Regie Audienze, intorno alle controversie civili.

Terzo gioverebbe fuor di misura, destinare, e farli girare intorno nelle Provincie, i Presidi togati, i quali però avesser esercitato la professione in questi Tribunali, donde si ricaverebb' il vantaggio d'istituirs' e sugellare nell'Audienze la pratica, e modo di litigare, e compilare i processi, e la maniera concorde a questa di Napoli, e si ritrarrebbe ancora il profitto maggiore, ch'essi colla lor superior dottrina, intelligenza, e conoscimento svegliarebbero le più proprie, e più sottili questioni legali, e coi loro lumi gl'Avocati avrebbero largo campo di studiare, e ben difendere le cau-

se, e gl'Auditori di deciderle, per lo suo deritto sentiero; né è da tralasciarsi l'altro, che ritornati qui potrebbe V.M. incontenente esigere da essi quelle notizie, che con maggior dilazione deve riscuoter per mezzo d'informi del Preside locale, o altro Ministro Provinciale nell'occorrenze.

Che se ciò mi rassembra utile in tutte le Provincie, lo stimo affatto necessario, nelle Calabrie, ed in Lecce, come quelle che sono più remote dalla Metropoli, più vast'e popolate, e composte di più potenti Baroni, a cui il Preside togato, come di maggior autorità, e credito, né soggetto al Sindicato, imprime maggior timore, e rispetto.

Ed in fatti press'i scrittori spagnoli, e francesi, si ravvisa, che i capi della Cancellaria, Audienze, Parlamenti, ed altri Senati de' loro Regni, e Provincie siano sempre togati, e forniti del titolo di Reggente, o Presidente.

Quarto nelle cause civili da trattarsi nella Regia Audienza, avrebbero a votare nella prima istanza, il capo di Rota, ed i due Auditori, però in grado di nullità restituzione in integrum, reclamazione, o altra gravezza, potrebbero darsi aggiunti, il Preside, se sia togato, e l'Avvocato Fiscale, là dove non essendo togato il Preside, sostituir in sua vece l'Avvocato de' Poveri, acciò per maggior sodisfazione de' litiganti, affinché la loro ragione si riconosca, e determini da maggior numero di Giudicanti, e qualora alcuno degl'Auditori parta dalla residenza, sia infermo, o abbia altr'impeimento, per modo che non vi sia il suffraggio di tre Auditori, potrebbe ordinarsi, che voti l'Avvocato fiscale, se pure V.M. non giudichi approposito aggiugner in ogni Audienza un altro Auditore.

Quinto il conceder i rimedi dovrebbe aspettarsi al solo Preside, essendo togato, con riservare il gravame della di lui decretazione agl'Auditori, e qualora non lo sia, avrebbe a richieders'il parere degl'Auditori, per negarl'o concedere, ed in questo caso, non si facci luogo a gravame veruno.

Sesto (e ciò si è di maggior rimarco) sarebbe d'uopo stabilire la somma, e le qualità de' litigi i quali debbano privatamente agitarsi nelle Regie Audienze, ed in esse terminarsi senz'appellazione veruna, o pure ammettersi *Non impedita executione et quidam devolutivum tantum, non quoad suspensivum*.

Tralascio le cause criminali ordinarie, in cui potrebbe concedersi l'appellazione della sola sentenza definitiva capitale, e parimente le cause feudali, il conoscimento delle quali a niun altro s'appartiene, se non se al Sacro Consiglio, come ancora le controversie fiscali, che giusta la Prammatica 61 § de officio Procuratoris Cæsaris sono privative della Regia Camera della Sommaria.

Crederei per ciò, che la facoltà, ed autorità privativa della Regia Audienza, potesse aver luogo in tutte le cause ipotecarie di credit'e debito, o reali che non eccedessero la somma di ducati mille, o altra maggiore o minore, che V.M. giudicherà più opportuna, senza che da tai decreti diffinitivi, o sentenze si permettesse appellazione alcuna, o ricorso a questi Tribunali, salvo che ne' giudizi de fideicommissi, ed interpretazioni d'ultime volontà, nelle quali potrebbe concedersi l'appellazione *Non*

impedita executione, per la ragione ch'in questi come più difficili, può più facilmente prenders'abbaglio, e l'esercizio del mio ministero m'ha fatto conoscere, che più spesso accade discordia nel Sacro Consiglio.

Anzi qualora V.M. giudichi convenire al suo Real servizio, ed al vantaggio del Regno, potrebbe in tutte le mentovate controversie negars'affatto l'appellazione, ed accordarsi unicamente la revisione *Ex iisdem actis*, alla Vicaria, o al Sacro Consiglio, o ad entrambi, perché in questa maniera quei che ricorreranno qui si tratteranno poco tempo, e non soffriranno molte spese.

Alle cose sin ora accennate, potrebbe opporsi, che menandosi ad effetto quest'idea, rimarrebbero il Sacro Consiglio e la Vicaria, quasi oziosi, per mancanza di quelle cause, che mojanone' Tribunali del Regno, e costituiscono la maggior parte de' litigi.

Però tal opposizione, è teatrale, e non regge a martello. Primieramente perché mess'a confronto il sommo profitto, che dall'esecuzione di tal penziero si ricaverebbe, non è da paragonarsi a sì fatt'inconveniente, se pur merita questo nome, essendo a mio credere gran preggio, non già scorno dei Tribunali il non aver copia di questioni, e dispute forensi da decidersi; second'è egli sì abbondante il numero de' litigi introdotti, e di quei che tutto giorno s'istituiscono (come si ravvisa dalle continue commesse che fa lo spettabile Presidente del Sacro Consiglio) per modo che non v'è timore di poter i Tribunali di Napoli restar inutili, e neghittosi. Terzo, le revisioni o appellazioni delle determinazioni delle cause del Regno somministrerebbero ben ampia materia d'applicazione ai Tribunali della Città. E finalmente si darebbe più presto corso alle cause gravi della Città, e del Regno, le quali necessariamente oggi rimangono indietro ed attrassate, per non esservi Giudice così inumano che non procuri di spedire in primo luogo le cause picciole, e de' Regnicoli, avendo il savio, e pietoso riguardo di disobbligarli dalla permanenza in questa Città, e dalle spese delle liti, e dalla dimora fuori del proprio tetto.

Potrebbe ancora opporsi che molti causidici di corta lettura, i quali vivono col patrocinio delle cause leggiere, e del Regno, e più scrivani rimarrebbero a spasso, privi del mantenimento, e marcendo nell'ozio, si morirebbero dalla fame, o inquieterebbero la Città, colla mancanza delle cause del Regno.

Ma senza ripetere che 'l vantaggio dell'esecuzione dell'accennat'idea sia sempre superiore a questo privato, e picciolo danno, si scioglie con somma facilità, e cominciando dai causidici, se loro cause sono qui stabilite, poco o niun pregiudizio ricaverebbero dalla mancanza delle liti del Regno, ed ove non lo sono posson' applicarsi ad altr'impieghi, che con larga mano si somministrano, e sono pronti in questa Città, o pure (poiché la maggior parte di essi è forastiera nata nel Regno) può ritornarsene alla sua Provincia, ed ivi esercitare la professione dalla quale ricaverebbe più che mediocre guadagno, per l'imperizia delle cose civili degl'Avvocati Provinciali. Per tacere che tosto publicata la vostra nuova legge, e costituzione, non avererebber'ogni

giorno a studio i Regnicoli ad esercitar la professione, o impiegarsi nell'ufficio di scrivano. Ciò serve di risposta a riguardo de' scrivani, per cui si considera di più, che come di bassa condizione, posson più facilmente impiegarsi all'arte, e professione paterna.

Non devo però tralasciare di far presente a V.M., che a sì nobil'idea converrebbe nello stesso tempo accompagnarsi riparo agl'altri inconvenienti, che conferiscono all'ingrandimento della Città, e sono niente meno principal cagione della desolazione del Regno (i quali però non sono della mia ispezzione) perché questa sola provvidenza, non tronca tutte le radici del male, e senza il concorso dell'altre poco profitto produrrebbe, e forse questa Città la quale per la gloriosa Real presenza di V.M. gode oggi la cotanta sospirata sorte di esser divenuta Esociacaput, ed aver bandito il nome, e governo di Provincia, soffrirebbe qualche decimazione nella sua popolazione, e copia del denaro, e 'l Sacro Consiglio che per la sua gravità, dottrina, giustizia, e disbrigo fa invidia, ed atterrisce i primi Senati d'Europa né è di picciolo pregio alla vostra Corona, ed allo splendore della Metropoli del Regno, riceverebbe pregiudizio nel numero delle cause, senza che i Regnicoli sperimentasser il vantaggio di godersi i loro beni in pace, e tranquillità.

1b 1735/11/29 Carlo Vincenti

Sig.^{re}

Tra le grazie supplicate alla M.V. da questa Fedelissima Città nel tempo, di aver accordato, presentare a' suoi Reali Piedi il donativo d'un milione di docati, in riconoscimento della felicità avuta da questo Regno col suo glorioso Dominio, n'è stata una quella, che principalmente contiene, dar provvidenza al numeroso concorso di questa Capitale, che dà tanto peso, e ricerca sì grave attenzione, non meno per lo suo mantenimento, che per conservarvi la quiete; caggionando nel medesimo tempo insensibilmente la spopolazione nel Regno, ed altri gravissimi pregiudizij, ponderati da molti, e da tutti conosciuti. E sembrando alla Sovrana Mente di V.M., che, a similitudine delle Cancellarie di Spagna, e Parlamenti di Francia, si potrebbe, in questo stesso Regno stabilire un equivalente provvedimento, formandovi alcune Udienze, o Corti Sovrane, ed inappellabili sino ad una certa determinata quantità, e qualità di cause, a fine d'evitare in simil guisa il principal motivo, d'avere gl'interessati, a ricorrere per forza in questi Tribunali, anche per cause di poco momento, dal che nasce, il perpetuarsi le di loro famiglie in questa Dominante, ed impossibilitarsi, di restituirsi alle di loro Provincie; si è perciò degnata la M.V. con Veneratissimo Real Dispaccio de 24 del prossimo scorso mese d'ottobre, per la Segreteria di Stato spedito, comunicarmi il suo Real Animo, e comandarmi insieme, che, facendo su di questa importante materia le più serie riflessioni, proponga lo che pro, o contra mi si offerisce, applicandomi infine, a superare, e spianare le difficoltà, che possono incontrarvisi, con facilitare il modo, di stabilire un'idea sì salutare, ordinandomi altresì, non perder tempo in formare, e stendere il mio parere, con indi

sottoporlo alla sua Reale Intelligenza, acciò resti poi servita determinare lo che le sarà in grado.

In obbedienza dunque de' Sovrani Regali Commandi di V.M., avendo maturamente, e seriamente considerato quanto su affare di sì grave rilievo, e conseguenza dalla debolezza di mio talento mi è stato permesso, mi do l'onore umiliarlo alla Suprema Mente della M.V.

Egli è certo, né può recarsi in dubbio, essere una delle principali caggioni del gran concorso di popolo in questa Capitale la quantità delle liti, che in questi Tribunali si agitano, e dalle Provincie tutte del Regno vengono. Può computarsi sossopra il numero di cinquantamila persone quelle, che, o applicate alla professione di Dottore, o nell'impiego di Subalterni, rendono cotanto copioso di gente questo foro: dee aggiungervisi il numero di coloro, che impiegati a servire, o in altri vili mestieri, dalle Provincie venendo, con facilità si procacciano mediante quelli il di loro vivere in questa stessa Città; ed annoverandovisi altresì la quantità di que' litiganti, che per gravi, o leggieri di loro cause sono necessitati qui portarsi, costituiscono certamente tali Ceti uniti numero molto maggiore di persone del di sopra considerato. Onde stabilendosi nelle Provincie alcune Corti Sovrane, ed inappellabili sin a certa prefissa qualità, e quantità di cause, ne risulterebbe senza dubbio una considerabile minorazione di popolo, e si verrebbe ad ottenere, che di vantaggio il Regno non si spopolasse, e che non si dissanguassero per leggieri litiggij i Vassalli della M.V.; beneficij tutti di conseguenza, e di riflesso; ed a' quali riguardando forse le nostre municipali leggi, stabilirono, siccome nella Prammatica 3^a e 7^a § 2^o de officio S.R.C., che l'appellazione dalle Regie Udienze a questi Tribunali s'ammetta, eseguito però prima il decreto, qualora si tratta di cause infra la somma di docati cinquanta, e dalle più remote Provincie, come sono quelle delle Calabrie, Abruzzi, Otranto, Bari, e Basilicata sta estesa tal facoltà sino alla somma di docati cento, riflettendosi per l'appunto alla gravezza de' sudditi, in avere a sperimentare le di loro ragioni in questi Tribunali per simili tenui somme, e che colui, che appellar vuole, a sol fine di dilatare, verisimile cosa si è, che no 'l faccia, allorché litigar dee con le mani vuote, perché ha da eseguirsi prima il decreto.

Seguitando una tal norma, per altro non interamente, né esattamente osservata, con facilità si potrebbe stabilire, che nelle cause così esecutive, come di termine (tolte quelle, nelle quali ha interesse il Regio Fisco di V.M., e che sono di feudali successioni, o le altre nelle quali concorrono persone privilegiate o dal jus commune, o da' nostri municipali statuti, come pure quelle criminali, nelle quali pena di corpo afflittiva a' delinquenti s'inferisce) dovessero le Regie Udienze procedere, con eseguire il di loro decreto in caso d'appellazione, potendosi aumentare le quantità delle somme stabilite nelle Prammatiche suddette sino a quella di docati cinquecento, o come alla M.V. meglio sembrerebbe.

Ma se a similitudine de' Parlamenti di Francia, e Cancellarie di Spagna interamente inappellabili sino alla sudetta qualità, e quantità di cause, dovessero stabilirsi

alcune Corti Sovrane anche in questo Regno, mi conviene riflettere, che o tal preeminenza si avrebbe a concedere a tutte le Regie Udienze secondo il presente sistema del Regno, ovvero, variandone la polizia, nuovi Tribunali avessero ad erigersi; ed in questo caso, o abolirsi alcuna di dette Regie Udienze, ovvero rimanendo queste nello stato presente, le appellazioni da esse dovessero alle nuove Sovrane Corti proporsi.

Nel primo caso altra difficoltà non s'incontrerebbe a mio credere, che quella di aggravarsi di spesa il Real Erario, mentre dovendosi nella destinazione de' Ministri, a render giustizia addetti, usare di tutta quell'attenzione, che la M.V. con tanta sua gloria, oltre l'infinita altre eccelse Virtù, che adornano la sua Regal Persona, ha dimostrato, necessario sarebbe, aumentare ad essi loro il soldo, acciò con maggior zelo, e puntualità s'impiegassero fuori delle di loro case nel suo Real Servizio, ed in quello del pubblico: poichè costituendosi inappellabili tali Tribunali nella certa determinata qualità, e quantità di cause di sopra descritte, dovrebbero le persone, che a presiedere vi si eleggerebbero, esser dotate di quella consumatezza, probità, singolare industria, gravità, esplorata fede, ed esperienza necessarie; giacché le parti dovrebbero alle di loro giudicature acquietarsi, ed altro rimedio ad esse non competerebbe, se non se di supplicare, come da provvidenza data dalla stessa persona della M.V., come sta registrato nella l. unica ff. de officio Præfecti Prætorio, al qual grado verrebbero ad elevarsi per quel particolar genere di cause.

Nel secondo caso poi, sebbene verrebbe a compensarsi l'aumento del soldo a' Ministri, con scemarsi il numero di essi, perchè si verrebbe a ridurre quello dell'Udienze a più poco, è da riflettersi, che formandosi una nuova divisione, e dandosi altro sistema alla polizia del Regno, se si restringesse il numero de' Tribunali Provinciali, che presentemente vi sono, se ne dovrebbero formare per lo meno quattro, o cinque, e le città di residenza di tali Corti Sovrane necessiterebbero somma premura per la di loro cura, e governo, mentre in esse si aumenterebbe il concorso di gente, e laddove il pensiero sarebbe stato, d'invigilare alla quiete d'una sola Città, converrebbe poi addossarsene il peso di più. Oltreché nella nuova ripartizione verrebbero a sentire anche incommodo i Vassalli litiganti, e specialmente i poveri, a' quali per la di loro miseria non così facilmente permesso verrebbe, di aver ricorso nelle di loro pendenze a simili nuovi, e lontani Tribunali.

Che se rimanendo in piedi il numero de' Tribunali Provinciali, secondo presentemente sono, si stimasse stabilire alcune poche Corti Sovrane, alle quali le cause di appellazione da quelli si devolvessero, sarebbe un aumento molto grande di spesa al Regal Erario, perchè dovrebbe formarvisi pianta intera di nuovi Tribunali, e costituirsi alli Ministri destinandi maggior soldo, e s'incontrerebbe la stessa riflessione dell'aumento, e concorso di gente nelle Città, nelle quali si designasse la di loro residenza; e non interamente, né generalmente si verrebbe ad ottenere il sollievo de' popoli, perchè la destinazione di simili nuovi Tribunali non potrebbe farsi in guisa

tale, che quelli di alcune delle Provincie a questa Capitale vicine non avessero a sentire o maggiore, o almeno eguale incomodo, in ricorrervi, di quello anno di presente, in facendolo ne' Tribunali di questa Città.

Per lo che crederei essere sempre considerabile vantaggio, e sollievo al Regno il provvedimento, di doversi dalle Regie Udienze nello stato, in cui sono, procedere inappellabilmente in quelle cause, che di sopra si sono notate; ed in tal guisa vi sarebbe la facilità a' litiganti di ricorrere a' di loro proprij Tribunali, senza grave incomodo, si eviterebbe il concorso così numeroso in questa Città, e si verrebbe ancora ad ottenere, che quelli non si dissanguassero, e che la M.V. non aggravasse, se non di poco il suo Real Erario.

Ed a ciò fare niuna difficoltà sorgerebbe, la quale dal publico bene, e dal servizio di Dio, e della M.V. non venisse superata, toltane però una ben grave, la quale stimio preciso debito sottoporre alla Real comprensione della M.V.; e si è che, togliendosi in simil guisa tutto in un punto a tanta quantità di persone il modo, che per tanto tempo anno avuto di mantener sé stessi, le di loro case, e famiglie, molte delle quali si rattrovano radicate da più anni in questa Capitale; né avendo la volontà di partirsi da questo clima, o il modo di andare prontamente altrove, o di applicarsi in altro impiego; tal sorte di gente, che altro sostegno non ha, si vedrebbe rimanere mendica in questa Dominante per alimentarsi, con pericolo, che mancandoli, sarebbe capace di qualsivoglia intrapresa, e si avrebbero a temere continui furti, ladronecci, ed altre sceleraggini, che di facile lo stato inquietare potrebbero; poichè tutto ad un colpo cesserebbe loro il sostentamento; e cercandosi rimediare ad un male, si sarebbe nel pericolo, incontrarne de' peggiori; e principalmente facendosi riflessione alla gente bassa, applicata all'ufficio di scrivano, ed a quelle persone, che locando i di loro servigij, verrebbero a sentire ancora tale mancanza, non ritrovando più il modo da guadagnarsi il pane, e sostentare le di loro mogli, e famiglie: giacché avendo questo Corpo politico una concatenazione fra di sé, se cessa lo sostentamento al dottore, mancando i negozij, manca allo scrivano, e viene altresì a mancare alla numerosa gente bassa di servizio, agl'arteggiani, ed a molti altr'uomini di ciascun mestiere, da che ne potrebbero facilmente nascere quei dissordini tutti, a' quali si è fatta riflessione.

Da tutto lo che fin'ora ho debbolmente, e succintamente considerato si deduce, che siccome ottimo sarebbe per tutt'i riflessi lo stabilirsi inappellabili le Regie Udienze del Regno sin'alla descritta determinata qualità, e quantità di cause, e che niuna difficoltà può ostarvi, anche senza dare nuovo sistema al governo del Regno, e senza aggravare di nuova spesa il Regio Erario; così poi con tale propria, e regolare provvidenza verrebbe a togliersi tutto ad un colpo il mantenimento di sì numerosa gente, per lo qual motivo io stimarei, qualora alla M.V. non sembrasse altrimenti, che tal beneficio ricavar si potesse a poco a poco, e senz'aver a dubitare de' disordini, che nascere ne potrebbero: ed il modo sarebbe, di ordinare, che non solo ciò, che dalle sudette Prammatiche 3 e 7 de officio S.R.C. vien disposto, cioè che in caso d'appel-

lazione delle Regie Udienze nelle somme, e con la distinzione sopradetta, si dovesse inviolabilmente osservare; ma che, concedendosi alle medesime nuova, e più ampia facoltà, non dovessero ammettere l'appellazioni se non solo per l'effetto devolutivo, e non sospensivo in tutte le cause nella somma di docati cinquecento, o in quella, che stimarà la M.V., eccettuatenene però quelle de' feudi, e successioni feudali, o dovunque vi fosse interesse del Regio Fisco o prossimo, o remoto, come pure nelle cause delle persone privilegiate; e nello stesso tempo con Regia Costituzione ordinare, che non solo i litiganti dovessero soggiacere alla pena ed al jus commune, e municipale ad esso loro indetta, qualora avessero temerariamente litigato, che si è appunto quella di rifare tutte le spese delle liti, secondo sta stabilito nel libro 4 dell'Inst. Civili de poena temere litigantium, e nella Constit. Del Regno Divorum Principum, e nella Prammatica 1, et 2 de expensis. Ma ancora, che l'Avvocato, o Procuratore di qualsivoglia causa, in cui avrà temerariamente fatto litigare, e patrocinato con dilazioni, soggiacciano pro æquali parte alla condanna di dette spese, ovvero siano con particolar multa puniti, conforme sta in diversi casi di dilazioni, che si danno da Procuratori, ed Avvocati determinato da diverse Prammatiche, e fra le altre dalla 30 sotto il titolo de officio S.R.C., in cui il Re Ferdinando Primo stabilì, che qualora prima, o dopo la pubblicazione del processo, ovvero dopo promulgata la definitiva sentenza, articoli impertinenti nel caso di provocazione, o revisione della causa si proponessero, si pagasse la multa in beneficio del Fisco nella somma di carlini dieci per ciascun articolo impertinente, ed altre più gravi pene ad arbitrio del Sacro Consiglio, secondo la qualità delle persone, e della causa; con espressamente aver ordinato, che ciascuno, che pagasse tal pena, possa ripeterla dall'Avvocato, Procuratore, Tutore, Curatore, o altro Amministratore, per di cui dolo, colpa, o calunnia soffrisse tal danno, e con duplicare a questi la sudetta pena, assolversi da essa il Cliente.

Ed è uniforme a ciò che lasciò registrato il celebre Bovadilla al lib. 3 cap. 13 de la Audiencia publica en lo civil al n. 78 infine, che tre cose dicea il Vescovo Simancas, nel lib. nono de Republic. cap. 31 n. 7, desiderare, vedere provvedute in materia di litigij; una che i termini oltramarini si abolissero, o con gran difficoltà si concedessero; l'altra, che gl'Avvocati, che difendessero cause ingiuste, fossero multati, e con ignominia puniti; e la terza, che i calunniosi litiganti pagassero tutte le spese.

Ed oltre essere tal sentenza consentanea all'autorità de' Teologi, e Moralisti riferiti da Guttierrez al tom. p.o pract.m quæst.m lib. p.mo quæst. 26 n. 2, ove rapporta, esser diffinito, che non solamente pecca l'Avvocato, che difende la causa ingiusta, ma essere alla restituzione tenuto. Per le savie leggi di Spagna viene anche lo stesso espressamente determinato, come leggesi nella l. 6^a tit.o 16 lib. 2^o de los abogados, Novæ collect. Regiæ, ivi = *que los Abogados sean obligados, a pagar a las partes todos los danos, perdidas, y costas, que recibieren por su malicia, culpa, negligencia, o impericia.*

Se ciò interamente si osservasse, senza dubbio si vedrebbe a poco a poco andar scemando di gente questa Città, poichè quei, i quali assolutamente vi si portano ad indirizzarsi per la professione di Dottore, e senz'aver modo di mantenersi, anno necessità di usare nel largo campo, che tengono, le calunnie, e dilazioni, non vi verrebbero; e se vi sono, se ne tornarebbero nelle di loro Padrie, e gl'ignoranti si asterrebbero di consultare, colla certezza di dover soccombere, o a multa, o a porzione delle spese, e cesserebbero di patrocinare liti ingiuste, che sono caggione del dissanguamento de' loro clienti, da che ne deriverebbe ancora, che mancando tali ingiusti fomentatori, verrebbe anche a cessare nella maggior parte il gran numero de' Subalterni, i quali su l'appoggio delle continue dilazioni, e litiggij calunniosi anno unicamente il di loro mantenimento.

Fa d'uopo però su questo punto aggiungere, che qualora la M.V. si degnasse uniformarsi a tal debbole sentimento, dovrebbe contemporaneamente ordinarsi, che non solo nella Gran Corte della Vicaria, e nell'altre Corti inferiori, si dovesse usare, di esattamente far pagare le spese da' litigatori temerarij; e la multa, o parte di essa dagl'Avvocati, e Procuratori, che anno patrocinate, e difese l'ingiuste liti nel caso, che li primi a quelle condannati fossero per evitare il circuito di due giudizij; ma che ancora ciò praticar si debba nel Sacro Regio Consiglio, nella Regia Camera della Sommaria, e Camera Reale di Santa Chiara, ne' quali Tribunali mai è stato solito condannarsi nelle spese chi temerariamente, e calunniosamente ha litigato.

Si uniformarà così la M.V. alla sua innata pietà verso i suoi Vassalli; s'evitaranno in questa guisa que' sconcerti, e disordini, che dalla repentina mancanza del vitto ad un ceto così numeroso possono ragionevolmente temersi, e nello stesso tempo con opportuni, e santi rimedij darà sollievo a' poveri litiganti, riparando, che inutilmente non si dispendino in cause ingiuste; ed a poco a poco si scemarà quel gran concorso di gente, che per causa per lo più di detti ingiusti litigij vivono, e si nutrono in questa Città; poichè per altro, a ben riflettere, si ravvisa ben chiaro, che tolte simili persone in sì copioso numero, gl'altri, che dalle Provincie vengono a far domicilio in questa Capitale colle di loro famiglie, sono quelle commode persone, che non vogliono, o non possono far più dimora nelle Terre Baronali, ove sono nati; mentre de' poveri ben pochi son quei, che, lasciando le paterne abitazioni, vadano altrove, ove sempre mancherà loro qualche cosa di più, che gl'era mancante nel suo nativo.

Su un progetto di compagnia di commercio per introdurre scambi diretti tra Napoli e Amburgo, i cui proponenti, più volti al *proprio interesse* che al *ben pubblico*, non indicano le condizioni e le merci che renderebbero l'interscambio vantaggioso e duraturo.

| C | I | circolazione, tassazione / concorrenza, interscambio, monopoli, navigazione, negozianti, tariffe \ Amburgo, Inghilterra, Napoli, Nord Europa \ acquavite, legname, lino, metalli, olio, sapone, seta

[1737/01/19 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoulleur] [alla Regia Giunta del Commercio]

Progetto per l'apertura di commercio tra la città di Napoli,
e quella d'Amburgo

- 1^{mo} Si deve stabilire una Compagnia, che fornisca fondi sufficienti per poter avere quattro navi, due de quali dovranno sempre esser in viaggio, e perché gl'interessati nella Compagnia possano cavare lucro de fondi
- 2^o È necessario che S.M. conceda privilegio alle navi della Compagnia, che verranno direttamente d'Amburgo, con radoppiare le gabelle su tali merci vengono portate da Genova, Livorno, Venezia, che sono le seguenti
- 3^o Bulgari di Moscovia, lame stagnate, arsenico, turchinetto, ossa balena tagliate, indiane stampate, flanelle stampate, pannine d'ogni sorte, calzettine di stame, camellotti, amido, cera gialla, fil di ferro, tele d'ogni sorte, tavole, alberi da navi, legnami, pesce bastone
- 4^o Viceversa la Compagnia deve avere privilegio per la spedizione d'oglio di Puglia, vini grecchi, sete crude, zaffrano, orpimento, sommacco, limoni, aranci, scorza limoni, zibebi, tartari, e tutti li frutti di crescenza nelli Regni delle due Sicilie
- 5^o Ora stimandosi conveniente prima d'entrare in pieno commercio di fare una prova, si deve nolleggiare una nave inglese, buona fregata di lastri 60, a 70 circa, e caricare 100 fusti olei di Melazzo de' più perfetti, e candidi, 50 botte vini grecchi de' più squisiti. Il compimento sommacco con sei balle di seta, 6 zaffrano per prova, e quando mancasse si potrà far prova con alcune casse frutta, limone, belle scorze
- 6^o Il ritorno della nave si potrà fare colli diversi generi divisati, porzione per sorte, bensì come l'importo del ritorno monterà per il meno quattro volte tanto, che quello condurrà la nave, fa di mestiere di fornire fondi in Amsterdam, o Venezia per la pronta provista, e da questo primo carico si potrà argomentare per il seguito, che si spera mediante Iddio, di conseguenza potendo debitare le mercanzie de' due Regni con vantaggio, e ricevere con altrettanto le forastieri a dirittura, non che da Livorno, Genova, e Venezia.

Osservazioni su quel Progetto

L'apertura di commercio tra la città di Napoli, e quella d'Amburgo, non può essere che di sommo vantaggio per questo Regno, all'ora che vi si applicherà con tutta la prudenza e le precauzioni richieste, il modo però, con cui pretendesi farne l'impresa, pare imperfetto, anche pessimamente concepito.

Spiegheransi queste due proposizioni, prima d'entrare nel dettaglio di questo commercio, e di proporre i mezzi più convenevoli per riuscirvi.

Sarebbe tal commercio vantaggioso a' Regni delle due Sicilie in ciò che procurerebbe lo spaccio delle loro merci, poche delle quali, anzi nulle, per così dire, smaltiscono presentemente in Amburgo, ed altri lidi del Settentrione.

Per dimostrare pienamente quanto sia quella città abile a ricevere tutte le mercanzie, che vi si portano per spargerle poi in paesi immensi, basta il considerare la sua situazione vantaggiosa.

Sta il suo porto su' confini del mare Settentrionale, ed 80 miglia d'Italia al più distante da Lubeck, città anseatica del Baltico, colla quale fa commercio per terra, acciò di sottrarsi al lungo circuito del passaggio del Zund la di cui navigazione è molto pericolosa, e sottoposta a diritti considerabili da pagarsi al Re di Danimarca.

È in oltre Amburgo alla sboccatura cioè a 50 miglia dentro l'Elbe gran fiume navigabile sino al cuore della Germania, sul quale i vascelli più grossi sono portati a 10 miglia della medesima città senza però potervi giungere a cagione d'una secca, la quale obbliga di sbarcare le mercanzie, e caricarle su barche per immettervele.

Trovansi perciò Amburgo precisamente all'esito di tutte le mercanzie della Polonia, e della Moscovia, non men che a quello di molte della Germania, delle quali le necessarie per cotesti Regni prenderebbero all'ora la strada d'Amburgo, in vece di veturarsi per terra con gran spese sino a Trieste, e Fiume, e di passare poi in Venezia per arrivare qua.

Sta similmente Amburgo nelle vicinanze del Danimarca, e della Svezia, in modo ad essere il fundaco generale di tutti i suddetti paesi, coi quali potrà dirsi far commercio all'ora che si farà con Amburgo.

La cagione, che ha fin ora impedito il trasporto delle mercanzie delle due Sicilie ne' Paesi Settentrionali si è, che gl'Inglesi, ed Olandesi soli avvezzi a trafficare scambievolmente le mercanzie di queste due diverse parti dell'Europa fanno infiniti giri, e fermansi navigando in differenti porti di modo a trattenersi tanto tempo ne' loro viaggi, che prima di giungere alla loro ultima destinazione, la maggior parte delle robbe di cotesto Paese avrebbero imbarcate, verrebbero guaste essendo molte di queste commestibili, e conseguentemente più esposte a rompersi.

In oltre poi veggonsi pochissime navi venire qua per portarsi a dirittura in Amburgo, finiscono quasi tutte i loro viaggi in Inghilterra, o in Olanda, vi si sbarca, ed

infundaca il loro carico, il quale viene poi imbarcato di nuovo in altre navi per portarle più avanti ne' lidi determinati, ciò che importa molto tempo, e cagiona nuovo discapito alle mercanzie.

Aggiungesi che li stessi vascelli inglesi, et olandesi facendo sempre qualche riposo in Livorno, ed in Genova sì per provedervisi di viveri, come per prendervi qualche mercanzia, che non sarebbero qui, anzi trovandovi le medesime merci, che potrebbero estrarre da codesto Regno, differiscono a formarvi nello stesso tempo tutto il lor caricamento, e ciò con tanto maggior ragione, che sono questi sicuri di trovarvi le mercanzie più nuove, e più fresche, che non sarebbero all'ora quelle avrebbero comprate in Napoli, onde rimangono abbandonate.

Se vengono questi a comprarne alcune quivi sono elleno tanto gravate dalle differenti spese di sbarco, dogane, commissioni etc. che non se ne può più trovare nel Settentrione una vendita corrispondente, principalmente se parte alcuna di queste è venuta a guastarsi, dovendo ragionevolmente l'altra rifarne il compratore.

Soggiacendo similmente le mercanzie d'Amburgo a diversi giri, e sbarchi, non meno che alle suddette spese prima di giunger qua aumentano della metà almeno del prezzo, e spesso (ciò che dà maggior fastidio) non vi giungono a tempo opportuno.

Costa tal verità non solo dal giudizio naturale, ma anche dalla sperienza che ne fanno oggi di alcuni mercanti di cotesta città: ve ne sono i quali anno commesse delle mercanzie in Amburgo da 8 mesi, col farne li fondi dal momento della richiesta, senza tuttavia averle ancora ricevute. Di quanto dunque debbono tali mercanzie alzare di prezzo per indanneggiare questi mercanti d'una sì longa anticipazione di danaro? Quanto avranno da perdere, se, mancando la disposizione che ne avean progettata, trovansi in questo modo gonfi di robbe molto care, senza sapere dove esitarle? Non è molto straordinario il vedere delle mercanzie restare per via un anno intiero, ed indi cagionare un discapito infinito al mercante, principalmente quando sono elleno merci di stagione.

V'è di più ogni qualvolta si trova uno spaccio vantaggioso delle mercanzie del Settentrione ne' diversi porti in cui approdano nel loro camino, e che non hanno una determinazione prefissa, vendonvisi all'istante; onde viene questo Regno esposto o a mancarne, o a non averne, che li meri avvanzi, e lo scarto delle altre nazioni.

Facendosi al contrario direttamente tra le due Sicilie, e 'l Settentrione il commercio, le merci scambievolmente mandate d'un paese all'altro vi arriverebbero in dirittura, e non soggiacerebbero a tutte le suddette spese più volte duplicate, né al lucro spettando li diversi mercanti, e commissionarj, che le manipolano. Si riceverebbero finalmente queste sane, ed intiere, con mutua soddisfazione degli impresarj di simile commercio, i quali vi troverebbero un beneficio rilevante, ciò che procurerebbe nello stesso tempo a' popoli di questi Regni un vantaggio notabile sì nel maggior smaltimento de' frutti de' loro terreni, come nel provedersi a buon prezzo di molte merci straniere, di cui sono necessitosi.

Lo stabilimento poi d'una Compagnia di commercio in cotesto paese per poco considerabile fosse questa a cagione della ristretta corrispondenza, tra il Settentrione, e le due Sicilie non lascierebbe di produrre sempre un buonissimo effetto riuscendo questa Compagnia, potrebbe col consenso di S.M. abbracciare nell'avvenire altre sorti di commercio, e dilatarsi poi in altri paesi, ad esempio suo insorgerrebbero forse altre Compagnie, e così introdurrebbersi insensibilmente nel genio degli abitanti di questi Regni il gusto, e l'amore del commercio.

Passando poi al modo con cui vien presentata l'impresa di quel commercio, ardiscesi a dire, che pecca in cinque punti principali, e si principierà dall'articolo del progetto esibito il più essenziale, nel quale si legge, che il carico di ritorno della nave, che sarebbe mandata per prova, oltrepasserebbe in valore quattro volte quello che questa condurrebbe, e che si sarebbe perciò nell'obbligo di fare in Amsterdam, o Venezia fundi di corrispondenti.

Si sostiene già affirmativamente, che ogni commercio, nel quale le mercanzie estratte d'un paese non equivagliano appresso a poco a quelle straniere si pretende introdurvi, è un commercio in sé disprezzevole, e nocevole al medesimo paese.

Qual idea dunque dovrebbe formarsi di quel commercio in cui la compra delle mercanzie di ritorno esigerebbe un supplemento in danaro, eccedente del quadruplice il prodotto di quelle d'invio?

Eccetto il commercio dell'Indie Orientali, e della China non se ne scorge nel mondo un altro della specie di quello viene proposto con Amburgo. È vero, che quelli orientali non usando merci d'Europa, fa d'uopo mandar loro del danaro per poter ricavarne le mercanzie preziose, e necessarie che produce il loro paese, ma compransi da questi ad infimissimo prezzo, e tale che ne ricade un profitto indicibile, e molto superiore a quello d'ogni altro commercio.

Vi sarebbe un'altra ragione capace d'indurre a sborsare in danaro contante, o la totalità, o la maggior parte de' fondi necessarij a qualche sorte di commercio, e sarebbe quella di procacciarsi li primi ingredienti preciosi, ed indispensabili, per le più importanti manufatture d'un paese, su' quali rimandandoli appresso in opere lavorate a' forastieri, ricaderebbe un rilevante profitto non godendo simili vantaggi il commercio con Amburgo, non conviene, che per questo rimanghino cotesti Regni privi di loro danaro.

Aggiungesi, che le mercanzie del Settentrione non sono preziose a quel segno, di non poter essere raguagliate con quelle di cotesti Regni, conforme si dimostrerà qua sotto. Se si trattasse di ricavare da Amburgo perle, o diamanti, non si discorrerebbe altrimenti di quello si discorre nel suddetto progetto.

Il secondo punto difettoso ha molta correlazione col precedente, ed è precisamente l'origine di quello. Si propone d'inviare sulla nave nolleggiata piccola quantità di mercanzie, o almeno pochissime delle migliori di questo paese, e più capaci d'equivalere a quelle si pretende estrarre d'Amburgo. Non reca meraviglia il trattare di sei balle di seta? Perché non mandarvene trenta, o quaranta? Che impedisce

d'imbarcare 150 fusti d'oglio in vece di 100, e d'aumentare così il carico di merci, fin a tanto possino elleno, senza eccedere la capacità della nave, pervenire alle somme necessarie per le compre da farsi in Amburgo, e conseguentemente a quelle destinate a tal impresa?

Non si allegherà né la mancanza del danaro, essendo lo stesso l'impiegarlo quivi in mercanzie, e mandarlo in Venezia, o in Amsterdam, né il rischio del mare, giacché correndolo sulle mercanzie di ritorno, si può ugualmente correrlo sulle mercanzie d'invio, oltra che è facilissimo sottrarvisi per mezzo dell'assicurazione.

Il terzo punto vizioso è quello di nolleggiare per fare la prova proposta, una nave inglese, conciosiacosaché, essendosi gl'Inglesi, ed Olandesi impadroniti del traffico tra 'l Settentrione, e l'Italia, facendosi un guadagno indicibile, ed avendo perciò uno speciale interesse a conservarselo, come anche ad impedire che ogn'altra nazione possa spartirlo con essi loro; sarebbero questi capaci di far arenare l'impresa più giudiciosamente concertata; onde si deve avvertire di non partecipare loro in niun modo né il disegno, né l'esecuzione del progetto, da cui debbono anzi esser soli affatto esclusi.

Si potrebbe impiegare a tal commercio delle navi nazionali per preferenza d'ogni altre, se non fossero queste in guerra col Turco, ciò che aumenterebbe troppo il rischio, e le spese d'assicurazione. Onde per il presente non si crede che convenga servirsene, a meno che compiaciasi S.M. far scortare la nave d'un vascello di guerra sino al campo Finisterre, mancando però questa sicurezza, e non trovandosi nazione vicina in pace col Turco, non si presenta altra nave più idonea all'esecuzione della prova mentuata, che una di nazione francese, la quale non avendo presentemente parte alcuna in simile traffico, né ragione per impedirlo, accetterebbe volentieri il servizio di que' mercanti di Napoli le procurassero i modi di fare qualche guadagno; quantunque tuttavia sarebbe sempre a proposito far imbarcare sulla suddetta nave alcuni ufficiali, e piloti di cotesti Regni, acciò imparassero questi la navigazione del Settentrione, e faccesserosi abili a condurvi nell'avvenire essi soli le navi, ed a farvi ogni sorte di commercio senza l'aiuto de' stranieri in modo a sperimentarlo, all'ora che sarà la loro navigazione, o superiore ad ogni insulta de' sudditi del Turco, ed altri nemici, o assicurata da trattati.

Il 4° punto impugnato è la prova intendesi di fare, e perciò si dice che tal commercio non è difficile, né occulto, che questo al contrario è universalmente noto, non men che le mercanzie conviene impiegarvi, ed il lucro che possono elleno procurare, giungendo ancora a quelle notizie generali i lumi particolari di diversi mercanti di Napoli, i quali col mezzo de' vascelli inglesi fanno commercio di mercanzie del Nord. Si verrà ad esser perito abbastanza in simile commercio per imprenderne sin da ora l'apertura per stabilirlo sodamente per sempre, e per non farne una semplice prova conforme si pretende. Comunicerebbero li suddetti mercanti di Napoli tanto più volentieri le proprie cognizioni su questo, che troverebbero essi loro

vantaggio notevole in simile stabilimento per non aver più, se riescisse, a lagnarsi, come fanno oggidì quasi tutti delle spese esorbitanti, e ritardamenti fastidiosi a cui soggiacciono.

Il 5° ed ultimo punto impugnato spetta l'enumerazione fatta nel progetto delle mercanzie, sì d'invio, che di ritorno; ma affine di sfuggire le ripetizioni, si rimette a trattarne quando si farà il dettaglio di quel commercio, e si dirà solo qui, che se ne sono ommesse molte essenziali, e capaci di procurare il maggior beneficio.

Riflettendo ora sul progetto presentato in generale, su quella sorte di spirito vi regna dal principio sino al fine, e su alcune circostanze particolari, che vi si scoprono, è facile d'inferirne, che gli autori di tal progetto attendono al loro solo proprio interesse senza sollecitudine alcuna del vantaggio di cotesti Regni, e del ben pubblico, anzi ne nasce un forte sospetto, e si ha quasi per indubitabilmente da credere, che sono degli Inglesi stessi, i quali hanno fabricata, e suggerita quell'impresa, acciò però d'esser abili a domandare a S.M. delle diminuzioni di dogane sulle mercanzie, fanno comparire alcuni mercanti nazionali, a cui per l'imprestito del nome darebbero qualche piccolo interesse in quel negozio, o forse solamente qualche mediocre regalo; sicché verrebbero i suddetti Inglesi soli ad approfittarvi.

In fatti la prova semplice, che propongono fare in un commercio talmente noto, l'imbarco d'una piccola quantità delle più preziose merci di cotesto paese per introdurvi poi un carico compito di quelle d'Amburgo, col lasciar da parte le simili a quelle trovansi in Inghilterra, tali che sono lo stagno, piombo, ed altri metalli, il supplemento ridicolo di danaro in vece di prevalersi delle merci delle due Sicilie; la scelta d'una nave inglese, e finalmente il termine *Lastri*, particolare a quella nazione confermano abbastanza nella suddetta opinione.

Si ha in oltre da concludere, che doppo un viaggio solo e doppo aver raccolto il notevole lucro sperato, non si mostrerebbero più premurosi dello stabilimento d'una compagnia, dal quale avvalgonsi per estorquere da S.M. le grazie di cui hanno bisogno per fare maggior profitto.

Il mondo è pieno di quella gente, la quale per arrivare al suo intento, vanta, e pretesta il ben pubblico, di cui ella quasi sempre ha poca premura, sicché fa d'uopo conoscere bene i veri agenti di quel progetto, e scoprire il loro unico fine, acciò d'imporre loro in conseguenza delle leggi strette, e condizioni capaci di trattenerli, nel loro dovere, ed obbligo.

Altrimenti se venissero concesse loro troppo facilmente le loro richieste, e senza aver prima prese tutte le precauzioni, e misure convenevoli in tal caso, potrebbe succedere che goderebbero questi soli tutto il beneficio di quel commercio senza vantaggio effettivo per lo Stato, anzi con sommo danno per l'Errario Regio, e col dispiacere ancora d'esser stato deluso da forastieri.

Si sono qua sopra dimostrati, quanto è stato possibile li difetti dell'esecuzione del progetto presentato, rimane a trattare presentemente del dettaglio di quel commercio, e si principerà dalle mercanzie da estrarsi d'Amburgo.

Vi si è parlato de' bulgari di Moscovia solamente, e vi si è scordato delle cuoia di bue senza concia, e con concia, le quali vi sono abbondanti, et a dolce prezzo.

Vi si discorre di tavole, e legnami, senza far attenzione al gran volume, e poco valore di quella merce, della quale non si puol ideare di fare traffico con paesi sì remoti; onde si deve ridursi alla compra sola d'alcuni alberi di vascelli, ed in caso ancora, che ve ne sia quivi scarsezza, ed urgente bisogno con impossibilità di procacciarsene da lidi più vicini, essendo tuttavia nel Settentrione più comuni, e men care, che in ogni altro paese le legna di costruzione, converrebbe più tosto comprarvi delle navi fabricate, o farvene fabricare conforme vien praticato da quasi tutte le compagnie di commercio, ed altri famosi negozianti dell'Europa.

Vi si sono al contrario ommesse le mercanzie più preziose, e quelle precisamente che sono di minor impaccio in una nave per poter esservi imbarcate a guisa d'arena per allestarla, e sono queste il piombo, il rame, e lo stagno, sono però queste di molto consumo qui, e principalmente il piombo, atteso l'uso, che se ne fa in varj modi. La ragione per la quale non se ne discorre nel progetto, sarà forse perché se ne trova in Inghilterra, d'onde vogliono più tosto estrarlo.

Vi si è tralasciato il lino, che puol comprarsi in Amburgo in tre differenti specie. La prima è in seme, che si ricava da Riga, il quale germoglia sì abbondantemente, produce lino sì grande, e sì buono, che un barile del prezzo di nove a dieci ducati, ne rende tal volta più di docento in lino brutto, e non sarebbe forse di poco utile il tentare d'introdurre la semenza in cotesti Regni.

La 2^a è il lino pettinato, il quale è fino come la stessa seta. La terza è il lino filato, che vi corrisponde in finezza, essendo questo paese provveduto di simili sorti di lino si riescirebbe forsì a fabricarvi delle tele più sottili di quelle tessonvisi oggidì. Insomma di qualsisia maniera convenga procurarsi tal merce, il traffico ne sarà sempre vantaggioso.

Si sono ancora ommesse nel progetto altre mercanzie del Settentrione, delle quali si potrebbe fare traffico con Amburgo, ma non essendo queste importanti, e non pretendendosi in oltre enumerarle tutte, non vi si diffunderà di vantaggio, e si passerà a quelle delle due Sicilie, che potrebbero portarvisi.

Quantunque non si possa dire, che nel progetto presentato si siano ommesse le sete, la quantità tuttavia di cui si tratta, è sì piccola, che si è l'istesso quasi, come non se ne fosse discorso. In fatti in vece di sei balle di sete, non si crede che sia troppo mandarne quaranta, le quali a 450 docati l'una, che potrebbero costare al più non ascenderebbero mai che a docati 18 milla.

In vece di 100 fusti d'oglio converrebbe caricarne 150 almeno, le quali stimandosi al più alto prezzo non costerebbero qui più di docati 60 l'uno, ed assieme docati 9 milla.

Non si è mentuata la manna, il riso, il sugo di regalizia de' quali si dovrebbe mandare qualche quantità.

Nulla si è detto delle droghe di Levante, le quali benché non cresciute in questo

paese, potrebbero fare una parte non mediocre del commercio col Settentrione avendosi la cura di provvedersene qui a tal effetto.

Le suddette mercanzie farebbero colle frute secche, ed altre minute mercanzie riferite nel progetto il caricamento della nave, col riserbarvi tuttavia luogo per le due sorti di merci seguenti.

La prima è il sapone di cui si fa nel Settentrione massimo spaccio, è vero che se ne fabbrica qui poco del bianco colà usato principalmente, ma si dovrebbe attendere a stabilirne in questo Regno delle fabbriche, ciò che riescirebbe tanto più facilmente, che vi è oglio abbastanza, e che si puol procacciarsi da Valenza in Spagna la soda bisognevole per fabbricarlo; sarebbe dunque convenevole di mandare cinquanta cantari almeno in Amburgo.

La seconda è l'acquavita, la quale di tutte le mercanzie, che possono portarsi nel Settentrione, è quella di maggior rilievo, e della quale si deve sperare il maggior lucro, benché paia strano al presente annotamento il discorrere della fabbrica dell'acquavita, e de' modi d'esitarla dal Regno, nulla di meno è questa mercanzia sì importante nel commercio proposto, e possono gli abitanti di cotesto paese ricavarne tanto beneficio, che non si crede esser indiscreto di trattare a fondo questo particolare.

Si ha prima di sapere che li vini più gustosi, più saporiti, e più squisiti non sono buoni per fare l'acquavita, e che se si volesse farne se ne caverebbe poca quantità d'acquavita, ed ancora sarebbe quella d'infima qualità, che al contrario li vini più acerbi, e più aspri sono quelli da cui s'estrae la migliore acquavita, e in più quantità, vi si possono anche impiegare i vini torbidi, e guasti, purché tuttavia non siano totalmente agri; benché vi siano in questo paese de' vini a tre docati la botte, e che ve ne siano pure de' buoni a sette o otto docati, non si allontanerà dalla ragione, e doverosa proporzione coll'apprezzare a cinque docati la botte quelli da distillarsi, e su questo si farà il conto seguente.

Bastano per cavare una botte d'acquavita purificata sette botti di vino vigoroso, le quali costerebbero docati trenta cinque, a cui giungendo ducati cinque per la legna, e le altre spese della fabbrica, arriverà a costare in tutto ducati quaranta la suddetta botte d'acquavita, la quale conterrà però sessanta velte, ciascuna delle quali si venderà per certo in Amburgo più di dodeci carlini; sicché produrrà la botte ducati settanta due, e conseguentemente 80% di profitto.

Si osserva che puol conservarsi l'acquavita molti anni, onde si dovrà applicarvi si nell'annate, in cui sarà il vino più abbondante, ed a più infimo prezzo. Quando però viene questa ad essere troppo vecchia, o a patire dal freddo perde il suo vigore in modo a non soffrire la prova, senza che perciò sia di peggiore qualità non essendo effettivamente scemata di forza, ma rimanendo solamente concentrato il suo fuoco di maniera a non oprar più su tutta l'ampiezza della botte. Per essere in istato di rimediare in ogni bisogno a tal difetto, fa duopo esser sempre provveduto di spirito di vino; col quale si possa ranimarla. Non si ha da ideare che questo sia una spesa con-

siderabile, poich  non coster  lo spirito di vino pi  del doppio dell'acquavita, e che una botte di quello   sufficiente per ravvivare cento botti e pi  di questa.

Dal sopradetto   facile di concludere, che il commercio dell'acquavita con Amburgo sarebbe infinitamente vantaggioso, e che converrebbe sempre mandarvene dal principio venti, o trenta botti, anzi tutta la quantit  possibile, su questo per  faransi due obbiezioni forse; la prima, che non troveransi quivi degli artisti troppo periti nella fabbrica dell'acquavita perfetta, e tale che vien richiesta nel Settentrione, e dello spirito di vino, a che si risponde, che tali artisti non sono scarsi, n  carestosi ne' paesi stranieri, da dove possono facilmente estrarsi tanto pi  che piccolo numero di questi basta per distillare molta quantit  d'acquavita nel corso d'un anno.

La seconda spetter  l'arrendamento, o sia ius proibendi di S.M. intorno al quale si dice, che non deve egli impedire la fabbrica, n  l'estrazione dell'acquavita, essendo ben facile conciliare l'uno coll'altro conforme si pratica negli altri paesi dove l'esercizio di simile ius non impedisce niuno di distillare i proprij vini, e di farne ogni sorte di traffico col forastiere colla medesima facilit , che delle loro altre merci. Se compiacesse S.M. procurare a' suoi sudditi simile vantaggio ne ricaverebbero questi un utile indicibile, non cagione del solo commercio d'Amburgo ma anche di quello d'Inghilterra, e d'Olanda, in cui potrebbe farsene ancora massimo smaltimento, essendovi tal merce non men che in Amburgo la pi  richiesta, e preziosa che possa portarvisi.

Si troverebbero poi modi si certi di conservare li diritti di S.M. che non solo nulla perderebbe nel concedere la facolt  di fabbricare, ed estrarre dal Regno delle acquevite, ma che ne ricaverebbe ancora notabile beneficio a cagione delle nuove tratte, che ricaderebbe nell'Erario Regio. Questi modi esibiransi per  dall'ora, che rimarr  S.M. servita d'usarne, ed alla sua piena soddisfazione.

Spiegando presentemente quanta sia la capacit  di 70 lastri riferiti nel progetto presentato, si dir  che corrisponde questa a 1 528 cantari di 100 rottoli di questo paese l'uno. Facendo poi il conto delle mercanzie qua sopra dette da imbarcarsi sulla nave di 70 lastri gli autori di quel progetto replicheranno con ragione, che non potranno tutte le suddette mercanzie capire in una si piccola nave per l'obbligo in cui si   di lasciarne quasi il terzo per l'impaccio de' viveri, ed utensigli di questa. Importasi lor silenzio in due maniere. La prima col proporre loro di nolleggiare una nave di maggior ampiezza. La seconda coll'obbligarli a lasciare le mercanzie di minor valore per sostituirsi delle pi  preziose e capaci equivalere a quelle da estrarsi d'Amburgo.

Finiscisi il dettaglio del commercio d'Amburgo con osservare che tra le diverse merci, che possono mandarvisi non ve ne sono alcune dell'importanza dell'acquavita, dell'oglio, del sapone, del buon vino, e della seta, le quattro prime sopra tutto vi sono di tanto consumo che non si ha mai da temere d'introdurvene troppa quantit , anzi ardiscesi assicurare, che se arrivassero in Amburgo nello stesso

giorno dieci navi cariche di simili merci, se ne troverebbe la vendita il giorno seguente.

Rimane a proporre le condizioni da imporzi agli agenti del progetto presentato, acciò venghino questi astretti ad imprendere quel commercio colle precauzioni requisite ed a farlo di maniera, che cotesti Regni approfittarvi, quanto sarà possibile, e che li stessi agenti non possino abusare de' privilegi, e delle grazie verrebbero concesse loro da S.M.

La prima condizione sarebbe di non mandare assolutamente alcun danaro in Amburgo, anzi di ridurre al pari lo scambio mutuo delle mercanzie.

La seconda di proibire loro sotto pena ad arbitrio di S.M. di sbarcare, o vendere sì nell'andare, come nel ritorno mercanzia alcuna di lor carico, ne' lidi dove potrebbero essere obbligati d'approdare nel corso di loro viaggio, se non per provvedere a risarcimento di nave, o compra di viveri, e sino alla concorrenza solamente del loro bisogno.

Per l'esecuzione de' suddetti due articoli darebbero sicurtà civile valevole in Napoli.

La 3^a sarebbero obbligati di somministrare alla Giunta di Commercio una polizza delle mercanzie d'invio col prezzo della compra di Napoli, e della vendita in Amburgo separatamente per ciascuna specie di merci, acciò si conosca il lucro fatto su ciascheduna di queste per prevalersene nell'avvenire.

La 4^a di proibire agli interessati nell'impresa di caricare sulle navi per proprio conto alcun involto di merci, a pena di confiscazione a beneficio della società, non solo di quel volto proibito, ma ancora di tutta quella porzione avranno in questo negozio. Sarebbe similmente proibito sulle medesime pene, e perdita di soldo a tutti gli ufficiali, e marinari delle navi di portare alcuna mercanzia, fuor di quella verrà loro concessa da patti contrattati colla società.

La 5^a di vietare agli agenti del progetto d'introdurre in cotesti Regni le mercanzie che verrebbero loro proibite a cagione del discapito, che potrebbero portare a quelle di loro crescita sotto pena di confiscazione, ed altra ad arbitrio di S.M.; vice versa non potrebbero estrarre quelle di cui l'esito ne procurasse una carezza dannosa a' popoli.

La 6^a sarebbero obbligati d'imbarcare sulle lor navi degli ufficiali, e marinari nazionali per imparare loro la navigazione, e 'l traffico del Settentrione, come anche di prendere de' fanciulli consegnati loro da' direttori degl'ospedali, per farne de' mozzi.

La 7^a di non poter impadronirsi delle mercanzie di ritorno, né venderle in minuto, ma bensì in una vendita pubblica da farsi a tal effetto coll'obbligo ancora di lasciarne il prodotto per armare una, o due altre navi, e di continuare il medesimo commercio in forma di compagnia senza levarne li fundi, sin a tanto sieno sufficienti al mantenimento di quattro navi sempre naviganti da Amburgo a Napoli, avendo all'ora questi la facoltà di disporre dell'eccedente al loro beneplacito.

Per potere tuttavia questi soddisfare a' patti, che avrebbero contrattati, ed al pagamento de' frutti del danaro che avrebbero forse preso in prestito per impiegarlo in simile impresa, come ancora per assegnar loro dal principio l'utile dovuto alla loro fatica goderebbero vinti per % del prodotto della vendita di mercanzie di ritorno.

Vi sarebbero ancora molte leggi ad imporsi agli agenti di quel progetto, ma basta per ora aver enumerate le principali, giach  se avesse l'effetto suo il suddetto progetto avrebbersi da fare a posta un regolamento non solo sulle mercanzie, che avrebbero da trafficare, ma ancora sulla loro particolare amministrazione.

Non si ha pi  da trattare, che dell'aumentazione di dogane richiesta dagli agenti del progetto sulle mercanzie del Settentrione, verrebbero qua portate per la via d'Inghilterra, Olanda, Genova, Livorno, o altri porti stranieri e della diminuzione al contrario domandata, su quelle condurrebbero le navi de' suddetti impresarij, come anche su quelle estrarebbero dal Regno per mandarle in Amburgo.

Si dice intorno all'aumentazione, che sarebbe questa veramente giovevole al buon successo di quel commercio, ma che spettando in qualche sorte il commercio, e la navigazione delle potenze straniere puol S.M. sola provedervi, e perci  vien supplita di procurare tal vantaggio.

In quanto alla diminuzione delle dogane sulle mercanzie d'Amburgo portate qua sulle navi degli agenti del progetto, procurerebbero questi coll'aprire quel nuovo commercio tanto beneficio a cotesti Regni, che meriterebbero veramente de' privilegi ed esenzioni di dogane, tanto pi  che non vi   modo pi  capace di determinarli a tal impresa oltre che se ne rifarebbe S.M. sull'aumentazione suddetta.

Milita la stessa ragione per quelle mercanzie verrebbero estratte da questo paese per inviare in Amburgo col supplicare ancora S.M. (in caso non giudicasse a proposito di favorirli d'una esenzione piena, e totale di dogane su tutte le merci da loro trafficate) di concederla almeno sulle mercanzie d'invio, e di riserbare li diritti che compiacerassi riscuotere su quelle sole di ritorno, ci  che produrrebbe due buoni effetti. Il primo sarebbe di facilitare maggiormente l'estrazione delle merci di questi Regni. Il secondo di lasciare intiere le somme destinate a tal commercio senza scemarle da quanto verrebbe pagato per le suddette dogane; onde rimarrebbero pi  considerabili li fundi da impiegarsi a simile impresa la quale indi ne aumenterebbe, e procurerebbe un beneficio corrispondente.

Sulle rendite finanziarie e le forze di terra del Regno di Napoli, e sulle ragioni per cui Nobiltà e Popolo, *sempre disuniti, presentemente concordano nella eguale avversione contro l'oppressore Santisteban.*

| F | G | **sicurezza, tassazione / baronaggio, consenso, difesa, erario, popolo**

[1738/08 pre] Anonimo

Vera relazione delle rendite annue del Regno di Napoli
 computate dal 1^{mo} gennajo 1736 fino al 1^{mo} gennajo 1737

	Scudi di Regno
Terra di Lavoro	141 529
Contado di Molise	41 271
Principato Citra	75 996
Principato Ultra	50 892
Capitanata	63 078
Basilicata	106 287
Bari	181 070
Otranto	187 785
Calabria Citra	178 786
Calabria Ultra	206 629
Appruzzo Citra	87 445
Appruzzo Ultra	195 371
Regia Dogana di Foggia	290 117
Doganelle delle pecore in Appruzzo	17 754
Fida di quattro Provincie soggette all'allistamento d'Animali grossi	60 700
Stucchi, e Poste d'Atri	18 700
Dote della Reggia Casamenta	301 574
Rendamento del Tabacco	275 050
Rendamento del Proto Medicato	18 380
Polvere Pardiglia	17 100
Sete di Terra di Lavoro	6 820
Bagliva, Granetaria della Reggia Silla di Cosenza	5 892
Neviere di Calabria	
Pece bianche e nere della Regia Silla	in tutto 26 561
Diritti di Travi e Tavole della Regia Silla ed altre piccole imposizioni	
Ferriere di Stillo	6 200
Arrendamento delli Reggi Presidij di Toscana	40 175
Stato di Piombino	25 330

Arrendamenti, che furono del Seren.mo Elettor Palatino	3 200
Real Piazza di Puglia	in tutto 5 000
Stampa d'avvisi	
Donativi delle Imposizioni di Salerno	18 168
Grazie ottanta due a titolo di Sale	337 600
Carnami tre ad oncia	69 640
Ducato a Salma d'Oglio	72 331
Giochi proibiti	7 760
Gioco della Beneficiata	206 100
Nuovo Sugello delle Reggie Delegazioni	52 549
Tratte di Vino	7 165
Tratte di Zuccherarie	5 446
Tratte di Legnami sciolti dal Principato Citra	3 500
Tratte di Vino e d'Aceto con altre piccole imposizioni	8 441
Tratte di Salumi	3 547
Tratte Sciolte	2 547
Tratte di Grano ed Orgio	69 315
Reggio Cedolario	15 569
Rilievi e Quindemij	in tutto 30 700
Significatorie	
Translazioni di Contrabanni	in tutto 67 000
Frutto d'Uffizij	
Robbe vecchie dell'Arsenale ed altre piccole rendite di tal sorte	4 670
Proventi, e Translazioni di pene criminali in tutto il Regno, Proventi di Capitania- to della Grassa e Proventi del Tribunale di Campagna	in tutto 67 000
Tinta della Seta nera	
Effetti Straordinarii	140 940
	Summa totale 3 796 686
	Trois millions 796 mille 686 scudis

Sua Maestà il Re Don Carlo ha dimandato di tratto in tratto de' Doni gratuiti del Baronaggio, come apunto è seguito, quando restò in possesso del Regno, ed in presente nell'occasione del matrimonio.

Tutte le gravezze, e Doni gratuiti sono riscossi con maggior esattezza, che sotto il Governo Imperiale, ma senza violenze; e questo è la sola ragione, che le Rendite Reali sono aumentate di molti centinaia di migliaia di scudi, senza l'imposizione d'un solo carlino davantaggio che nel passato Governo. Resta nel Regno per un milione, e seicento mila scudi, che andavano ogn'anno a Vienna tanto per le mercedi assegnate ai Spagnoli del Partito dell'Imperadore Carlo, che per il Borsiglio di Sua Maestà, e per le cariche di quei Ministri, che risiedevano alla Corte Imperiale e per

altri assegnamenti. Una tale condotta dovrebbe far essere contenta la Nobiltà, ed il Popolo; ma al contrario tutti sono infinitamente scontenti; e per vedere oppresso il proprio Re a segno di non lasciarlo parlar a' sudditi, e per la maniera superba, con cui vengono trattati dal Conte di S. Stefano, il che potrebbe alla fine tirar seco delle pessime conseguenze.

Una certa riprova della situazione degli animi del Regno di Napoli si è, che per la sagacità e Politica del Dominio Spagnuolo, gl'animi della Nobiltà, e del Popolo sono stati sempre disuniti, e si può dire opposti. Presentemente la Nobiltà, che vede il Popolo oppresso ne ha sommo dolore; ed il Popolo vede di mal occhio, che la Nobiltà sij sprezzata al segno ch'ella è; onde senza essersi uniformità di Genio tra la Nobiltà, ed il Popolo, per naturale istinto presentemente concordano nella eguale avversione contro l'Autore del dispreggio e dell'oppressione.

Le rendite del Regno di Sicilia ascendono a circa un milione d'imposizioni messe sopra le Città, e precisamente sopra quella di Palermo; sopra gli Ecclesiastici, sopra i Titoli, e Baroni, sopra gli Negozianti di Messina, sopra gli Postieri, e Cambisti, ed una gran parte sopra l'Università.

Le forze di terra del Re delle due Sicilie consistono all'incirca in 52mila uomini divisi la maggior parte nel Regno di Napoli; buona parte nel Regno di Sicilia, ed il resto nelli Presidij delle Piazze della Toscana. Le migliori sono dodici battaglioni di Svizzeri, l'infanteria vallona donata dal Re Filippo al Re suo Figlio con due reggimenti di cavalleria, e qualche battaglione di truppe vallone, e gli battaglioni del reggimento vecchio di Sicilia; il resto tutto non è di gran valore perché composto di vagabondi, e disertori.

4

Su come un trattato di pace e di commercio con l'Impero ottomano, da negoziare in segreto per non provocare la *jalousie des puissances*, scuoterebbe le due Sicilie e la Spagna dalla *paresse* indotta dal malgoverno asburgico e le arricchirebbe grazie all'esportazione delle loro produzioni attuali e potenziali, soppiantando così il fragile *commerce d'industrie* dell'Inghilterra e dell'Olanda.
| A | C | I | circolazione / export, marineria, moneta, navigazione, risorse, trattati \
Francia, Impero ottomano, Inghilterra, Levante, Messina, Olanda, Sicilia, Spagna \\
coloniali, lanerie, seterie, tabacco, zucchero

[1738/11/10 pre] [Claude-Alexandre conte di Bonneval]

Mémoire au sujet du Commerce des Royaumes d'Espagne et de deux Siciles

Il est inutile de représenter les grands avantages que retirent les Souverains et les Sujets du commerce; la facilité que les Peuples trouvent à vendre les danrées et

les marchandises superflues que leur industrie ou leurs récoltes abondantes leurs produisent, mettent les uns en état de payer les plus grosses taxes, augmentent les Douanes, et enrichissent le Monarque, sans ruiner les Sujets: au contraire dans les Pays où le commerce est médiocre et mal réglé, les Sujets sont pauvres et les Étrangers en ont tout le profit, de sorte que les moindres impôts ruinent les Peuples, et détruisent l'agriculture, les arts, et les métiers, au grand étonnement quelque fois des Princes et de leur Ministres, qui ne peuvent comprendre qu'ayant un Pays très abondant, soumis à leurs loix, ils n'en peuvent retirer la moitié autant des revenus, que tirent de leurs États d'autres Princes, quoi qu'ils manquent ches eux de la plupart des choses qui peuvent seules contribuer et établir un commerce florissant.

Les deux Siciles et l'Espagne sont les Royaumes de l'Europe où les danrées les plus fondamentales du commerce et les plus essentielles sont les plus abondantes, et dans les siècles passés qu'ils dépendoient de la Maison d'Autriche, c'étoit aussi les Pays où l'avantage du Souverain et la prospérité des Sujets ont été les plus négligés.

On peut distinguer les Pays de commerce de trois façons, les uns en Pays de commerce d'industrie, tels que sont la Hollande et l'Angleterre, qui n'ont presque rien ches eux de ce qui le soutient; les seconds qui ont ches eux presque toutes les productions nécessaires au commerce, et qui y joignent l'industrie, tels que la France qui ne cesse de l'augmenter par une sage administration et un bon Gouvernement, et les troisièmes en Pays de Paresse, qui malgré l'abondance de toutes les choses qui pourroient procurer la richesse des Rois et des Sujets, en laissent tout le profit aux Étrangers, et c'est la situation où sont depuis long tems, les Royaumes d'Espagne et des deux Siciles.

Ceux qui n'ont qu'un commerce d'industrie peuvent le perdre fort facilement, car suposons que quelqu'autre Nation trouve le secret de dérober des arbres de canelle dans l'isle de Ceilan, et quelqu'autres arbres de cloux de gerofle et de noix muscade, dans des Moluques¹ pour les transplanter dans les Isles Philippines ou de Bourbon qui sont à la France et à l'Espagne, pour de là les transplanter en Amérique ou ailleurs dans des climats et terrains convenables, il est certain que la Compagnie des Indes Hollandoises qui est le principal soutien de cette République, tombera en ruine et toutes ses richesses s'évanouiront, surtout si l'on transporte encore les poivres hors des Indes, pour les cultiver dans l'Amérique Espagnole ou Française; ce qui est d'autant plus facile que le feu Prince de la Catolica en avoit pour son seul plaisir cultivé en Sicile vers Demotica, où il est venus de toute perfection, il m'en a fait goûter à Palerme. D'autre part si l'Espagne et les deux Siciles, au lieu de vendre leurs soyes et leurs laines à l'Angleterre, établis-

¹ Ces trois sortes d'arbres multiplient si prodigieusement qu'on est obligés d'entretenir toute l'année des ouvriers qui conservent les chemins contre les rejettons qu'ils poussent sous terre, et qui les rendroient bientôt impraticables.

soient peu à peu asses de fabriques, pour employer en draps et en étoffes l'une et l'autre danrée, et par conséquent avoir asses de manufactures dans leurs provinces, pour en déffendre la sortie à moins qu'elles ne fussent ouvrées, comme les Anglois déffendent aujourd'huy des laines d'Angleterre, il n'y a pas de doute que la Grande Bretagne seroit ruinée, et que toute sa richesse qui rend son Peuple si vain, passeroit aux Rois d'Espagne et de Sicile et à leurs sujets; surtout si par des traittés avec la Porte Ottomane, ils s'ouvroyent le seul passage qu'il y aye pour la vente de leurs draps, et de leurs étoffes de soye en telle quantité qu'ils en pourroyent faire, et qui passeroient de la Turquie ches les Perses et les Grands Tartares, en Arabie et jusques dans l'Abissinie, où vont aujourd'huy les marchandises angloises, hollandoises, et françoises. De ceci je conclus que les Hollandois, et Anglois, qui n'ont qu'un commerce d'industrie, ne conserveront leurs richesses, et leurs Puissances Maritimes si redoutables aujourd'hui, qu'autant de tems qu'il plaira à leur Majesté Catholique et Sicilienne, n'y ayant aucun doute que la navigation des Espagnols et des Siciliens s'augmenteroit aussi à mesure de leurs besoins pour les transports de leurs marchandises, et comme les armées navales ne se peuvent augmenter et maintenir, qu'à proportion du commerce maritime, on doit être certain que deux Puissances, qui ont ches elles sans rien acheter des Étrangers, les effets fondamentaux d'un commerce prodigieux, surpasseront de bien loin en peu de tems, par mer et par terre, tout ce que l'on voit de richesse et de puissance aujourd'hui en Hollande et en Angleterre. Je ne parle point ici des richesses des Indes Occidentales, ni du bois de campêche, de la cochenille &^a ceci ne regarde que l'Espagne.

Les moyens assurés de multiplier les Sujets dans un État, sont d'y faire fleurir l'agriculture, les manufactures et le commerce; tous les Peuples courent s'établir là où il y a à gagner. La Savoye et la Suisse Catholique qui surabondent d'habitans en fourniroyent ainsi que tous les autres Pays d'Italie à l'Espagne et à la Sicile, et les ouvriers y viendroyent de toutes parts, le gain joint à la beauté du climat de ces deux Royaumes y attireroient une infinité de gens si l'on n'y craignoit l'inquisition.

La première chose par où l'Espagne et les deux Siciles devroyent commencer, ce seroit de s'ouvrir par quelque traitté d'amitié et de commerce avec la Porte Ottomane un accès libre dans toutes les échelles du Levant, ce qui est très praticable à présent que l'état du commerce et des manufactures de ces Royaumes, ne donnent point encore de jalousie aux Puissances qui sont en possession du trafic dans les États du Grand Seigneur: ceci demande un secret impénétrable, parceque si la France, l'Angleterre, et la Hollande, avoyent connoissance d'un si beau, si grand, et si utile projet, elles s'uniroient pour le traverser, elles n'épargneroient ni peine ni dépenses à la Porte pour le rompre et le faire échouer, en rendant inutiles toutes les mesures qu'on pourroit prendre à l'avenir.

L'auteur de ce Mémoire sçait à rien pouvoir douter que lors qu'il forma un

projet sur cette même affaire pour qu'il fut communiqué aux cours de Madrid et de Naples par le Prince Joseph Rakotzi, s'étant servi d'un secrétaire du Père le Prince François mort à Rodosto, cet homme quoique l'on lui eut fortement recommandé le secret, alla d'abord en informer l'Ambassadeur de France, le quel en prit une très forte allarme, et celui ci feignant dans ses dépêches que cette ouverture du commerce de l'Espagne avec la Porte lui avoit été suggérée par quelque Ministre du Sultan, il s'offrit de si employer dans le seul dessin de renverser à coup sur, un projet qui le faisoit trembler pour le commerce de Marseille, et il craignoit surtout que les Siciliens, et les Napolitains ne vinsent à faire de nouveau ce qu'on appelle en Turquie la caravane maritime, comme ils la faisoient du tems que l'Empereur étoit en paix avec la Porte, et possédoit ces deux Royaumes, alors les Napolitains et les Siciliens faisoient par préférence le transport des Turcs d'un port à l'autre, moitié à meilleur marché que les François, ils avoyent un grand nombre de leurs tartannes qui navigeoient avec peu de gens, et ils étoient parvenus à ruiner la caravane des François, qui est la navigation la plus profitable qu'ils fassent en Levant. De plus les Siciliens avoyent un commerce établis dans les États du Grand Seigneur qui pouvoit s'augmenter, ils y debitoient quantité d'étoffes de soye, et prenoient pour retour des cuirs, des cires, des laines, poils de chèvre filés et en laine, poils de chameaux, cordouans, caffè &^a, ainsi bien loin que l'Ambassadeur de France eut intention de favoriser le traité de commerce de l'Espagne et des deux Siciles avec la Porte, il prévint les Ministres Turcs, en leur disant que les Espagnols etoient les plus grands ennemis qu'ils eussent, que s'ils demandoient un traité de commerce qu'il ne falloir pas le leur accorder, puisque leur intention étoit moins d'établir un commerce en Turquie, que d'épier ce qui si passoit, et en connoître le Pays, et la navigation pour favoriser les ennemis du Sultan. Les propres Ministres de la Porte en ayant parlé à l'auteur de ce Mémoire pour sçavoir son sentiment, il leur répondit simplement en riant, que les craintes que l'Ambassadeur vouloit leur donner sur la Maison françoise d'Espagne, etoient fort mal fondées, et chimériques, mais qu'il craignoit qu'un aussi gros Marchand ne vint établir une boutique auprès de la sienne ce qui tourna toute sa négociation en ridicule.

Celui qui a fait ce mémoire et dressé le premier projet envoyé par le Prince Joseph Rakotzi, vit que ce Prince étoit un franc animal, servi par des fripons, il cessa de parler de cette affaire, d'autant plus qu'il apprit que cet Ambassadeur s'étoit entièrement emparé de cette négociation par un mensonge en écrivant à sa Cour, et peut être en Espagne que ce qu'il avoit appris par le dit Secrétaire du Prince Rakotzi, étoit une ouverture faite par quelque Ministre de la Porte ce qui étoit faux.

Sur ce qui suit ici on fera telle réflexion qu'on voudra. En Angleterre on a estimé à vingt cinq pour cent le profit qui revient à la Nation en faisant le transport des marchandises avec les vaisseaux anglois, d'où l'on peut juger quel profit tireroient

les Napolitains, et les Siciliens de ce qu'on nomme en Levant la caravanne par mer: du tems qu'ils étoient à l'Empereur, ils y employoient près de quatre cent bâtimens, l'un avec l'autre cela occupoit quatre mille Matelots, outre grand nombre de sujets qui subsistoient par ce moyen, et les sommes considérables que cela faisoit entrer dans les deux Royaumes; on doit regarder cette sorte de navigation comme une excellente école pour former des Pilottes habiles, et de bons Mariniers propres à servir au besoin très utilement l'État. Il y avoit encore un presque aussi grand nombre de petits bâtimens qui faisoient le commerce du Levant dans les autres ports de la Méditerranée, ce qui peu à peu auroit monté de soy même à une très grande augmentation: c'étoit donc du tems des Allemans environ huit cent bâtimens qu'il y avoit dans les deux Siciles; qu'on fasse le compte combien cela y faisoit vivre d'ouvriers de toutes sortes? À combien montoient les provisions des vivres et autres munitions pour tous ces bâtimens? Les marchandises qu'ils transportoient des deux États aux Étrangers, et les marchandises de retour, d'ailleurs les caravannes d'un port des Turcs à l'autre, cela est immense! Et pourtant ce commerce étoit à peine commencé. Les François et les Anglois s'en allarmoyent déjà, et un jour que Milord Kinnoull Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople dinoit ches l'auteur de ce Mémoire, où il venoit souvent; si cette navigation des Siciliens et Napolitains continue dit l'Ambassadeur, et que l'Empereur n'i mette pas ordre, l'Angleterre sera obligée de si opposer par la force, et comme l'hôte n'aimoit pas la Cour de Vienne, il lui répondit en riant que les Anglois feroient fort bien.

On ajoutera ici que l'Espagne et les deux Siciles ont presque dans leurs trois Royaumes les mêmes fonds de commerce, mais comme les Siciles n'ont point d'Isles en Amérique, Sa Majesté le Roy don Carlos, peut outre les draps et les étoffes de soye, faire cultiver dans tous ses États du tabac et des cannes de sucre en abondance, en encourageant ceux qui les cultiveront.

Il est à considérer que si la seule Isle de la Martinique en Amérique, qui n'a que dix lieues de long, et est en partie inculte accause de ses montagnes, en produit presque asses pour les besoins de la France, quelle grande quantité n'en retireroit on pas de toute la Calabre, des Pays d'Otrante, de Tarante, de Cortona, et de la pointe depuis Regio, jusques au Cap de Spartivento, ce dernier espace seul étant de soixante mille d'Italie qui sont vingt lieues, et où les cannes de sucre viennent parfaitement bien; je ne parle pas de la Sicile où elles croissent partout.

Les François, les Anglois, les Hollandois, et les Vénitiens portent une quantité de sucre prodigieuse en Levant, il vient de l'Amérique, il a déjà payé de grands droits, celui des deux Siciles seroit à beaucoup meilleur marché, et ce seul capital seroit capable d'enrichir ces deux États, mais il ne faudroit rien épargner pour avoir de bonnes raffineries, les Turcs aimant le sucre très blanc, et fort dur, quoiqu'ils employent aussi beaucoup de cassonnade blanche dans leurs confitures; la cassonnade est du sucre en poudre.

Un autre article de très grande conséquence c'est le tabac, la France tiroit un profit fort considérable de celui qu'on cultivoit à Clairac en Gascogne et aux environs; les propriétaires des fonds payoient une certaine somme par mesure de terre à tabac au Roy et ils étoient obligés de vendre tout celui qu'ils recueilloient aux Fermiers Généraux, ou Apaltateurs qui y gagnoient beaucoup, car il étoit si bon et si agréable, qu'il se vendoit deux pistoles d'Espagne la livre dans les Pays Étrangers, et un Luis d'or à Paris, mais les Colonies de l'Amérique ayant représentés à la Cour de France, que ces tabacs françois ruinoient leurs plantations, le Duc d'Orleans Régent les fit arracher, au grand dommage de la France et des Fermiers Généraux qui s'i opposerent vainement.

C'est une grande dispute parmi les Politiques si les Colonies d'Amérique sont aussi profitables, qu'elles sont pernicieuses par le dépeuplement. Je crois que les Royaumes de Naple et de Sicile pouvant cultiver ches eux la plupart des choses qui viennent des deux Indes en Europe, vaudroyent plus que les Indes, si par de bons réglemens on les poussoit jusqu'à leur entière valeur dans l'agriculture et le commerce.

Le Roy des deux Siciles ne possède rien en Amérique, et si il protège aux mêmes conditions que Louis le Grand, les plantations de tabac dans ses deux Royaumes, non seulement ses Sujets le vendront à toute l'Italie, mais même dans toute l'Asie mineure où l'on n'en cultive point, et dans presque tout le Levant, ce qui joint aux sucres lui produira des sommes immenses, si l'on établit de bonnes raffineries à sucre dans les États de Sa Majesté Sicilienne.

Le papier qui vient des Pays Chrétiens en Turquie va à des sommes immenses, on n'i en consume pas d'autre, on peut établir des papeteries dans les deux Royaumes, les vieilles toiles n'i manquant pas.

Il est à remarquer que les Anglois ont fait planter en Angleterre de l'indigo qui vient des Indes, et il a parfaitement reussis dans ce Pays froid, d'où l'on doit conclure qu'il viendrait encore mieux et bien meilleur, et d'un plus beau bleu, sous le ciel de Sicile et de Naple, les Turcs en font une très grande consommation.

Le suc de limon pour les teinturiers sera un autre chef de commerce, quand on en aura fait connoître le bon usage aux Turcs. Les bleds de Sicile et de Naple, et leurs eaux de vie, les huiles et les savons que les Pays du Nort y viendroyent acheter, et qui pourroyent avoir encore un débouché en Levant, démontrent que toutes les productions des Royaumes de Naple et de Sicile, qui sont les plus beaux Pays du Monde, trouveroyent un débit universel, et seroyent bien mieux à la portée de toute l'Europe, pour en retirer toutes les marchandises qu'on apporte des deux Indes. Il faut compter pour un très grand avantage le voisinage, et par conséquent la facilité de la navigation des deux Siciles en Turquie avec moins de dépense que toutes les autres Nations; un Napolitain ou Sicilien peut aller dix fois en Turquie par an; les François comptent deux voyages par an, les Anglois un voyage, et les Vénitiens deux voyages, d'où il est clair que les Sujets de Sa Majesté le Roy don Car-

los, ont dix contre un davantage dans leur navigation en Turquie sur les Anglois, et à proportion sur les autres, sans compter les risques et les dépenses d'un long voyage.

Un Roy des deux Siciles sera deux fois plus riche, et deux fois plus puissant qu'un Roy d'Angleterre, quand il voudra mettre à profit tous les biens dont il a plu à Dieu de favoriser les Royaumes, ce qu'il pourra faire d'autant plus facilement, que la Noblesse et les Peuples en sont pour la plupart gens d'esprit, de bon sens, pleins d'industrie, ce que l'on verra par expérience, quand Sa Majesté les aura sortis de cette Létargie et Paresse où la Maison d'Autriche les tenoit depuis si long tems plongés par une Politique dit-on aussi pernicieuse que timide ne voulant pas que des Pays aussi éloignés de l'Espagne que ces deux Royaumes devinsent trop riches, et en conséquence il n'y avoit aucun moyen de les apauvrir qui ne fut employé par la Cour de Madrid, mais malgré ces funestes soins, ces beaux Pays se sont toujours soutenus, avec quelque Dignité par leur fertilité naturelle, et par le génie des Nobles et des Peuples, qui ne se sont jamais laissés abattre tout à fait par le mauvais Gouvernement; ils peuvent espérer aujourd'huy sous un Prince aussi grand et aussi juste que Sa Majesté le Roy don Carlos, et du plus illustre sang du Monde qu'ils jouiront d'un gouvernement heureux, ce qui ne leurs est encore jamais arrivé, ou au moins depuis bien long tems, leurs richesses naturelles ayant toujours été et de toutes les manieres la proye des Étrangers.

On ne sçauroit s'empêcher de justifier ici le Conseil de Madrid sur la malice qu'on lui impute au sujet du gouvernement des deux Siciles, lors des Rois Autrichiens, car puisque l'Espagne elle même étoit malgré les richesses des Indes, et sa fertilité naturelle, encore plus pauvre que les États détachés, de Flandres, et d'Italie, il faut conclure de cette vérité que ces Monarques indolents et leurs Ministres, agissoient partout sur de très faux principes et une parfaite ignorance des maximes d'un bon gouvernement, et que c'est cela seul et non une cruelle Politique, qui causoit la langueur universelle de cette grande Monarchie; aujourd'huy les choses ont changés de face, Sa Majesté Catholique et Sa Majesté Sicilienne, sont de l'Auguste Sang Royal de France, les bons exemples sont comme ches eux et à leur Porte, dans leur Maison, et dans la branche aînée.

Le Royaume de France fleurit actuellement dans son commerce et dans sa marine, avec une solidité presque inébranlable depuis dix ans ou environ, tout y est mis en valeur rien de négligé, l'on diroit que les François après avoir cherchés à tâton depuis Colbert Ministre de réputation, mais qui avoit plus de bonne volonté pour le commerce que de capacité pour l'établir, ayent enfin trouvés le vray chemin pour y parvenir, c'est qu'ils ont reconnus que ce secret consistoit à faire généralement fleurir l'agriculture dans toute l'étendue du Royaume, et c'est ce que Colbert ne sçavoit pas, car dans le tems qu'on ne parloit ches lui et à la Cour que de manufactures, que de Compagnie des Indes, et de nouvelles plantations en Affrique, et en Amérique, il ruinoit son ouvrage en accablant d'autre part les Pauvres Paysans de

la campagne d'impôts insupportables, et leur ruine et celle de l'agriculture qui en est une suite nécessaire et qui ont commencés sous son Ministère, ont été les seuls obstacles invincibles à l'exécution de ses vastes dessins, mais le hasard plus que la science d'un bon gouvernement, ont enfin donnés à la France depuis peu d'années la supériorité du commerce sur les autres Nations de l'Europe, et voici comme cela est arrivé.

Les fatales opérations de Jean Laus ayant ruiné en France tous les capitalistes², on s'aperçoit qu'il n'y avoit de biens solides que les terres, et des ce moment tous les François généralement qui avoyent méprisés et négligés depuis long tems l'agriculture, l'ont poussée à la plus grande perfection, et les récoltes ayant doublés et triplés de ce qu'elles étoient du tems de Louis Le Grand, il s'en est ensuivie une augmentation proportionnée de commerce et de richesse, cette abondance universelle de la France a multiplié en même tems les manufactures, et le négoce d'industrie, et le Ministre qui n'a eu que peu, ou point de part à ce progrès prodigieux, en a sçu profiter habilement et sagement, et par de bons règlements a poussé cet avantage fortuit, et heureux jusques où il pouvoit aller, de sorte que dans le Levant les François ont tout à fait pris la supériorité sur les Anglois et les Hollandois; leur Compagnie des Indes va presque en concurrence avec celle de Hollande, et leurs nouveaux établissemens en Afrique et en Amérique, sont comme assurés d'un prompt accroissement, et pour ce qui est de leur commerce dans toute l'Europe, ils ne le cèdent actuellement à aucune autre Nation, mais on ne peut être que très surpris de connoître que tant d'avantages si solides sont provenus du hasard, et que si Jean Laus par son système n'avoit désabusé les François des papiers dits contrats, billets de banque &^a que Colbert leurs avoit mis dans la tête, ils seroient encore dans l'erreur de croire que ces sortes d'effets frivoles constituent la vraie richesse, quoique la seule qui soit solide, consiste dans une agriculture exacte, et dans toutes les choses qu'elle procure, qui sont les véritables biens d'où dépendent la prospérité des Rois, et de leurs Sujets, et la multiplication de ceux ci, ce qui est le plus sûr fondement de la puissance des Souverains.

Je finiray ce Mémoire par une réflexion faite au sujet de la Description du Cap de Bonne Esperance par un Hollandois qui y a long tems demeuré³. Après avoir parlé de la forteresse de la Rade du Bourg et des deux montagnes du Lion et de la Table, il continue ainsi: «Derrière le Bourg à deux cent pas ou environ du fort sur le chemin des deux montagnes, est le jardin de nos Seigneurs de la Compagnie, j'ose dit-il asseurer que s'il n'est pas le plus grand, et le plus riche du Monde, il est certainement le plus rare, et le plus surprenant, il a quatorse cent cinquante pas de longueur, et deux cent quarante de largeur à deux pieds et demi chaque pas, un gros

² C'est ainsi qu'on appelle les gens qui ont leurs biens en rentes constituées par contrats ou autres sortes de papiers.

³ Description du Cap de Bonne Esperance par un officier hollandois, traduite du flamand.

ruisseau d'eau vive le traverse par le milieu, il vient des montagnes. Dans ce jardin il y a quantité d'allées d'orangers à perte de vue de toutes les espèces et de tous les Pays, qui en font le principal ornement, mais ce qu'il y a de rare c'est que comme le Cap est comme au centre des quatre parties du Monde. Nos Seigneurs de la Compagnie des Indes y ont fait planter et semer les arbres et les plantes des quatre parties du Monde, les quelles y viennent parfaitement, ainsi que les melons à cottes, les ananas, les patates, la rhubarbe de la grande Tartarie, avec le senne d'Afrique, les cannes de sucre, les cocos, et toutes les espèces de simples et d'arbres, dont on a eu connoissance jusqu'à ce jour, de sorte qu'on y voit réunis tous les plus beaux fruits de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amérique, les arbres de canelle, de girofles, de muscade, de café, de cacao, les cinq différens thés de la Chine, avec les pommes, les pêches, les abricots, les coings, et les cerises d'Hollande, et tout y prospèrent parfaitement, ils sont si abondans que c'est une merveille que ce Jardin universel».

Le Cap est par les trente six degrés de latitude méridionale, et sans les Grands Orages qui y sont journaliers et fort fréquents, ce seroit un séjour délicieux, cependant on y jouit des plus belles nuits du Monde. Le Pays produit les meilleurs vins de la Terre et de toutes choses en abondance et à fort bon marché.

On conclura de cette Relation que le Cap de Bonne Esperance étant au même degré que le midy de l'Espagne, et au climat de la Sicile⁴, ces deux Royaumes pourroient cultiver également chez eux toutes les plantes, et les arbres des quatre parties du Monde qui se cultivent au dit Cap avec une très grande supériorité, leur climat étant moins sujet aux oragans, ce qui je ne dis que pour confirmer ce que j'ai avancé, que les Pays de commerce d'industrie, peuvent facilement perdre leurs richesses, ne dépendant que des autres de s'en attirer le profit sans qu'il puissent s'en plaindre, chacun étant maître de planter dans son terrain, et d'y faire travailler ses soyes et ses laines, de multiplier et purifier ses sucres, cultiver tabac indigo &^a qui sont deux choses dont on a les profits au bout d'un an.

Enfin on diroit que les Hollandois n'ont plantés leur fameux jardin du Cap de Bonne Esperance que pour enseigner à toute la terre que les arbres de canelle, de cloux de girofles, de noix muscade de café &^a, ne sont pas plus des fruits particuliers des Moluques, de l'Isle de Ceilan, et de l'Arabie que du reste du Monde, et qu'ils viendront partout où on les transplantera, pourveu que ce soit dans des climats chauds et tempérés comme le midy de l'Europe et de la Sicile.

Tous les habiles jardiniers savent que les arbres des Indes n'aiment pas tant une chaleur excessive, mais qu'ils craignent extrêmement le froid, j'ay vu à Dresde chez le Roy de Pologne un arbre de canelle de Ceilan dans son Orangerie, acheté à Ham-

⁴ Le midy de l'Espagne et de la Sicile estant au même degré septentrional que le Cap de Bonne Esperance peuvent produire tout comme lui tous les arbres et toute les plantes de quatre parties du Monde. *Chi vuol imparare prova.*

bourg, où il lui avoit couté 1.200 sequins, et il étoit fort, vigoureux, et aprochant du laurier.

Mais pour faire voir l'utilité des traittés que leurs Majestés Catholique et Sicilienne pourroyent faire avec la Porte, je crois qu'il ne sera pas hors de propos de remettre sous les yeux qu'il y a plus de six cent ans que les deux Siciles trafiquoyent sous le pavillon de Messine dans tous les États Musulmans, cette ville fort puissante par ses privilèges par un grand territoire, par la beauté et commodité de son port, mais plus encore par l'industrie de ses habitans, avoit du tems et du consentement des Rois et Empereurs de la Maison de Souabe, qui succédèrent aux Rois Normans par le mariage de Constanza héritière des deux Siciles, obtenus des sultans la permission de trafiquer sous son propre pavillon dans tous les États Musulmans, où, ces deux Royaumes sous le dit pavillon de Messine firent dans la suite un trafic immense, tout le commerce des Indes, et d'Arabie passant alors par l'Egipe, Naple et Sicile étoient du pair avec les Vénitiens et les Génois pour la richesse, et ceux ci malgré leur jalousie n'osoient s'opposer aux Siciliens et Napolitains, qui outre qu'ils étoient fort puissants par eux mêmes appartenoyent de plus à des Empereurs qui se faisoient porter beaucoup de respect en Italie, quoique dans la suite les deux Royaumes fussent séparés, sous les Maisons d'Anjou et d'Aragon; Messine conserva toujours la bonne harmonie pour le commerce avec celui de Naples, et sa puissance s'étoit toujours augmentée jusque l'année 1673; cette ville étoit gouvernée par un certain nombre de Sénateurs, qui avoient à leur tête leur *Stradico* mot grec qui signifie autant que Gouverneur; alors cette Grande Ville avoit plus de 120.000 habitans, desquels plus de 20.000 fabriquoient toutes sortes d'étoffes de soye, ses vaisseaux grands et petits alloient dans toutes les échelles du Levant, elle envoyoit à Madrid au Roy toutes les années un tribut considérable en argent et en riches étoffes, par un Ambassadeur comme auroit pu faire un Prince Tributaire et non sujet, mais cette prospérité de Messine donnant de la jalousie à Naple et à Palerme, et cette ville n'étant pas aussi soumise au Vice Roy que le reste de la Sicile, il se forma un complot pour l'humilier et l'assujettir l'an 1672. Le Vice Roy Prince de Ligne de concert avec la Cour de Madrid mit un impôt nouveau sur les bleds qu'on y transportoit des carigatures, induit à cela par Don Diego de Soria Gouverneur de Messine pour les Espagnols, il y eut alors un petit soulèvement de la Populace que le Prince de Ligne conjointement avec les Magistrats apaisèrent facilement. Don Diego de Soria homme aussi intrigant qu'avare et cruel, qui ne cherchoit qu'à satisfaire son ambition et son avarice, obtint de la Cour de Madrid à l'inceu du Vice Roy, un ordre adressé à lui pour rétablir la ditte imposition sur les bleds; le bas Peuple de Messine qui étoit encore dans l'agitation de sa première sédition, recommença tout de nouveau à s'échauffer contre le Gouverneur, et un d'eux ayant exposé en Public au commencement du mois d'aout, le Portrait de Don Diego de Soria pour lui faire insulte, ce Gouverneur le fit arrêter et mourir le même jour en prison, à cette nouvelle le Peuple factieux courut au Palais du Gou-

verneur, qui se sauva à peine avec toute sa famille dans le Chateau de S. Salvador; jusqu'alors il n'y avoit eu que la Populace qui avoit eu part à la révolte, mais les Magistrats ayant trouvés des lettres de la Cour à Don Diego de Soria qu'il avoit laissées dans son cabinet en s'en fuyant, par les quelles ils comprirent que les violances de ce Gouverneur emanoyent d'un Complot fait avec la Reine Régente Mère de Charles 2^o pour leur ôter leurs privilèges, ils eurent l'imprudance de les manifester au Peuple, et de ce moment ils perdirent toute l'autorité qu'ils avoyent dans la Ville, n'y ayant plus de frein de qui put retenir la Populace, qui croit que les propres Magistrats la trahissoient, de sorte que plusieurs furent obligés de s'en fuir; cette Populace s'éleva d'autres Chefs, aux quels même elle n'obéissoit qu'autant qu'ils secondoient sa fureur, et elle massacra tous les Espagnols qu'elle put rencontrer; quelques Messinois eurent recours à la France, celle ci envoya des secours à Messine, et l'abandonna peu après à la vengeance des Espagnols, et c'est ainsi que cette puissante Ville perdit tous ses privilèges, et plus des deux tiers de ses habitants, presque tous ses ouvriers en soyrie s'en fuirent, et aussi son trafic du Levant se perdit, quoqu'il fut également avantageux aux trois Royaumes d'Espagne, Naple, et Sicile, qui par l'échelles de Messine envoyoient chez les Turcs quantité de marchandises des Indes Occidentales propres à cette Nation, et en retiroient des échanges fort avantageux, de sorte qu'on peut dire avec vérité que Naples, et Sicile, et même l'Espagne n'ont fait que languir depuis la chute de Messine, jusques à la Paix de Passarowitz, après laquelle les deux Siciles reprirent le chemin du Levant comme anciennement, et dont ils ont retirés de très grands avantages pendant dix sept ans qu'il leur a été ouvert.

Au reste qu'on examine tant qu'on voudra dans les Conseils d'Espagne et des deux Siciles, on verra que le commerce du Levant est le seul écoulement de tout celui de l'Europe, et par où l'Espagne et les deux Siciles peuvent débiter le plus avantageusement le produit de leurs manufactures.

Ces deux Royaumes feront quand ils voudront un traité d'amitié et de commerce avec la Porte Ottomane, ils n'ont que le proposer, les Ministres du Sultan étant par leur loy obligés d'accepter toutes les propositions d'amitié qu'on leur offre, mais pour le faire avantageusement il faut un secret impénétrable, et envoyer une personne munie de pleins pouvoirs, et d'une somme d'argent suffisante pour régaler les Ministres, payer les Chancelleries &^a car sans cela on courra risque d'être traversés par les autres Nations, et contrariés sur les articles. J'ay depuis peu fait faire le traité de commerce de la Porte avec la Suède, il n'a pas coûté plus de cent bourses ou 150.000 livres argent de France. Pour les Principaux Ministres de la Porte, mais il faut compter au moins une moitié de plus pour les Ministres Subalternes, et les autres dépenses sans compter les frais des premières audiences publiques du Visir et du Sultan qui vont à plus de deux mille sequins.

Sulle minute *condizioni, convenzioni, e patti* che i Re di Napoli e di Polonia dovrebbero prescrivere alle compagnie commerciali da formarsi a Napoli e a Dresda per aprire un commercio diretto (via Amburgo) con la Sassonia.
 | C | circolazione, istituzioni / compagnie, giurisdizione, interscambio, navigazione, negozianti, rischio, trattati \ Amburgo, Sassonia

[1738/11/12] [Prima Segreteria di Stato (Anne-Jean-Baptiste de Vaucoulleur)] [a Joseph von Wackerbarth]

Raisonnement sur la manière d'établir un commerce

Non si può proporre cosa a due paesi più vantaggiosa, come quella di stabilire tra essi un commercio diretto; mediante questo giungono le mercanzie sane, senza adulterazione, nelle stagioni opportune, e franche di tutte le spese di sbarchi, ed imbarchi reiterati, di magazen, dogane, diritti, e pedaggi da pagarsi in tutti i diversi dominj, e porti dove capitano delle provigioni de' diversi corrispondenti a cui vengono successivamente indirizzate, e del lucro mercantile dovuto ai diversi negozianti, in mani de' quali passano prima di giungere alla loro destinazione.

Se vera, ed incontrastabile pare tal proposizione a riguardo di tutti i paesi in generale, quanto maggiormente a riguardo de' Regni delle due Sicilie, e della Sassonia. Non s'immette dall'uno all'altro di quei due paesi mercanzia alcuna, che non sia stata già sbarcata in Livorno, Londra, o Amsterdam, ed in Amburgo, la quale non vi sia stata più volte sballata, e conseguentemente adulterata, la quale non abbia da sperimentare ritardamenti infiniti, e non sia per ciò esposta a guastarsi nel trasporto, e la quale finalmente non venga a costar il doppio di quanto costerebbe, se dalle due Sicilie in Sassonia, o dalla Sassonia nelle due Sicilie giungesse a dirittura.

Vi sono oltra di ciò molti generi incapaci affatto di soggiacere a tanti ritardamenti senza guastarsi, e di reggere tante spese, onde a riguardo di questi ambedue rispettivi paesi rimangono di niuna considerazione; in vece che, essendo trasportati a dirittura, senza riposo, e franchi di tutte le spese eccessive d'un commercio indiretto, potrebbero quelli mandarsi dall'uno all'altro paese coll'utile comune di ambedue le nazioni, aumentandosi in questo modo il loro commercio, e procurando loro un nuovo, e maggior esito delle loro mercanzie; quindi nascerebbero vantaggi infiniti da tutte le persone intese del buon governo d'uno stato perfettamente cogniti, e che si tralasciano per brevità.

Venendo dunque a stabilirsi tra le due Sicilie, e la Sassonia un commercio diretto, si manderebbero dalle due Sicilie in Sassonia oglj, saponi, sete, vini di Calabria, e di Siracusa, acquevite, manna, regalizia, zaferano, risi, frutta secche d'ogni sorte, come dattoli, giugiole, fichi, uve, mandole, olive, capari e alici, caviale, tonno, ed altro simile pesce salato incognito ne' mari settentrionali; corallo, alume, vitriolo, solfaro, salnitro, e diversi altri generi richiesti in Sassonia, ed in tutti i paesi circonvicini.

Per aumentar sempre più quel commercio da parte delle due Sicilie, si potrà procurar di estrarre a dirittura mediante i bastimenti delle nazioni stanti in pace colla Porta Ottomana, diversi generi di Levante, come caffè di Alessandria, cotone filato di Alep, pelo di camelo, gale, e gomme per le tinte, e manifatture, reobarbaro, senna, ed altre droghe medicinali d'ogni sorte; perle, lapis, agate, e simili gioie, e pietre preziose; incenso, aloes, balsamo, ed altri aromati, e finalmente tutte le merci di Levante di prezzo, e di poco volume delle quali si farebbero assortimenti per comporre insieme colli generi delle due Sicilie, e senza impaccio per questi carichi di valore, e capaci di reggere le spese della navigazione, e di procurar sempre più profitto agli Impresarj del commercio colla Sassonia.

Si estraerebbero dalla Sassonia tele bianche, e rigate di varj colori per tavola, camiscie, lenzuola, per mobili, o altro uso, basini, e doiletti, panni fini di lana, camelotti, saie, e staminie; piombo, rame, latta bianca, e nera, ferro, ed acciaio lavorati, e non lavorati, aghi, spille, forbici, coltelli, fibbie, bottoni, ed altre simili mercerie di ferro, acciaio, rame, e metallo, ottone in barra, filato, e lavorato, turchino di maniera per vernice litargio, e varj altri minerali, cristallo, porcellane, capelli, merletti, ricami, e simili galanterie, e molte altre mercanzie di cui trovasi la Sassonia abbondante.

Per aumentar dal canto suo il rispettivo traffico, procurerebbe la Sassonia di provvedere non solo i suoi proprij Stati delle robbe delle due Sicilie, ma ancora di spargerne quanto più potrebbe per la via di Lubek, o altrimenti, nella Polonia, e Moscovia, non men che in tutti i paesi della Germania ad essa confinanti.

Procurerebbero altresì da parte sua i Regni delle due Sicilie d'immettere i generi della Sassonia nello Stato Romano, ed altri paesi circonvicini dove verriano quelli richiesti.

Non vi è molto da temere, che le mercanzie di Germania, le quali s'introducono in questi Regni per la via di Trieste, e Venezia, sieno di pregiudizio per quelle vi giungerebbero per l'Oceano. Estragonsi le prime per lo più dalla Boemia, ed altri stati remoti della Germania, vetturandosi addosso di muli, o per carro sin al mare Adriatico, da dove hanno ancora da trasportarsi in Napoli per terra, o per la via del mare Ionio, lo che tutto insieme ne aumenta infinitamente il prezzo. Quelle al contrario, che si caverrebbero dalla Sassonia nel modo di cui si ha da trattare, venendo sempre per fiume, o per mare dal cuore della Germania sino in questi Regni, costerebbero molto meno, tanto più che le mercanzie di mandata entreranno a parte delle spese d'armamento, e di navigazione.

Vi sono altresì diversi generi di Germania, e del Settentrione, i quali non possono a cagione di loro peso, ed impaccio, in niun modo trasportarsi per terra, e già vengono costà per mare, i quali generi però soggiacciono a tutti i giri, e spese del commercio indiretto soprammentuate in vece che venendo i medesimi a dirittura si troverebbe su questi un gran profitto.

Posto dunque che sia vantaggio ai rispettivi vassalli di S.M., e del Re di Polonia

di aprir, e stabilire tra essi un commercio diretto, rimane a trovar i modi più pronti, e più opportuni per riuscirvi. Ora non pare che ve ne sia un migliore di quello di erigere compagnie in Napoli, et in Dresda, le quali abbiano da corrispondere insieme direttamente, attendendo a provvedersi mutualmente delle merci dell'uno, e dell'altro paese, e da ambedue rispettivamente richieste.

Non si discorre qui del modo, né della forma di stabilire le suddette compagnie, avendo da conciliarsi i pareri, e gli interessi di quei verranno ad unirsi per formarle, prima di redigerne gli statuti, e spettando in oltre a ciascun Principe in particolare il ius d'imporre a' suoi vassalli quelle leggi, e condizioni gli piacerà.

Tuttavia per poter proporsi a' negozianti quell'impresa con tutte le sue circostanze, e in modo a non impegnarsi alla cieca, per prevenire ciascheduno di quanto avrà da provare da parte delle rispettive corti di Napoli, e di Dresda, e finalmente nella supposizione, che si formeranno a tempo suo le suddette compagnie, pare convenevole addurre da ora le principali condizioni, convenzioni, e patti da prescriversi dalle suddette Corti alle medesime compagnie, a tenor delle quali condizioni, patti, e convenzioni avranno quelle da procedere nel loro rispettivo traffico.

Articolo primo

Formeransi in Napoli, e Dresda compagnie sotto la protezione delle loro Maestà il Re delle due Sicilie, e 'l Re di Polonia per l'apertura, e lo stabilimento d'un commercio diretto tra le due Sicilie, e la Sassonia, obbligandosi reciprocamente l'una verso dell'altra all'esecuzione degli articoli qui appresso specificandi.

Art. 2°

Per l'esecuzione de medesimi articoli, non men che per una più immediata corrispondenza tra ambedue le compagnie, saranno da esse stabiliti in Amburgo direttori rivestiti di loro pieno, ed intero poter, e facoltà per mandar, ricevere, vendere, comprar, e liberar tutte, e ciascuna mercanzia rispettivamente mandata, per saldar, e regolar i conti, far tratte sulle loro compagnie, impegnarsi per esse, e in somma far, ed operare essi loro colla medesima autorità come farebbero le suddette compagnie stesse.

Art. 3°

Saranno le medesime compagnie rispettivamente mallevadrici del procedere de' loro direttori, e tenute di mantener, e soddisfare a tutti i loro impegni, ed obblighi.

Art. 4°

Sarà la città di Amburgo, o altro luogo vicino (caso che ve ne sia qualcuno più comodo tra Amburgo, e l'imbocatura del Fiume Elbe) il centro delle operazioni delle compagnie, e come il loro fondaco generale per la liberanza delle rispettive mercanzie.

Art. 5°

Armerà la compagnia di Napoli per la prima volta un bastimento di cantari 3 milla in circa, cioè di 300 tonneaux, e venendo a fare nel suo viaggio un lucro ragionevole, e corrispondente ai rischi ed alle spese della navigazione, ne manderà quella le altre volte, due, tre, o più, caso che lo richiegga tal commercio.

Art. 6°

Non potranno, su qualsivoglia pretesto, astringersi i bastimenti napolitani a dar fondo in un luogo del Fiume Elbe, più tosto che in un altro, né di rimontarlo più in su della sua imboccatura: anzi saranno il loro Capitanni in arbitrio di fermarvisi dove si stimeranno più commodi, e più sicuri.

Art. 7°

Per togliere ogni sospetto, e timore, che s'introducano ne' rispettivi Stati mercanzie simili a quelle già vi crescono, o vi si fabbricano, e conseguentemente che si cagioni qualche pregiudizio alle colture, e manufatture stabilitevi, non si potrà mandar robba alcuna, senza esser stata prima richiesta, e ordinata, e spetterà all'una, e l'altra Corte di prescrivere alla sua compagnia le mercanzie da commettersi, e di proibire quelle che stimerà pregiudiciose.

Art. 8°

Venendo a mandarsi qualche partita di mercanzia non ordinata, e pregiudiziosa alla manufattura del paese, sarà quella rimandata in dietro a carico, e per conto di chi l'avrà mandata.

Art. 9°

Item: venendo a mandarsi una quantità d'una specie di mercanzia eccedente alla richiesta, sarà l'eccedente rimandato in dietro a carico, e per conto di chi l'avrà mandata a cagione del danno, che ne ricadrebbe alla vendita della partita richiesta.

Art. 10

Item: venendo a mandarsi qualche nuovo genere non ordinato, quando anche non fosse di pregiudizio alcuno, resterà per conto di chi l'avrà mandata caso che non si voglia accettarlo.

Art. 11°

Gionti che saranno i bastimenti all'imboccatura del Fiume Elbe, ed avvisati che ne avranno i direttori sassoni stanti in Amburgo, cesserano otto giorni doppo tutti i rischj circa le mercanzie per conto della compagnia di Napoli.

Art. 12

A tenore del precedente articolo provvederanno i Sassoni allo sbarco, et al trasporto delle mercanzie dal bastimento sino ad Amburgo, o altro luogo designato a loro solo, e proprio rischio, di modo che venendo a naufragar qualche barca carica di mercanzie, o qualche mercanzia a guastarsi nel trasporto, avranno quelli da pagarne la valuta.

Se la compagnia di Sassonia facesse intorno a questo articolo qualche difficoltà le si potrà rispondere, che può quella venire a prendere le mercanzie a bordo de' bastimenti napolitani, trasferirvi le sue, ed ivi fare delle une, e delle altre lo riconoscimento, la stima, e la rispettiva liberanza.

In quanto al guasto, trovandosi a bordo de' bastimenti napolitani qualche botte, balla, o fagotto di mercanzia sospetta di guasto, si meteranno da parte, acciò non sia quel guasto imputato al guasto di trasporto, del quale è carica la compagnia di Sassonia.

Art. 13

Venendo qualche mercanzia ordinata dalla compagnia di Sassonia ad essere per mancanza di formalità, o di pagamento de' diritti sequestrata nel suddetto trasporto dagli Amburghesi, o altre Potenze, avendo ivi su l'Elbe, sarà la perdita per conto de' Sassoni.

Art. 14

Insorgendo tra i rispettivi direttori qualche contrasto circa il regolamento delle indennità dovute, e la stima delle suddette mercanzie naufragate, guaste, o intercette, saranno chiamati tre negozianti amburghesi neutrali per terminar la lite.

Art. 15

Le stipulazioni mentuate ne' tre precedenti articoli s'intendono parimenti, ed avranno la loro intera esecuzione circa le mercanzie della Sassonia, all'ora del loro trasporto da Amburgo sino ai bastimenti, ed insorgendo qualche difficoltà intorno a questo articolo, si risponderà in conformità di quanto si è detto nel articolo 12 per il trasporto delle mercanzie napolitane dai bastimenti sino ad Amburgo.

Art. 16

Quantunque sia il trasporto delle rispettive mercanzie, dai bastimenti sin ad Amburgo, e da Amburgo sino ai bastimenti al rischio, ed alla cura de' Sassoni solamente, nulla di meno s'intende che le spese del medesimo trasporto saranno per conto de' Napolitani per dover essere quelle mercanzie stimate in Amburgo secondo la loro valuta effettiva giunte che sono, e stanti già in quella città, comprese, ed incluse nella suddetta stima tutte le spese, a cui hanno sin all'ora soggiaciuto; lo che dee parimente considerarsi intorno alle mercanzie di Sassonia, le quali vengono stimate in Amburgo secondo la loro valuta in quella città, senza attendere alle spese a cui hanno da soggiacere in appresso.

Caso però che si venisse a prendere le mercanzie a bordo de' bastimenti napolitani, e che ivi se ne facesse la stima, e la consegna, all'ora sarebbero quelle stimate quel meno, di quanto il trasporto del bastimento sino ad Amburgo avria costato; lo che dee altresì considerarsi intorno alle mercanzie di Sassonia circa il loro trasporto da Amburgo sino ai bastimenti napolitani.

Art. 17

Trovandosi ne' bastimenti delle due Sicilie mercanzie guaste all'ora del loro arrivo, e sbarco nell'imboccatura dell'Elbe, non potranno quelle da' Sassoni rifiutarsi, se non che il guasto eccedesse la metà, in qual caso resteranno per conto de' Napolitani: non eccedendo però la metà, saranno i Sassoni obbligati a riceverle, regolando quel guasto nel modo prescritto nell'articolo 14, e perciò si avrà anche attenzione a quanto si legge nell'articolo 12 intorno alle botti, balle, e fagotti di mercanzie sospette di guasto prima dello sbarco.

Art. 18

Non potranno al contrario esser i Napolitani obbligati a ricevere da' Sassoni mercanzia alcuna, per poco guasta sia, sendo che avendo quelle da provar un tragitto di più mesi, prima di giungere alla loro destinazione, vi giongerebbero guaste del tutto, e di niun valore.

Art. 19

Trovandosi tutte le mercanzie delle due Sicilie sbarcate, ed infondate in Amburgo, o come si è detto di sopra, rimaste a bordo de' bastimenti si riconosceranno intorno al peso, misura, e numero, si stimeranno, e libereranno subito al direttore sassone, il quale ne darà a misura la sua ricevuta, sì in quantità come in valore.

Art. 20

Finita la suddetta liberanza delle mercanzie delle due Sicilie si procederà nell'istante al

riconoscimento, alla stima, ed alla liberanza di quelle di Sassonia per esser trasportate ne' bastimenti napolitani alla prima richiesta.

Art. 21

Accadendo qualche guasto, o strapazzo alle rispettive mercanzie nel loro riconoscimento, e nella loro liberanza, sarà per conto de' Sassoni, e quel guasto sarà stimato a tenore dell'art. 14.

Art. 22

Le mercanzie di Sassonia trasportate a bordo de' bastimenti napolitani saranno ai rischj della compagnia di Sassonia in quanto a quello che spetta il naufragio, sin a tanto sia compito l'imbarco intero di tutte le suddette mercanzie, e venendo a naufragare prima di detto compimento sarà per conto della suddetta compagnia sassone.

Art. 23

I pesi, misure, tare, ed usi di Amburgo saranno osservati circa le suddette rispettive liberezze di mercanzie.

Art. 24

Saranno le suddette mercanzie stimate secondo i prezzi correntini all'ora della liberanza in Amburgo, ed insorgendo qualche contrasto tra i rispettivi direttori circa la specie, qualità, e prezzo delle medesime sarà regolato nel modo prescritto nell'articolo 14.

Art. 25

Fatto che sarà l'iscambio delle mercanzie, e regolati i conti, venendo una compagnia a restar debitrice all'altra, sarà quel di più pagato nell'istante in lettere di cambio sulle piazze di Livorno, o Venezia, a scelta del debitore, e secondo il corso della piazza d'Amburgo con queste altre piazze, sin a tanto venga stabilito in Napoli un cambio diretto con Amburgo, o altre piazze del settentrione.

Art. 26

Forniransi dalle rispettive compagnie, ed a scelta loro polizze o generali per un caricamento intero, o particolari per ciascun genere, e desiderando aver polizze di caricamento secrete de' prezzi effettivi ed altre de' prezzi alterati potranno liberamente ma senza obbligo alcuno mandarsene reciprocamente per loro commune vantaggio.

Art. 27

Venendo a ritardarsi per colpa, e trascuraggine de' Sassoni l'imbarco delle mercanzie di ritorno, e conseguentemente a prolungarsi il viaggio, saranno quelli astretti a indanneggiar la compagnia napolitana sì per lo trattenimento, e pagamento de' marinari, come pel ritardamento del frutto del denaro; e venendo ad inoltrarsi similmente per la colpa e trascuraggine de' Sassoni la stagione pel ritorno rimarrà il bastimento con tutti i suoi atrezzi per conto della compagnia di Sassonia, la quale sarà tenuta a pagarlo, obbligata a rimandar a proprie spese l'equipaggio in Napoli, pagandogli il suo soldo sin al suo arrivo, e ad indanneggiar in oltre la compagnia napolitana di quanto sarà stata danneggiata per la mancanza delle mercanzie di ritorno, il tutto a tenore e conforme al art. 14.

Art. 28

Concorrerà quanto potrà la compagnia sassone a far provvedere a prezzi ragionevoli i bastimenti napolitani di viveri, atrezzi, ed apparecchj, sì pel mantenimento degli equipaggi,

come per il risarcimento de' vascelli; e benché il bastimento sia sempre per conto de' Napolitani, nulla di meno trovandosi quello in pericolo imminente di naufragare, gli si darà da parte della compagnia di Sassonia ogni sorte di aiuto.

Art. 29

Saranno tutti i magazeni di Amburgo a spese della compagnia sassone, senza che sia quella di Napoli tenuta di pagarne la minima parte.

Art. 30

Somministrerà la compagnia sassone gratis qualche pensione de' suoi magazeni, o altro luogo nella città di Amburgo, per ricevere i marinari napolitani ammalati e li provvederà de' letti, ed altri utensilj necessarj per loro servizio, all'eccezione de' viveri, e medicamenti, i quali saranno a spese della compagnia napolitana.

Art. 31

Provederà, quanto far si potrà il Re di Polonia di aggiustarsi colle Potenze confinanti all'Elbe, da Amburgo sino al mare, acciò vi siano i bastimenti napolitani in tutta sicurezza, e trattati con tutta la distinzione dovuta, e concessuta alle nazioni più favorite.

Art. 32

Impedirà similmente il Re di Polonia quanto farsi potrà, che le Guardie, doganieri, o altri agenti delle medesime Potenze, molestino in modo alcuno i medesimi bastimenti, e loro equipaggi, né meno che abbiano l'ardire d'andar a visitarli su qualsisia pretesto.

Art. 33

In quanto ai diritti da pagarsi alle medesime Potenze, benché per le ragioni riferite nell'articolo 16 sia quel pagamento a peso della compagnia napolitana (posto che conforme all'alternativa proposta non si faccia a bordo de' bastimenti la stima, e la consegna delle mercanzie) nulla di meno spetterà a quella di Sassonia di far tutte le diligenze appresso a' doganieri, e di cooperare acciò non vi si commetta vessazione alcuna, e venendo le mercanzie ad esser strapazzate nella visita, sarà il guasto per conto de' Sassoni, e regolato conforme al art 14.

Art. 34

Venendo liberate rispettivamente in Amburgo, paese straniero, tutte le mercanzie dell'una, e dell'altra compagnia, ed ivi perfacendosi tutte le loro operazioni rispettive, non possono richiedersi da una Corte privilegj, né franchiggie per la compagnia dell'altra Corte: nulladimeno per impegnar sempre più i negozianti ad interessarsi nell'impresa progetata, e per rendere le compagnie da stabilirsi più potenti, e più capaci di procurarsi rispettivamente gran vantaggj, concederanno ambedue le Corti ne' proprj Stati protezione, grazie, prerogative, e franchiggie più sarà possibile sì agli interessati nelle suddette compagnie, come per l'estrazione, e l'immissione delle mercanzie di cui vi faranno traffico.

Art. 35

Venendo ad insorgere tra le rispettive compagnie lite di gran momento, che non potesse terminarsi dai direttori in Amburgo, né col concorso de' negozianti amburghesi, se sarà la compagnia di Napoli querelante, ed attrice, sarà la lite giudicata, e terminata alla Corte di

Dresda dal Re di Polonia: viceversa se sarà la compagnia sassone querelante, ed attrice, sarà la lite giudicata e terminata alla Corte di Napoli da Sua Maestà.

Art. 36

Venendo ad interrompersi (quod absit) tra le Corti di Napoli, e di Dresda la corrispondenza, e specialmente venendo quelle a trovarsi per cagione di guerra in Germania, o altrove in partito contrario impegnate, avranno le rispettive compagnie i loro direttori, agenti, e gente d'ogni sorte impiegata a loro servizio, due anni dopo la dichiarazione dell'interruzione, e della rottura, per ritirar tutti i loro effetti pendente i quali due anni potranno liberamente attendere a' loro negozj, all'esazione de' conti dovuti loro, ed al ricupero de' loro crediti, sia in giustizia ordinaria, sia altrimenti del medesimo modo che prima della rottura, ed in appresso ritirarsi con tutte le loro famiglie, con loro argento, mobili, e robba di qualsivoglia sorte, per lo che si concederanno, e si procureranno loro da altri tutti i passaporti, e sicurezze richieste per tornar in loro Patria; e succedendo che in quel termine di due anni non potessero ultimare i loro negozj, e ricuperare i loro crediti, potranno lasciar a' nazionali le loro procure per inseguire in loro nome i debitori; lo che si eseguirà da ambedue le Corti di buona fede, e senza imitazione di quanto si pratica per lo più, rigorosamente da diverse Corti in simili circostanze a danno de' vassalli, et al detrimento della fede dovuta ai trattati di commercio.

Art. 37

Trovandosi all'ora della rottura bastimenti napolitani in alto mare, ed esposti a depredamenti da parte degli alleati della Sassonia, attenderà la Corte di Dresda a riserbarli specialmente nel trattato di unione, che farebbe co' suoi alleati, altrimenti saranno i rischj di depredamento sì per i bastimenti come per le mercanzie per conto della compagnia sassone.

Art. 38

Similmente trovandosi all'ora della rottura bastimenti napolitani dentro dell'Elbe, si obbligherà la Corte di Dresda a procurar il libero ritorno de' detti bastimenti con loro mercanzie, senza molestia alcuna, altrimenti saranno tutti i rischj per conto della compagnia di Sassonia.

Art. 39

Venendo i bastimenti napolitani da venti, e borasche forzati ad accostarsi alle spiagge di Levante, o di Barberia, ed a praticarvi con gente sospetta di contagione, o venendo quelli per provvedersi di viveri, o per altro motivo, o far in alto mare qualche traffico, con Turchi, o Barbareschi, o finalmente trovandosi quelli carichi di mercanzie di Levante, o di Barberia, non accompagnate, e munite di valevoli attestati di purga, e per queste ragioni obbligati dagli Amburghesi, o altre Potenze confinanti all'Elbe, a far quarantena, farassi quella a spese, e rischj della compagnia napolitana, ben inteso però, e con condizione che da parte sua la compagnia sassone provvederà a somministrare, e far somministrare dagli Amburghesi, ed altri, ai bastimenti contumaci tutte le agevolezze possibili, e tutto il comodo richiesto per poter purgarsi più presto, e con minor imbarazzo le loro mercanzie ed equipaggi, concedendo loro, e facendo concedere da altri, tutti gli atrezzi, ed apparecchj di cui potrian aver bisogno per star sicuri, e tutti i viveri, e robbe necessarie per gli equipaggi, il tutto a prezzi ragionevoli. Concorrerà in oltre ad impedire che sul pretesto di levar ogni comunicazione tra' medesimi bastimenti contumaci, e li Paesi circonvicini, non sieno eccessiva-

mente aggravati di spese di guardie, né dalle medesime guardie molestati. Presterà finalmente a' suddetti bastimenti contumaci, e farà prestar da altri, non solo tutti gli aiuti soliti prestarsi reciprocamente in tal circostanza da qualsivoglia nazione, ma ancora tutti quelli dovuti specialmente ad una compagnia d'interessi di corrispondenza e di traffico strettissimamente unita.

Art. 40

Venendo (quod absit) a introdursi il contaggio nella Germania, la Corte di Dresda ne avviserà subito la Corte di Napoli, acciò non si mandino bastimenti in Amburgo, e trovandosene all'ora che verrà noto il contaggio in Germania, alcuni già incaminati per quella città, o giunti prima nell'Elbe, o pure trovandosi la città di Amburgo da mercanzie immesse da Inglesi, o altri, infetta di contagione, ed in questo modo levata la comunicazione tra i bastimenti napolitani, e la Sassonia in quei diversi casi potrà la compagnia napolitana, subito doppo l'avviso dell'interruzione di corrispondenza, notificar alla compagnia sassone, qualmente il viaggio intrapreso prima resterà per conto, e rischio dell'una, e l'altra compagnia, con che spetterà alla compagnia sassone di prescrivere ai bastimenti all'ora di loro arrivo, o stanti già all'imboccatura dell'Elbe, in quali altri porti del settentrione avranno quelli da andare a cercare l'esito delle loro mercanzie, e provvedersi d'altre per il ritorno, dividendo tra esse i lucri, o perdite, che ricaderanno dal viaggio intiero, sino all'arivo de' bastimenti in Napoli, e alla vendita delle mercanzie, deduzione fatta di tutte le spese d'assicurazione di armamento, ed altre senza eccezione alcuna; perloché sarà la compagnia sassone tenuta di riferirsene ed aver fede intera ne' conti esibibile dalla compagnia napolitana; sicché non resterà la detta compagnia sassone tenuta di veruna indennità verso della compagnia napolitana per causa della mutazione di destinazione cagionata dal contagio.

Nulla di meno per compensare in qualche modo la compagnia sassone del danno, e pregiudizio cagionatole dal contagio, nelle spese suddette non verrà per grazia speciale compreso l'uso fatto de' bastimenti, e loro atrezzi ed apparecchj, ma solamente il soldo degli equipaggi, provvedimento di viveri, e tutte le altre spese annesse alla navigazione, e alla tratta delle mercanzie.

Art. 41

Non saranno i presenti articoli di pregiudizio, né d'impedimento alcuno ai trattati fatti, o da farsi tra la Corte delle due Sicilie, e le Potenze del settentrione, né a quelli fatti, o da farsi tra la Corte di Dresda e le altre Potenze dell'Italia.

Art. 42

Saranno i presenti articoli mutualmente comunicati, stipolati, e ratificati da ambedue le Corti di Napoli, e di Dresda, e ne' loro rispettivi Stati pubblicati, acciò possano i negozianti prendere le loro misure per unirsi, e formare le compagnie che per tal commercio si richiegono.

Art. 43

Si obbligheranno rispettivamente le Corti di Napoli, e di Dresda ad eseguire, e far eseguire da' loro vassalli, e compagnie tutti, e ciascuno de' suddetti articoli, e venendo l'una, o l'altra compagnia a non osservarli userà la Corte della compagnia delinquente la sua Real autorità per far far ragione all'altra del pregiudizio patito per rimediarvi nell'avvenire.

Sulla necessità di normare il *contratto di liquidazione*, consuetudinario fra i produttori d'olio di Terra d'Otranto e i mercanti di Gallipoli agenti per conto dei negozianti di stanza a Napoli; un contratto *di sì evidente profitto de' particolari di quella Provincia e del pubblico commercio* da doverlo tutelare dall'*ingordigia di taluno* di quegli stessi *particolari*.

| C | circolazione, istituzioni / expertise, export, negozianti, prezzi, procedure \ Gallipoli, Napoli, province

1738/12/18 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Sig.^{re}

Il Sindaco della Città di Gallipoli nel mese di novembre dello scorso anno 1737 rappresentò alla M.V. esser costume de' Padroni d'oliveti non men della medesima Città, che dell'intera Provincia di Lecce dopo fatta in ciascun anno la raccolta dell'olive d'immettere immediatamente ne' magazeni, che si tengono aperti in quella Città d'alcuni pubblici Negozianti l'ogli mosti, e che dai stessi Negozianti, siccome si ricevono detti ogli, se ne formano alcuni biglietti, quali consegnansi a' Padroni de' detti ogli mosti per lor cautela col tacito patto ivi universalmente ricevuto, ed indi passato in consuetudine scambievolmente approvata, che da quel Negoziante che s'ha ricevuto l'oglio pagar si debba il prezzo di quello al Padrone, che glielo immise, subito che da questo se l'esibisca il biglietto, alla voce, che comunemente corre nella Piazza di detta Città nel giorno stesso, che il biglietto se gli produce, e frattanto non segua tal pagamento, il Negoziante s'avvale, e dispone di quell'oglio immesso a suo piacere come roba propria; ma che terminata l'introduzione degl'ogli mosti cominciano ad intromettersi gl'ogli, che son chiari, de' quali per la maggior parte de' Mercadanti, se ne paga il prezzo nel tempo stesso, che si consegnano, e che qualora poi il Padrone degl'ogli mosti immessi, come sopra ne richiegga il pagamento, sebbene fusse notorio il prezzo, per cui i Negozianti pagano gl'ogli chiari, pur tutta via i medesimi ricusano liquidare gl'ogli mosti alla ragione, che corrono i chiari col pretesto, che siccome l'oglio chiaro, che in quel tempo si vende sia di libera contrattazione, potendolo il Padrone a qualunque Mercadante alienare così per lo contrario il mosto, che ne' loro magazeni immesso già si ritrova, sia ad essi sottomesso, e fatto schiavo, come lor dicono con averlo negoziato, o esitato a lor arbitrio; di più, che l'oglio col progresso del tempo da mosto divenendo chiaro col depurarsi ne vadi al fondo una porzione, che chiamasi morga, o feccia, onde l'oglio rimane discapitato di quella quantità ch'era in tempo s'immise nel magazzino, il che però, per quello si dicea dal Sindaco, non era vero perciocché per tal riflesso da' Padroni si consegna l'oglio mosto in maggior quantità misurandosi a nizzo coperto quando che gl'ogli chiari si misurano a nizzo scoperto, o spaccanizzo, cioè con misura più piccola, e che i Negozianti altresì nel riceverli l'oglio mosto, oltre della misura a nizzo

coverto godano il vantaggio d'alcune pignatelle d'oglio per le nozze, che vi si trovano tramischiate, quali pure rimangono in beneficio de' Mercadanti medesimi, perlocché dall'oglio mosto al chiaro si riputava non esservi differenza veruna, e qualora vi s'avesse potuta considerar qualche differenza, erano stati soliti a tal oggetto i Negozianti dedurne il due per cento; però che ciò non ostante i medesimi col progresso del tempo, crescendo vieppiù la di lor ingordigia s'avean fatto lecito d'essigerne il diece fino al venti per cento con pregiudizio evidentissimo di que' Provinciali, e perciò supplicava la M.V. in nome di quel pubblico a degnarsi di deputare qualche ministro della Regia Audienza di Lecce, che conferendosi su della faccia del luogo si dovesse informare se vi fusse, o no tal differenza tra gl'ogli mosti, e chiari, ed in caso vi si ritrovasse, quale e quanta ella fusse per potersi determinare una volta per sempre come debba stabilirsi il prezzo degl'ogli mosti in confronto di quello de' chiari.

Fu questa supplica con dispaccio veneratissimo della M.V. per la Segreteria del Dispaccio della Real Azienda a' 9 del mese di novembre del detto anno 1737 rimessa a don Giuseppe Carmignani Preside della nominata Provincia di Lecce, perché sopra il contenuto di quella dovesse render informata la M.V., e con tal informo rappresentargli pure il proprio parere.

Per esecuzione di questo Real Ordine della M.V. portossi nella Città di Gallipoli nel mese di gennaio del corrente anno 1738 il suddetto Preside Carmignani, unitamente con don Ignazio Guarani Capo di Ruota della medesima Regia Audienza, ed avendo ivi intesi gl'Amministratori della detta Città e l'intero ceto de' Mercadanti colli di loro Avvocati in più contraddittorij tenuti innanzi a lui, praticate le diligenze con udire molti Testimonj, ed Esperti, che da ambidue le parti li furon prodotti, e dopo averne formato un pieno appuramento de' fatti.

Rappresentò alla M.V., ch'essendo la Città di Gallipoli una delle più rinomate del Regno specialmente per l'immensa quantità d'ogli, che così dal proprio territorio, come da tutta quella Provincia vi s'intromette, che poi s'estraggono per i caricamenti, che ne fanno i navili forestieri, che ivi approdano, perciò da molti Mercadanti per la maggior parte napoletani vi si tengon aperte Case di negozio, e perciò tutte le cisterne che sono in quella Città per uso di conservar gl'ogli, che con altro vocabolo piscine, e magazzini s'appellano, tengonsi in affitto da' riferiti Negozianti, che vi risiedono, comperando eglino gl'ogli da tutt'i Padroni d'oliveti di detta Provincia, che da vetturali vi si conducono, poicché costoro dopo avere spremute le olive ne' loro trappeti, tutto l'oglio, che ne ricavano così fresco, e non depurato, che l'oglio mosto comunemente si chiama, fan trasportare nella Città di Gallipoli, ed immettere nelle cisterne chi di uno, e chi d'un altro di que' Negozianti che a' Padroni di tal mosto meglio piace, secondo la corrispondenza che più con uno, che coll'altro tengono. Che qualunque vetturale introduce ooglio mosto in Gallipoli portasi a dirittura ad immetterlo in quella cisterna, che dal Padrone le fu prescritta, ed ivi dal Conservatore di quella, che curatolo si denomina, immediatamente, e senz'andar

indagando chi ne sia il Padrone l'oglio mosto vien ricevuto, e con quello che da altri particolari Padroni abbia raccolto, o da debitori riscosso, o altrimenti avuto, secondo la quantità che se ne va ricevendo in una, o più cisterne tutto insieme si mesce, e confonde, con dar poi lo Scrivano, ivi pure destinato dal Mercadante al Vetturale, che l'oglio mosto v'ha condotto un picciolo cartellino, in cui si dinota la quantità di quello, che s'ha ricevuto, qual cartellino biglietto di deposito vien appellato, e l'oglio mosto, che in tal guisa si ritrova nella cisterna riposto, oglio depositato, o carcerato si chiama.

Che di tal oglio mosto così introdotto, i Negozianti che se l'han ricevuto a lor arbitrio ne dispongono con venderlo, o caricarlo ne' bastimenti senza veruna intelligenza, o consentimento de' Padroni, che ce lo immisero, non potendo più questi in maniera veruna di quello disporre nella stessa spezie d'oglio, a riserva di picciola quantità per uso proprio, o per regalarne qualche persona.

Che all'incontro i Padroni dell'oglio mosto depositato, siccome non possono di quello in spezie far uso, così poi anno la facoltà di farsi quello soddisfare in quel tempo, che lor meglio pare, e piace colla semplice esibizione di quel biglietto consegnato dal Mercadante, ed alla ragione del prezzo dell'oglio chiaro, che corre in quel giorno in cui s'esibisce il biglietto, ciocché con vocabulo mercantile liquidazione di chiama.

Che in punto per farsi tal liquidazione del prezzo tutta la controversia consiste; perciocché quando i Padroni dell'oglio mosto vengon per farsi quello liquidare per fine d'esserne soddisfatti alla voce, che in quel giorno corre il prezzo dell'oglio chiaro, per quel che fu asserito per parte della Città di Gallipoli, la pretensione de' detti Negozianti era di voler pagare il prezzo suddetto due, o tre carlini meno a staro, che importa a' Padroni la perdita del venti, o trenta per cento, e che ciò praticato avessero i Negozianti da pochi anni, quandoché in tempo che da' Padroni si consegnano nelle cisterne de' Mercadanti gl'ogli mosti se ne fa la misura diversa da quella dell'ogli chiari, mentre si ricevono i mosti a misura, che chiamasi di pedata, ed i chiari a misura che di caricamento s'appella, perché con questa si consegnan gl'ogli ai bastimenti, tra le quali due misure vi corra la differenza del quattro per cento, in modo che da ogni stara mille di mosti, che da' Negozianti si ricevono ne' magazeni a misura di pedata se ne ricavano mille stara di chiari a misura di caricamento quando si noleggianno, e perciò le stara mille a misura di caricamento siano stara novecento sessanta a misura di pedata, qual misura di pedata pure si varia dal mosto al chiaro, atteso il mosto si consegna a nizzo coverto, e 'l chiaro a nizzo scoperto, o sia spaccanizzo, che vale a dire, che nella misura del mosto si trapassa il nizzo, cioè quel segnale apposto nel vase ch'addita la giusta misura, ed in quella del chiaro si ferma nel punto del medesimo segnale, come altresì, che le morghe, che rimangono da ogni mille stara de' mosti diano ancora d'utile ai Mercadanti stara venti d'ogli, che diconsi raffinati, il di cui prezzo nella Dogana di Gallipoli si valuta il quarto meno degl'ogli chiari, per modo che d'ogni mille stara de' mosti ne

ricavino i Mercadanti stara novecento settantacinque de' chiari a misura di pedata; ed oltre a ciò nell'atto, che i Vetturali consegnano gl'ogli mosti ne' magazzini, dai curatoli, che se lo ricevono, si deducono le feccie da loro chiamate nozze della misura dell'oglio mosto in quella quantità, che ad occhio, ed a lor arbitrio sembra potervi essere tramischiate, le quali nozze rimangon pure in beneficio de' Mercadanti medesimi.

Per li quali vantaggi, che si godono da' Mercanti in riceverli l'oglio mosto, era nel supposto la Città di Gallipoli non doverci correre veruna differenza dal mosto al chiaro, e perciò che in tempo da' Padroni si procede alla liquidazione dell'oglio mosto consegnato a' Negozianti, debba quello soddisfarseli allo stesso prezzo che in piazza corre quello dell'oglio chiaro, e se mai qualche differenza vi s'abbia a considerare, questa non debbia oltrepassare il due per cento, siccome era stato per l'addietro praticato.

All'incontro, che per parte de' Mercadanti, che in Gallipoli risiedono, i quali asseriscono non esser principali, ma procuratori de' pubblici Negozianti Napoletani, da' quali si dispensa l'oglio ai bastimenti per varie parti d'Europa, e se ne provvede la stessa Città di Napoli, si risponde, che quantunque la natural differenza del mosto al chiaro per le morghe, ed altre accidentali misture importi il cinque, o sei per cento quando gl'ogli son perfetti, nulla però di meno, quando sono altrimenti possa ascendere dal diece sino al trenta per cento; in oltre dover essi per le consegne dell'oglio, che se li fanno, tenere in ciaschedun magazzino uno Scrivano provisionato, un Curatolo, che misura, e ripone l'oglio nelle cisterne, oltre di dover pagare l'affitto de' magazzini, quali si tengono da essi Negozianti per comodo de' Padroni dell'oglio, che non hanno postura, che i Padroni predetti si ritengono i biglietti, che li fa lo Scrivano del magazzino aspettando uno, due, o più anni il prezzo più vantaggioso, ed alterato, ed a ragion di quello se lo fan pagare senza replica; che ciascheduno d'essi Negozianti perduto avesse delle notabili quantità d'ogli per essersi rotte, ed allargate le cisterne, senza essersi da' Padroni de' predetti ogli bonificata giammai cosa veruna, che conservino loro gl'ogli depositati ad ogni richiesta de' Padroni, poiché alle volte accade, che i Padroni si servono dell'oglio per uso proprio, o per regalarlo, nel qual caso pagano a' Mercadanti la differenza del mosto a chiaro, ricevuta, postura, ed altro, alle volte detti Padroni girano i biglietti a' loro creditori, o pure a' debitori d'essi Mercadanti, ed alle volte s'avvalgono del danaro, che si prendono da' medesimi per poi bonificarcelo nella liquidazione del prezzo, che stanno attendendo a lor modo, essendo frattanto ciascheduno de' Mercadanti obbligato di tener sempre pronta considerabil somma di danaro per quanto più o meno posson valutarsi gl'ogli depositati.

Soggiungendo essi Negozianti non esser vero, che d'ogni mille stara d'ogli mosti, che da essi ricevono a misura di pedata se ne ricavassero stara mille d'ogli chiari a misura di caricamento, come potea conoscersi dalla sperienza, che potea praticarsene, e molto meno esser sempre vero, ed uguale l'utile a pro di loro de venti sta-

ra da' raffinati, che s'asserivan dalla Città, ricavarli dalle morghe, che rimangono da ogni mille stara de' mosti divenuti poi chiari, ma ciò dipendere dalla quantità, e qualità delle feccie, che dal buono, o cattivo mosto risultano.

E non esser parimente vero che la misura di pedata del mosto sia a nizzo coverta, e quella de' chiari a nizzo scoperto, o spaccanizzo, ma che tanto i mosti, che i chiari si ricevono ne' loro magazini a nizzo appannato colla mina, o sia mezzo staro zeccato dal Regio Zeccatore, nelle quali misure debbono invigilare il Sindaco, ed Ufficiali della medesima Città. E questo era ciò, che da' Negozianti s'opponnea, oltre di dover aspettare più mesi, perché l'oglio mosto acquistasse le tre condizioni di chiaro, giallo, e lampante, e di star soggetti alle frodi de' Vetturali, che vengono a depositar l'oglio mosto, che tramischiano l'acqua nelle otri ripiene di quello.

Si replicava in tanto dalla Città di Gallipoli a ciò s'allegava per parte de' Negozianti, che quantunque da loro si tenessero uno Scrivano, ed un Curatolo per ogni Magazino, questi non di meno non assisteanvi unicamente per gl'ogli, che ivi si depositavano, ma principalmente per lo negozio, ch'essi fanno nello smaldimento di quelli ai bastimenti forastieri, lo che anche si potea dire rispetto degl'altri scritturali, ed affitti, che pagano de' magazini: che non si dovesse tener considerazione d'essersi rotte, allargate, ed aperte le cisterne con perdita grande d'oglio ivi riposto, perché tal caso non era mai accaduto, non mancando la Città di dar altre risposte per tutte le altre opposizioni, che si facean da' Negozianti.

Perciocché quantunque non si fusse potuto concordare nel fatto tra le parti per le differenti proposte, e repliche, che dalle medesime si proponeano, dalle diligenze però praticate dal sopradetto Preside si appurò, che quando da' Mercadanti si fanno i caricamenti dell'oglio, si suole quello comunemente misurare a pila, affine di sbrigharsene la misura la qual pila è di capacità di stara cento, e sei di misura di pedata, e dal Mercadante si computa al compratore degl'ogli, a ragione di stara cento, e diece per ogni pila, con che il Negoziante per ogni cento, e sei stara viene a far di guadagno stara quattro da misura a misura, ed oltre a ciò non potea difficultarsi, che dalle feccie di mille stara d'ogli mosti per ordinario se ne ricavassero venti de' raffinati, come pure che da' Testimonj s'era deposto esser bastevole un solo mese per depurarsi l'oglio mosto nelle cisterne fra il quale può bene acquistare le tre condizioni di chiaro, giallo, e lampante.

Per quello s'appartiene al pericolo d'aprirsi, e rompersi le cisterne erasi detto da' Testimonj d'esserne qualche caso accaduto, nel quale i Mercadanti o avesser interamente l'oglio recuperato, o qualche porzione d'esso soltanto perduta; ed esser parimente vero il rimedio, che giornalmente si pratica da' Curatoli in tempi si ricevono il mosto da' Vetturali di appender le otri per farne l'acqua separare, e che se n'era fatta la sperienza in presenza di esso Preside, e si riconobbe segregarsi effettivamente l'acqua dall'oglio, ma non già con intera esattezza.

Laonde dovendosi tal differenza ad una giusta mettà ridurre, quale non riuscisse lesiva né per l'una, né per l'altra parte, consideratosi perciò da detto Preside i

comodi, e gl'incomodi de' Negozianti, e de' Padroni degl'ogli mosti, che dall'appuramento da lui fatto risultavano, e dalla pratica della liquidazione dell'oglio mosto al chiaro, che in punto nella Città di Lecce s'osservava, giudicò, che siccome non potea aver luogo la petizione della Città, che supposea dovere il prezzo del mosto andar di pari con quello dell'oglio chiaro, o al più dovere il Padrone dell'oglio mosto esser in danno del due per cento, così non potea dall'altra parte sostenersi la domanda de' Mercadanti, i quali asserendo, che la natural differenza del mosto a chiaro fusse il cinque, o sei per cento, pretendean poi nella liquidazione ridurla al venti, o trenta per cento, secondo la qualità dello stesso ooglio mosto, che li veniva consegnato, e perciò da detto Preside fu formato il suo parere, qual fu, che in tutt'i tempi delle liquidazioni del prezzo dell'oglio mosto, che da' Padroni di quello si dovea da quel tempo in avanti fare in Gallipoli alla voce dell'oglio chiaro, si dovesse da quella dedurre il cinque per cento a beneficio de' Mercadanti, ed in danno de' Padroni, che col suddetto nome di deposito avean introdotto, o fussero per introdurre per l'avvenire l'oglio mosto nelle cisterne, siccome tutto ciò sta espresso nella relazione de' 21 marzo del corrente anno, che a tal effetto rimise a' piedi della M.V. il mentovato Preside don Giuseppe Carmignani.

Fu tal relazione rimessa a questa sua Regia Giunta dalla M.V., con veneratissimo dispaccio de' 29 del medesimo mese, ed anno per la stessa Real Segreteria, perché da noi esaminandosi la medesima si fusse umiliato alla M.V. il nostro sentimento.

Laonde per osservanza di detto Real Comando, avendo noi seriamente considerata l'anzidetta relazione fatta dal suddetto Preside, e colla possibil diligenza procurato d'appurar i fatti controversi con aver a tal oggetto intesi in questa Regia Giunta più volte gl'Avvocati d'ambidue le parti, ed attentamente considerate le di loro allegazioni, nelle quali tra l'altro s'è insistito ad indagare qual spezie di contratto fusse quella che fanno i Padroni dell'ogli mosti in ammetterlo nelle cisterne de' Negozianti di Gallipoli nella maniera di sopra divisata se di mutuo, di pegno, o di deposito con altre riflessioni, che ciascuna delle parti ha impreso per dimostrar la propria ragione.

Siamo umilmente a rappresentare alla M.V., che l'immissione degl'ogli mosti, che si fa nella Città di Gallipoli nelle cisterne de' Negozianti da' Padroni degl'olive di quella Provincia sia un contratto di compra, e vendita con rimettersene però il prezzo di tal merce al futuro valore.

Questo contratto non solamente è lecito, ed approvato dalle nostre leggi, ma lo giudichiam noi anche sommamente comodo non men a' detti Negozianti di Gallipoli, che ai Padroni degl'ogli, ma soprattutto grandemente proficuo, ed utile al pubblico commercio.

I Negozianti ne sperimentano un considerabil profitto, poichè quantunque egli no ricevan nelle proprie posture gl'ogli di tanti, e diversi Padroni, tuttavia senza farne il presentaneo esborso del prezzo, ne dispongono a lor piacere, come roba pro-

pria, facendone vendita ai bastimenti, che vengono a richiederlo, o altro miglior uso, di cui se le presenti l'occasione, e per tal motivo è in tutto vana l'essagerazion, che i medesimi fanno di dover pagare la provisione a Scritturali, e Curatoli, la pigione de' magazini, e di soggiacer al rischio di rottura delle cisterne per conservar gl'ogli, che vi s'immettono da' particolari, perciocché passando quelli per virtù di tal contratto nel pieno dominio de' stessi Negozianti, tutte le spese, pericoli, commodi, ed incomodi, che posson avvenire circa di tal genere di roba, debbon interamente assumersi da' medesimi.

I Padroni dell'oglio all'incontro immettendo quello nelle riferite cisterne, oltre la comodità così pronta, e sicura di riponerlo, incontran pure il notabil vantaggio di liquidare il prezzo del medesimo, e rimborsarselo sempre, che lor piaccia, che perlopiù avviene in tempo, che si conoscon da' medesimi alterati i prezzi degl'ogli nella piazza di Gallipoli, ove ciò per ordinario suole accadere per i frequenti, e spessi noleggi, che ivi si fanno d'ogli in questa eccessiva da' legni forastieri.

Da tutto ciò ne deriva una considerabil utilità per il commercio del Regno, poicch'essendo la Città di Gallipoli marittima, e mercantile, e per la sua situazione comoda in ogni stagione per i bastimenti, che colà frequentemente capitano per fare imbarcazioni d'ogli, convien al pubblico bene di quella Provincia, che in detta Città si ritrovi radunata tutta, o buona parte dell'ogli della medesima Provincia secondo la praticata usanza di sopra espressa, perciocché da ciò indispensabilmente ne proviene, che i Negozianti per i reiterati traffichi di tal merce, di cui così prontamente fan negozio con i Padroni di detti bastimenti, lucrano per lo spesso notabili somme di danajo, ed all'incontro avvenendo perlopiù a cagion de' detti frequenti imbarchi, che il prezzo dell'oglio in detta Città, piucché negl'altri luoghi della Provincia, venghi ad avanzare, i Padroni dell'ogli, ne sperimentano evidente il beneficio, mentre sull'avviso di tal prezzo, possono in questa contingenza con lor positivo emolumento domandarne la liquidazione.

E perciò S.R.M. conviene, che un tal contratto, che si pratica in Gallipoli di sì evidente profitto de' particolari di quella Provincia, e del pubblico commercio non venghi a rendersi lesivo, e dannoso a' medesimi per l'abuso, che forze dall'ingordigia di taluno si voglia introdurre; laonde per il buon regolamento di tal laudevole usanza, e per ridurre ad una giusta ed adeguata metà la differenza che v'è tra l'oglio mosto, e 'l chiaro, senza che tra le parti una senta maggior danno, o venghi a profittare in discapito dell'altra abbiam conchiuso d'umiliare alla M.V. il seguente nostro uniforme sentimento.

Che da oggi innanzi, alla stessa misura, che si consegna da' Padroni gl'ogli mosti nelle cisterne de' Negozianti di Gallipoli sia di pedata, come volgarmente si dice, o di caricamento, a quella medesima in punto se ne debba far la liquidazione in tempo sarà richiesta farsi da' Padroni per rimborsarsene il prezzo, e che tal liquidazione far si debba secondo la voce dell'oglio chiaro, che corre nella piazza di detta Città, in guisa che consegnandosi per ragione d'esempio l'oglio mosto a misura di ca-

ricamento, debbia farsene la liquidazione del prezzo alla voce che corre in piazza l'oglio chiaro a detta misura di caricamento; qualora però detto ooglio mosto sia stato consegnato a misura di pedata, debbia liquidarsi il prezzo alla stessa ragione che corre in piazza quello dell'oglio chiaro a detta misura di caricamento, bonificandosi però in beneficio de' padroni degl'ogli mosti il divario, che corre tra la detta misura di pedata con quella di caricamento.

Che così pure si debba osservare nell'altra specie di misura del nizzo, cioè, che alla stessa misura che si consegnano gl'ogli mosti da' particolari ne' magazzini de' Negozianti in Gallipoli, sia a nizzo covertto, spaccanizzo, o a nizzo appannato, come comunemente si dice in detta Città quella stessa, e nella medesima guisa si debba praticare senza la minima alterazione, o diminuzione, così in tempo si farà la sopradetta liquidazione, come qualora il Padrone voglia estrarre dal magazzino qualche quantità di stara d'oglio per uso proprio, o per farne regalo.

Che rispetto delle nozze, che si ritrovan nelle otri in tempo, che da' Vetturali s'immette l'oglio mosto de' lor principali ne' magazzini de' Negozianti in Gallipoli, per quelle da oggi innanzi si debba stare alla convenzione, che tra' detti Vetturali co' Negozianti si potrà fare, però nel caso che non possa infra di loro convenirsi, sia in libertà de' Vetturali ritenersi, e farne quell'uso, che loro torna miglior conto.

E finalmente per quello riguarda la differenza dell'oglio mosto in confronto del chiaro, avendo noi in considerazione i commodi, ed i scomodi de' Padroni dell'ogli mosti, e de' Negozianti, ed i riscontri, di quello, che per la medesima differenza di mosto a chiaro si pratica in altre Città principali della medesima Provincia, siam di parere, che la M.V. si può degnare, qualora altrimenti non sembrasse al suo purgato sovrano intendimento, di stabilire, che da oggi in avanti nelle liquidazioni, che in tutti i tempi si faranno nella Città di Gallipoli del prezzo dell'oglio mosto da' Padroni del medesimo alla voce, che correrà l'oglio chiaro, ne debba per ora dedurre per ragion di tal differenza il sei per cento a beneficio de' medesimi Negozianti, ed in danno de' detti Padroni, che col detto nome di deposito avranno fatto introdurre, o immetteranno in appresso i di loro ogli mosti nelle riferite cisterne; in guisa che abbonata, che sia da' detti Padroni la detta somma del sei per cento in beneficio de' Negozianti per tal differenza, seu sfrido, che si considera dall'oglio mosto al chiaro non si possa da' medesimi né direttamente, né indirettamente per qualsivoglia motivo, altra, benché minima cosa pretendere, e lucrare.

E questo è il nostro sentimento, che ad oggetto della differenza dell'oglio mosto in confronto del chiaro si possa la M.V. degnare di stabilire provisionalmente per ora la divisata deduzione del sei per cento che s'è stimata giustificata, ed equa per ambidue le parti, e profittevole per il pubblico; perché se poi colla pratica di tale stabilimento si conosca nell'avvenire esservi uopo d'altra riforma, o dichiarazione si possa con maggior accerto dalla M.V. determinare ciò che è più conforme alla giustizia, e mantenimento del pubblico commercio.

11 febbraio 1739 Alla Regia Camera della Sommara: «enterado S.M.» della consulta della Regia Giunta del Commercio, «ha resuelto, que el Tribunal de la Cámara de la Summaria no encontrando reparo en el dictamen de dicha Junta de Comercio distribuya las órdenes para la ejecución de las providencias, que la misma propone y si algo se le ofreciere en contrario lo represente luego [...] a fin que en su inteligencia pueda S.M. resolver lo que fuere de su agrado».

21 febbraio 1739 Decreto della Regia Camera della Sommara: fatta relazione in Aula dal presidente Carlo Ruoti, sentito l'Avvocato fiscale Matteo de Ferrante, «decernitur et provide-tur, quod exequatur ordo S.R.M., ac proinde expendantur provisiones iuxta consultationem Regiæ Junctæ Commmercij».

7

Sul trattamento dei bastimenti di bandiera napoletana nei porti e nelle dogane pontificie, e sulle condizioni di miglior favore da richiedersi alla Corte di Roma.

| C | circolazione, istituzioni, tassazione / abusi degli ufficiali, intermediari, navigazione, nazioni, procedure, tariffe, trattati \ Ancona, Civitavecchia, Fiumicino, Roma, Stato Pontificio, Tevere

1739/02/03 [Prima Segreteria di Stato]

Relazione del modo con cui vengono trattati ne' porti, e marine dello Stato Ecclesiastico i bastimenti delle due Sicilie con bandiera, e patente di S.M.

In Roma

- 1° Si ritiene in Fiumicino la patente di sanità, ed in vece di quella se ne dà un'altra in Roma per la quale si paga un paolo.
- 2° A capo di Rame due miglia dentro del Tevere si dà il manifesto delle mercanzie, se ne consegna una copia firmata dal doganiere, colla quale si prosegue il viaggio.
3. Una guardia accompagna il bastimento per terra sino alla dogana di Roma, dove si sbarcano le mercanzie.
4. Sbarcate le mercanzie, i doganieri vengono a visitar il bastimento per riconoscere se non rimane dentro qualche roba non manifestata: e non contenti di quella 1^a visita, tornano a farne delle nuove, ogni giorno, e ad ogni momento.
5. Non contenti di visitar l'imbarcazione, visitano i marinari sino nelle sacocchie, camiscie &c.
6. Trovandosi roba non manifestata, la sequestrano, carcerano il padrone quando esce dal suo bastimento, e tentano tal volta di sequestrar il bastimento.

7. Esiggesi in dogana il 16% rigorosamente per le merci d'immissione, e quando non si trova a smaltirle, esiggesi ancora il 3% all'estrazione.
8. Vi sono molti generi particolari smisuratamente angariati, come il vino, il quale paga paoli 7 il barile, lo che eccede la sua valuta.
9. Pagansi paoli 5 d'ancoraggio per le più piccole filucche: e per le altre maggiori imbarcazioni, a proporzione.
10. Esiggoni nella dogana di Roma per il tiro delle filucche con bufali, e bovi, nel rimontar il Tevere paoli 20, 22 e fino a 24 e ciò, quando anche le filucche da sé stesse, e senza aiuto alcuno lo rimontano; per le tartane esiggoni sino a 12 scudi romani.
11. Pagansi sotto titolo d'Anno nuovo, o di Mancìa, paoli 5, ma una volta l'anno solamente, in modo tale che al primo viaggio d'un padrone si esiggon quei paoli 5, si registra il suo nome, con che in tutto il corso di quell'anno non li paga più; maturati però i 12 mesi dal suo primo viaggio, si torna ad esigerne altri paoli 5, e così successivamente a riguardo di tutti i padroni, dal primo giorno che sono stati registrati, con quella circostanza, che non capitando un padrone in Roma, che una sola volta in un anno, tanto paga quanto quei vi capitano più volte.
12. Esiggesi l'uno per cento della valuta della robba per diritto di sensale, ancorché il padrone da sé stesso, e senza concorso di sensale alcuno, venda la sua mercanzia, con quella circostanza, che venendo un sensale a venderla, e a riceverne il denaro, riesce molto difficile cavarlo dalle sue mani, e che più volte fanno bancarotta, e rubbano impunemente li padroni, conforme è accaduto a riguardo d'uno de' medesimi, il quale, doppo aver fatte successivamente 3 bancherotte, e rubbato più di venti mila scudi, ha ottenuto dalla Camera Apostolica un dispaccio, col quale viene non solamente dispensato di pagar i suoi debiti anteriori, ma ancora quei farà nell'avvenire.
Egli è ancora notorio, che quei sensali commettono molte infedeltà, ed eccessi nella vendita delle mercanzie, non accusando per lo più il vero prezzo di vendita, per intascar quel di più hanno venduta la robba.
13. Pagasi un paolo a ciascuna torre della Spiaggia Romana, sotto della quale va una filuca per mettersi al coperto de' corsari, ed a proporzione per le maggiori imbarcazioni.
14. Pagasi ai consoli di S.M. un paolo per filucca di diritto, ed altresì, a proporzione, per i maggiori legni.
15. Nulla si paga per l'accesso sulle robbe di Levante munite dell'attestato di purga.
16. Venendo un bastimento da Levante, fa egli quarantena in Cività vecchia, e vi paga i diritti di quarantena, e spese di guardia, conforme si usa negli altri porti.
17. Venendo un passeggero, o caricatore di mercanzie a lagnarsi d'aver perduta la minima robba nel tragitto, anche senza poliza di carico, subito si arresta il bastimento, e non potendo il padrone ottener giustizia, si vede obbligato, o a preci-

pitarsi colle spese del proprio trattenimento, e quello di suoi marinari, o ad abbandonar, e perdere il suo bastimento, o a pagar somme grosse, ed indovute per ottenerne la liberanza.

Vi è un padrone di filucca di questa città, il quale in una borasca, e per salvar la vita, avendo gittato nel mare un baulo appartenente ad un monaco siciliano, anche in presenza di suo compagno stante allora sulla medesima filucca, ha da 4 anni una lite in Roma col suddetto monaco, il quale, senza poliza, e prova alcuna, pretende, che vi fossero nel suo baulo 207 scudi: ha già speso quel padrone per quella lite più di 150 scudi, benché provi la sua innocenza, con aver gittato egli stesso nel mare per più di 500 scudi della propria robbia. Accadono ogni giorno simili liti, le quali da' giudici stessi vengono spessissimo suscitate, e per loro proprio vantaggio prolungate.

In Cività vecchia, e Capo d'Anzio

18. Oltre ai diritti di dogana, ed altri pesi, sopra riferiti, esiggoni in Civita vecchia, e Capo d'Anzio, paoli 32 ½ per i bastimenti ad un solo albero, e per quelli a 2 o 3 alberi 7 scudi romani per diritto d'ancoraggio.

In Ancona

19. Per una tartana a 3 alberi, e di cantari 1 500 in circa esiggoni in dogana scudi romani 12, e per quelle di maggior portata, e proporzione.
20. Per l'ancoraggio, patente di sanità, fanale, ed altri diritti del porto, pagansi scudi romani 4, e per quelle di maggior portata, a proporzione.
21. Per il console di S.M. scudi romani 2.
22. Se vi è sopra il bastimento sale, tabacco, o altra mercanzia proibita, si mette sopra una guardia, e le si pagano paoli 3 al giorno. Se non vi è mercanzia proibita, non si mette guardia, e nell'uno, e nell'altro caso non si visita il bastimento.
23. Non vi è sensale, né diritto di sensaria.

Tali sono le notizie, che si sono potute ricavar da' padroni, e marinari di questa città soliti far i viaggi dello Stato Ecclesiastico le quali notizie si sono tirate con una difficoltà indicibile, sì per esser molto rustici quei marinari, come perché, sempre cautelati, e nel dubbio, che si volesse procacciar loro qualche danno, non si spiegavano liberamente; per lo che si previene, che non si pretende esser in modo alcuno mallevadore di quanto viene riferito sopra.

Per maggior certezza però saria bene di scriver ai consoli di S.M. residenti nello Stato Ecclesiastico acciò appurino la verità, e per abilitarveli sempre più, potria inviarsi loro una copia de' suddetti pesi, a fine che prendessero meglio le informenecessarie, con ordinarli ancora di far tutte le diligenze possibili per scoprir, se non vi sono altri pesi, e strapazzi omessi nella presente relazione, conciosiacché venendo una volta le cose colla Corte di Roma regolate, non sarà più tempo, né decente di chiederle nuovi capitoli, e mutazioni.

Osservazioni sulli accennati pesi, e trattamenti

Si ha prima da considerare, che la città di Roma, e parte dello Stato Romano sostiene colli generi di questo Regno di Napoli; ed una prova incontrastabile di questo è, che essendo stata nel tempo del governo alemano sequestrata, e confiscata in Roma una filucca napoletana per essersi trovato sopra un pezzo di tabacco, prese l'imperatore impegno per detta confiscazione, e proibì, sotto rigorosissime pene, ai suoi vassalli di portar robba alcuna in Roma; che doppo pochi mesi si trovò quella città in tal scarsezza di oglio, fromaggio, ed altri commestibili, che fu la medesima Corte obbligata a ricorrere alla clemenza dell'imperatore acciò levasse la suddetta proibizione, ed a concedergli tutta la soddisfazione, e tutti i capitoli che chiedette; che alle feste di Natale si portano in Roma più di 3 a 4 mila scatole di dolci, di frutta, e di altre robbe mandatevi da' conventi, monasteri, ed ecclesiastici di questo Regno in mero regalo, per i cardinali, prelati, ed altri ministri di quella Corte, lo che succede ancora alla Pasqua, ed altre feste dell'anno in regali d'altra specie.

Quindi si ha da prevalersi del bisogno in cui si trova la città di Roma de' generi di questo Regno, non men che di tanti regali, i quali sono di peso al medesimo, ed al vantaggio della Corte di Roma unicamente.

Passando poi all'esame de' precedenti articoli si osserva ciò che siegue.

Intorno ai 3 primi articoli non vi è difficoltà veruna.

Intorno ai 4 e 5 articoli non si dee permettere che doppo fatta la prima visita si torni a farne delle altre, essendo questo contra ogni uso, ed estremamente oneroso al commercio. Spetta ai doganieri di visitar esattamente la prima volta.

Non si dee né meno tolerar, che si visiti nelle camiscie, sacocchie &c. de' marinari, e passeggeri, né meno che si tocchi nel minimo modo alle loro persone; 1° perché è questo indecente; 2° perché non è usitato in Paese alcuno; 3° perché ne potrebbero nascere giornalmente risse, pugne, e diversi altri gravi accidenti.

In una sola circostanza può permettersi la visita delle persone, cioè quando, sotto mantelli, o capotti compare qualche involto di robba, in qual caso si può solamente far levar il mantello, o cappotto.

Egli è vero che non vi è quasi marinaio alcuno, che non porti in sacoccia qualche pezza di setteria, come calzette, fetucce &c. ma, per un oggetto di sì poco momento, non dee autorizarsi una visita sì irregolar, e sì onerosa.

In quando al 6° articolo non si può impedire, che sia sequestrata la robba non manifestata, ma non si dee perciò carcerar il padrone, né sequestrar il suo legno, lo che in tutti gli altri Paesi ha luogo solamente quando il controbanda giunge alla metà del carico. Egli è vero, che ne' Paesi, ove vi è una pena pecuniaria annessa al controbanda, rimane il bastimento per pegno, e talvolta si arresta sin a tanto si abbia soddisfatto alla suddetta pena. Si carcerano poi le persone solamente quando sono vagabonde, o armate, ma per i marinari, i quali sono riputati domiciliari ne' loro legni, e per le altre persone civili non si carcerano per causa di semplice controbanda.

Al 7° articolo non si può né meno impedire che si esigga, ed anche rigorosamente il 16% all'immissione delle mercanzie negli Stati di Sua Santità. È però S.M. in arbitrio di usarne dell'istesso modo a riguardo de' generi dello Stato Ecclesiastico, con ordinar, che se ne fissi sulle tariffe la vera, ed effettiva valuta, e che se ne esigano rigorosamente i diritti, e non punto come si pratica presentemente, con che giungendo i diritti di questa dogana al 20% almeno, i generi dello Stato Ecclesiastico si troveranno altrettanto, e più aggravati in questo Regno, quanto i nostri generi nello Stato Romano.

Per quello che spetta alli 3% da pagarsi allora dell'estrazione de' medesimi nostri generi non venduti, è questo un peso troppo rigoroso, perlocché si avrà da chiederne la soppressione, conforme si dirà nell'articolo 5° de' capitoli.

All'articolo 8° egli è mostruoso che un barile di vino, il quale non vale più di 7 o 8 carlini di valor intrinseco, venga a pagarne quasi dieci di gabella in Roma, e vi si procurerà portar rimedio, conforme si dirà altresì all'articolo 6° de' capitoli.

All'articolo 9° intorno all'ancoraggio, che si esigge in Roma, non vi è eccesso.

All'articolo 10° egli è inaudito, che si sforzi a pagar un dazio per un servizio, quando non si chiede, e non si vuole prevalersene, quindi contentandosi i marinari di rimontar il Tevere senza aiuto di bufali, bovi &c. dee chiedersi assolutamente la soppressione di quel diritto di tiro.

All'articolo 11° il diritto annuale di paoli 5 di mancia è una mera concussione da parte de' doganieri incognita in qualsivoglia Paese, e non dee conseguentemente tollerarsi.

All'articolo 12° primo non deono i padroni de' bastimenti esser soggetti al diritto di sensale quando consiste il carico di loro legno in frutta, ed altra simile robba di poco valore, che non giunge a 500 scudi romani almeno, ben inteso però che il padrone venda esso stesso la sua mercanzia; 2° non dee sussistere quel medesimo diritto, quando anche la robba eccedesse 500 scudi romani in valore, se non quando la Camera Apostolica restasse mallevadrice del procedere, e della solvabilità de' sensali.

Agli articoli 13, 14, 15 e 16 non vi è difficoltà.

All'articolo 17° si procurerà riparar all'abuso praticato intorno al sequestro delle imbarcazioni, ordinato giornalmente all'istanza de' passeggeri, o caricatori di robba nel modo riferito all'articolo 11° de' capitoli.

All'articolo 18 il diritto d'ancoraggio, che si esigge in Civitavecchia, ed in Capo d'Anzio, cioè di paoli 32 ½ per le tartane ad un albero, e di 7 scudi romani per quelle di 2 o 3 alberi, non compresi i diritti ordinarj di dogana, ed altri sopra riferiti, è veramente eccessivo, e si dee tentar di farlo moderar. 19° idem del dazio di 12 scudi romani che si esigge nella dogana di Ancona dalle tartane di portata di 1 500 cantari in circa, e di maggior somma per le imbarcazioni di maggior portata, tanto più, che tal dazio è formalmente contrario alla qualità di porto franco, e che non se ne fa menzione alcuna ne' capitoli del porto franco di Ancona; onde ha la Corte di Ro-

ma da esibire su qual titolo i suoi doganieri lo esiggon, e non esibendolo, dee rimanere soppresso.

All'articolo 20 il peso di 4 scudi romani per l'ancoraggio, patenta di salute, fana-
le, ed altri diritti di porto, viene espresso ne' capitoli del porto franco di Ancona; an-
che il diritto solo d'ancoraggio importa quella somma, onde non vi è difficoltà.

All'articolo 21 spetta a S.M. di regolar i diritti de' suoi consoli; onde non serve trattarne qui.

Gli articoli 22 e 23 sono conformi a quanto si pratica negli altri Paesi.

Capitoli da chiedersi dalla Corte di Roma intorno ai marinari,
bastimenti, e generi delle due Sicilie

Articolo 1°

Si useranno nell'avvenire ne' porti, e marine del dominio di Sua Santità verso de' bastimenti delle due Sicilie con patenta, e bandiera di S.M., verso de' loro mari-
nari, e de' generi delle due Sicilie, ed altri generi, che immetteranno, e traficheran-
no ne' suddetti porti, tutti i buoni modi, e trattamenti soliti usarsi per l'addietro ver-
so de' medesimi. Vi saranno essi bastimenti, marinari, e generi delle due Sicilie, ri-
cevuti, accolti, e trattati come quei della nazione più amica, e più favorita, e tutti i
precedenti trattati, e concordati spettanti alla mutua navigazione, al traffico, ed alla
corrispondenza de' rispettivi vassalli di Sua Santità, e di S.M. saranno in tutto, e per
tutto osservati, in quanto non si troveranno contrari a quanto viene qui appresso
stipolato.

II

Fatta una volta da' doganieri di Sua Santità una visita sulli bastimenti delle due
Sicilie, non sarà più lecito tornar a farvi altre visite nel medesimo viaggio, per tutto
il tempo che resteranno i bastimenti nel medesimo porto.

III

Non sarà lecito visitar nelle sacocchie de' marinari, passeggeri o altri, né tampo-
co di toccar alle loro persone. Sarà permesso solamente di obbligarli a levar i man-
telli, e capotti, caso che vi sia sospetto di qualche involto di robba nascosto sotto.

IV

Trovandosi ne' bastimenti, o sotto li suddetti capotti, robba non manifestata, e
conseguentemente soggetta all'intercetto, non potranno carcerarsi i marinari, o al-
tri padroni della robba, né meno confiscarsi il bastimento, ma la robba sola sarà in-
tercettata.

V

Avendo un padrone immessa la sua mercanzia nella dogana di Roma, avendone
pagati tutti i diritti d'immissione, e non trovando a smaltirla, potrà riportarla addie-
tro, senza pagar diritto alcuno per l'estrazione, mediante una cartella della dogana,

la quale si riconoscerà, e risconterà colle mercanzie in capo di Rame, e venendo a mancar qualche mercanzia, non incorrerà il padrone altra pena, che quella di pagar il doppio di quanto si paga oggidì in Roma per simili mercanzie di ritorno, cioè a dire il 6% della valuta della robba, e di quella solamente che si troverà mancante. Per i porti stanti immediatamente sul mare Tireno, pagati eziandio i diritti d'immissione, rimbarcherassi la robba senza formalità, né soggezione alcuna, e senza pagar il 2° diritto per l'estrazione.

VI

Pagati i dazj ordinari di dogana, non potrà genere alcuno soccombere al più del 10% per qualsivoglia gabella particolare della città di Roma, o altra dello Stato Ecclesiastico, e perciò trovandosi qualche gabella eccedente, si ridurrà al suddetto 10%. Per le gabelle, che non giungono al 10%, sossisteranno, e rimarranno quelle come sono presentemente.

VII

Contentandosi i padroni de' bastimenti di rimontar essi soli, e senza aiuto alcuno di persone o di animali, il Tevere fino a Roma, non saranno i medesimi obbligati a pagar cosa alcuna per il tiro.

VIII

Non si esigeranno dai padroni de' bastimenti i paoli 5 soliti esigersi da' doganieri per mancia sotto titolo d'anno nuovo, essendo tal peso una concussione introdotta da' doganieri per abuso, ed incognito in qualsivoglia altro Paese.

IX

Non eccedendo il carico d'un bastimento 500 scudi romani, non sarà il padrone obbligato a servirsi de' sensali di Roma, né conseguentemente a pagar per essi dazio alcuno.

X

Eccedendo il carico del bastimento 500 scudi romani, o non saranno i padroni costretti di ricorrere ai sensali per vendere la mercanzia, né conseguentemente di pagarli diritto alcuno, o venendo il ministero de' sensali, e l'uno per cento attribuito loro, da Sua Santità assolutamente ordinato, e stabilito, resterà la Camera Apostolica mallevadrice verso de' padroni delle mercanzie del procedere de' suddetti sensali, non men che della robba, e del denaro fidato loro, con obbligo preciso di pagar per essi in caso d'infedeltà, o di bancarotta.

XI

Non potrà in modo alcuno arrestarsi un bastimento all'istanza de' passeggeri, o caricatori di robba, su 'l pretesto di aver perduto qualche cosa, se il padrone del detto bastimento non ne avrà data la sua ricevuta firmata a piede della poliza di carico, contenente la qualità, e quantità della robba imbarcata, e se non viene specifi-

cato nella suddetta poliza, che sia stata consegnata la robba nelle proprie mani del padrone.

XII

Pagherassi in Roma, come per l'addietro, il diritto d'ancoraggio per le flucche, cioè, paoli 5, ed una volta solamente nel medesimo viaggio, ma in vece di paoli 32 $\frac{1}{2}$ per le tartane ad un albero, e di paoli 70 per quelle a due o tre alberi, che si esigono presentemente ne' porti marittimi dello Stato Ecclesiastico stanti su 'l mare Tirreno, pagheransi solamente per quelle ad un albero paoli 12, e per le altre paoli 30.

XIII

Il dazio di scudi romani 12, che si esigge nella dogana di Ancona per le tartane, rimarrà assolutamente soppresso, per esser quello formalmente contrario agli statuti, e capitoli di quel porto franco, e non esser mentovato nella tariffa dell'anno 1732. Pagheransi solamente dalle tartane, e da altri legni della medesima capacità per diritti di patente, d'ancoraggio, di lanterna, ed altri del suddetto porto, 4 scudi romani conforme si paga presentemente.

XIV

Saranno i bastimenti delle due Sicilie ricevuti, accolti, e trattati ne' porti di Gorro, Ponte lago scuro, di Ferrara, ed altri dello Stato Ecclesiastico, stanti sul Po, o altri fiumi e canali affluentivi, dell'istesso modo, che i vassalli stessi di Sua Santità o altri, che fossero più favoriti. Potranno immettervi tutte le mercanzie lecite per il consumo del Ferrarese, ed ogni altra mercanzia, anche proibita, per immettere nella Lombardia per la via de' suddetti fiumi, o canali, colla sola soggezione, per le mercanzie proibite, di rimetterle sotto le chiavi de' doganieri. Vi si concederanno loro tutte le agevolezze dovute, e ragionevoli nel loro traffico, vi goderanno il *transit*, e tutte le altre prerogative, sì nell'andar, come nel ritornar, e retrogradar, attribuite, e concesse alla nazione più favorita.

XV

Saranno similmente i bastimenti, e mercanzie delle due Sicilie, ricevute e trattate in tutte le marine, città, sbarre, dogane, e provincie del dominio di Sua Santità come quelle della nazione più favorita, non pagandovi su qualsisia pretesto maggiori dazj, e gabelle, e godendovi le franchiggie di porto franco, di *transit* ed altri privilegi annessi ai suddetti porti, e città, e conceduti alla nazione più favorita.

XVI

Non potrà Sua Santità far innovazione, né aumento alcuno ne' dazj, dogane, e gabelle spettanti ai generi, e bastimenti delle due Sicilie, senza darne parte prima a S.M., e con essa accordarli, e stipolarli.

XVII

Venendo Sua Santità a concedere ad un'altra nazione qualche rilasso di dazj, e

pesi, verrà nell'istante, ed ipso facto, il medesimo rilasso comune, e riputato conceduto ai vassalli di S.M.

XVIII

Procurerà Sua Santità che si amministri in tutti i suoi Stati, e porti, la giustizia a riguardo de' vassalli di S.M., principalmente negli affari di commercio, dell'istesso modo che si amministra in Ancona, cioè, col mezzo di consolato di mare, o pure di persona intesa e delegata *ad hoc*, sommariamente e senza tutte le formalità legali, con ingiungere precisamente di terminar qualsisia lite mercantile in un mese al più tardi, dal giorno della prima istanza, e con provvedere in oltre, che le spese sieno tenui, e moderate.

XIX

Da parte sua promette, e si obbliga S.M. di accogliere, e far trattare in suoi domini i bastimenti, e vassalli di Sua Santità con tutti i buoni modi, ed agevolezze dovute, e ragionevoli, e di provvedere a far rendere loro una buona, e pronta giustizia in tutti i loro affari, e principalmente nelle liti intorno al commercio.

XX

I presenti articoli, colle tariffe da quelli emanande, saranno pubblicati, ed affissi in tutti i porti, dogane, sbarri, ed altri luoghi richiesti de' rispettivi domini delle loro Santità, e Maestà, acciò ogn'uno, sì marinaro, come negoziante, ne venga pienamente inteso, sappia a quanti pesi ha da soccombere in ciascuno de' suddetti porti, e luoghi, e sia cautelato contro di tutte le vessazioni, a cui, da parte de' doganieri, potria venire esposto.

8

Sulle ragioni per cui, per stipulare un trattato di pace e (soprattutto) di commercio con l'Impero ottomano, va evitata la mediazione ufficiale dell'ambasciatore francese e utilizzata, invece, quella informale e segreta di un francese rinnegato, consulente della Porta per gli affari militari ed esteri.
| C | G | **informazione / concorrenza, trattati \ Francia, Impero ottomano**

[1739/07/11 post] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur]

Motifs qui engagent à se servir de M.^r le comte de Bonneval
dans la négociation de la paix avec la Porte Ottomane

Outre les motifs généraux qui engagent à se servir de M. le comte de Bonneval dans [la] négociation de la paix avec les Turcs, rapportés dans la lettre* qu'on lui envoie, il y a encor d'autres raisons particulières bien plus décisives, mais sur les quelles

on n'a pas pu s'expliquer ouvertement avec lui, d'autant que plusieurs le regardent lui même, et qu'il n'eut pas été prudent de les confier à une lettre qui peut être perdue ou interceptée.

Ces raisons sont fondées sur deux principes, le premier sur ce que par l'entremise de M.^r de Bonneval, on fera la paix plus promptement, et avec plus de facilités, plus librement, et avec plus d'avantage, que de toute autre façon. Le second sur ce qu'on ne peut pas douter que M. de Bonneval n'accepte bien volontiers la commission de la négocier de concert avec le ministre que S.M. enverra à cet effet à Constantinople.

On fera la paix plus promptement, et avec plus de facilité, parcequ'aussitôt qu'il aura été décidé par le grand visir qu'on fera la paix avec les deux Siciles, chose que M.^r de Bonneval obtiendra d'abord, attendu les bonnes dispositions où est la porte, et son crédit à cette cour, sans observer aucune des formalités usitées avec les ambassadeurs publics, sans consulter un tiers, ni être obligé d'attendre la décision d'aucune cour, on traitera cette affaire directement avec un ministre du divan qui sera nommé à cet effet, ainsi qu'il se pratique à la Porte, le quel, au moien des sustances et du crédit de M.^r de Bonneval, et d'un présent qu'on sçaura faire à propos, recevra les articles qui lui seront proposés, et ne fera aucune difficulté, dèz qu'on lui fera voir clairement, qu'on ne touche en rien aux droits et revenus du grand Seigneur, ce qui est leur premier et principal objet; au lieu qu'en la traitant par le canal de la France, que de longueurs n'aura t'on pas à essuier des alées et venües de couriers et de la décision qu'il en faudra attendre sur les points qui ne seront pas de l'avis de son Ambassadeur.

On traitara par la même raison avec plus de liberté; car le ministre de France y intervenant, tous les autres ministres des puissances de l'Europe residans à Constantinople en seront sur le champ informés; on aura à les combattre tous à la fois, et à se parer contre leur jalousie et leurs manèges, et comme ils seront plus au fait des intrigues du Divan, et plus accrédités, ils y auront leurs espions pour examiner les démarches du ministre de S.M., et pénétreront jusques dans les plus secrets ressorts de la négociation, ôteront par conséquent toute liberté, et reüssiront peut être à déranger tout le projet.

Quant aux avantages, en traitant par la médiation de la France, on n'obtiendra jamais les mêmes, qu'en traitant seul à seul avec les ministres du Divan, et aiant pour tiers M.^r de Bonneval. On ne pense pas toutes fois que la France n'i aille pas de bonne fois pour procurer une paix solide, mais quant aux conditions relatives au commerce, il ne faut pas s'y fier, pour deux raisons, la première par ses intérêts propres, et la seconde par ceux de son Ambassadeur.

Elle a sçu se conserver jusqu'à présent des prérogatives qui lui donnent de l'avantage sur les autres nations dans le commerce du Levant, elle ne voudra pas aujourd'hui les perdre, ou du moins y avoir de concurrens; ainsi l'on peut s'assurer, qu'elle donnera sur cela de bonnes instructions à son ministre; il y a plus, quand par

une extrême considération et zèle pour le bien de S.M. elle seroit disposée à lui procurer les mêmes avantages qu'à elle même, elle seroit retenüe par la crainte que cet exemple ne fit une planche pour les Vénitiens et autres, et ne les autorisât à demander le même traitement. Les intérêts de son Ambassadeur seront encor un plus grand obstacle, et pour cela il faut sçavoir que M.^r de Villeneuve de simple troisième juge de l'Amirauté de Marseille, et très peu riche, a été porté par son heureuse étoile à être tout d'un coup Ambassadeur à la Porte et sans qu'il y eût même osé penser; il y remplit deux caractères; celui d'Ambassadeur, et celui de consul, ce dernier lui est tout aussi lucratif pour le moins que le premier, et diminuera beaucoup de produit, si jamais le commerce des deux Siciles vient à s'établir solidement dans le Levant, comme il y a lieu de l'espérer; M.^r de Villeneuve a trop d'esprit pour ne pas connoître le préjudice qu'en recevra la navigation de la France, et la perte qu'il fera en son particulier, ainsi son zèle pour l'intérêt de la nation, ou pour le sien propre, il ne faut pas se flatter qu'il se porte volontiers à nous procurer aucun avantage; il se renfermera dans les ordres précis qu'il aura recus de France, sans y rien mettre du sien si ce n'est à notre préjudice.

Le second principe est fondé sur ce que M.^r de Bonneval aura toute la satisfaction du monde d'entrer dans cette négociation. Il se vante d'être allié de la maison de France, et par conséquent se fera gloire de servir un prince de la même maison. Il sera charmé qu'on sache qu'il n'est pas dans un si grand mépris auprès des princes chrétiens qu'on le pense, puis qu'il s'en verra recherché, et jugé bon à quelque chose. Il sera flatté qu'on le charge d'une négociation à la Porte, pour faire connoître le crédit qu'il y a. Il s'en prévaudra à la Porte même, pour lui faire entendre qu'en cas de mauvais traitement de sa part, il aura encor un azile assuré et honorable chez un grand Roi, et cette raison ne sera pas une des moins capables de faire impression sur son esprit. Il considérera qu'après avoir tant fait parler de lui, il restoit dans une espèce d'oubli, d'où il sortira par la négociation d'un traité de paix; enfin peut être n'est il pas dans l'aisance, et se flattera-t-il d'une récompense de S.M., et quand il y seroit, il en espereroit tousjours quelque marque de reconnaissance qui lui feroit honneur.

Au surplus il faut considérer que l'entremise de M.^r de Bonneval n'a rien de contraire à l'acceptation des offres de service, faits cy devant par la France, et n'empêche pas qu'on ne s'en prévale, en lui demandant en général qu'elle donne ordre à son Ambassadeur à la Porte de prêter au ministre que S.M. y enverra, tout l'appui et tout le secours dont il aura besoin dans la négociation, sans parler de médiation, sans spécifier le tems qu'on y en verra, et sans faire mention des conditions, présentant cette affaire à la cour de France, comme une chose à laquelle S.M. est à la vérité déterminée, mais sans s'être encor décidée sur le tems et sur les mesures qu'elle prendra pour la mettre à exécution. Et quant aux conditions, on dira aussi en général que S.M. se propose de faire un traité de paix et de commerce, sur le modèle à peu près de ceux faits par l'empereur à Passarowitz, en y faisant seulement quelques

changemens, concernans les droits d'entrée, et de sortie de ces deux Royaumes, et la sureté de la navigation. Qu'au reste on ne peut rien dire de positif sur une affaire qui dépend des dispositions de la Porte, et qu'on s'accommodera le mieux qu'il sera possible aux tems et aux circonstances, pour faire des traittés solides et avantageux; au moien de quoi on ne sera engagé à rien, la paix étant faite, et le traitté conclu, on en donnera part, et si en le faisant on rencontre quelque obstacle, et que, pour le surmonter, on ait besoin de l'appui de la France, alors on aura recours à son Ambassadeur.

9

Fatto informativo e possibile regolamento delle nuove manifatture di Sua Maestà in Napoli: Arazzeria, Galleria delle pietre dure e Fabbrica delle stoffe broccate.

| I | informazione, innovazione, istituzioni / domanda pubblica, expertise, qualità \
Firenze, Napoli \\ arazzi, legname, pietre dure, seterie

1739/07/12 Giovanni Bernardino Voschi a Montealegre

Prima di darsi la relazione del Piano in cui si vede il stato presente dell'Arazzeria di S.M. il Re Nostro Signore, ed in seguito il regolamento che si crede di dovere dare alla medesima s'è stimato bene d'esporre in ristretto per fondamento la maniera colla quale era stabilita, e governata in Firenze nel lungo tempo della serenissima Reale Casa de Medici.

Regolamento in Firenze

L'Arazzeria in Firenze fu piantata da Cosmo primo Gran Duca, ed ormai sono due secoli avendo continuato sino alla morte del serenissimo Gran Duca Giovanni Gastone primo con il seguente stabilimento.

Primo fu questa sempre governata da chi aveva l'ordine di soprintendervi pro tempore; sotto i di lui ordini era destinato un Proveditore tanto delle sete, lane, stami, spese minute, mobili, quanto per tutt'altro che occorreva al bisogno d'essa Arazzeria.

Sotto del medesimo eravi un Computista a carico del quale era tenere scrittura de' capitali morti, non meno delle sete, lane, e tutt'altro che si provvedeva d'introito a detta fabbrica, come dell'esito, e consumo d'esse sete, lane &c. per la costruzione degl'arazzi, e callo che si fa nelli medesimi e nel tingere le stesse sete lane &c., così anche delle spese minute, de' salari &c.

L'Arazzeria era composta d'un capo mastro Leonardo Bernini, d'un primo lavorante Domenico del Rosso con otto compagni: questi prendevano il modello, o sia disegno da Pittori destinati, e creduti capaci.

In aiuto a detta Arazzeria era destinato Antonio Bronconi, quale per essere morto in tempo del Gran Duca Giovanni Gastone, fu in dicembre 1733 a motivo di raccomandazioni destinato a tal posto Francesco Pieri, a carico del quale era la custodia delle sete, lane, stami &c., così di farle tingere secondo li colori, che li venivano ordinati dal Capo Mastro. Era pure a suo carico di fare le spese minute, e pagarle con renderne conto al scritturale; pure riscuoteva, e pagava li salarj della Maestranza affincché questa non lasciasse in abbandono il lavoro per andare a riscuotere. Ma siccome la professione di esso Pieri era di lavorare, e modellare lavori di cere, ne' quali per essere eccellente aveva molti a servire, per non perdere il guadagno che ricavava da tale professione, sostitui all'impiego d'Aiuto nell'Arazzeria sudetta (in cui esso non sapeva travagliare) Nicola Manzi, quale al presente è lavorante nella medesima.

Ad essa Arazzeria era destinato un Tintore a cui venivano pagate le fatture a norma de' prezzi che erano stabiliti.

La stessa Arazzeria aveva il suo regolamento delle ore, che nelle rispettive stagioni dovevano essere impiegate dalli Capo Mastro, e Lavoranti, con altre regole di buon governo, come più distintamente restano prescritte nel foglio segnato C quale tratta del Regolamento alli Operaj della presente Arazzeria di S.M.

Era pure assegnato alla stessa un fondo di denaro a parte, affincché nulla mancasse, tanto per pagare gl'Operaj, quanto per provvedere ogni bisognevole alla fabbrica della medema.

Per ultimo si ammettevano in questa de' giovani dilettranti per imparare il disegno, il dipingere, ed in fine il tessere gl'arazzi, e con ciò fare degl'allievi per detto lavoro, quali poi secondo la loro abilità erano avanzati, e salariati.

Piano presente dell'Arazzeria di S.M. in Napoli.

Passando ora al piano dell'Arazzeria stata eretta in Napoli pel servizio di S.M. il Re Nostro Signore, questa di presente è composta di Lavoranti Professori dell'arte in tutto nove, con di più un uomo qual serve alli bisogni, ed occorrenze di essa, e di cinque giovani dilettranti, con li due Moretti di S.M. come mostra il foglio segnato A.

Per capo della accennata opera, e Direttore de' Lavoranti, e Maestro de' dilettranti fu destinato Domenico del Rosso primieramente perché era primo Lavorante sotto il Capo Maestro Leonardo Bernini allora in Firenze, secondariamente per essere stato dichiarato Direttore di detta compagnia dal Molto Reverendo Padre Maestro Ascanio, quale lo ha creduto di tale capacità, e come tale esso del Rosso asserisce d'aver date le direzioni per li telari, ordegni, e tutt'altro che compongono questa fabbrica, quale avendo avuto principio sotto la saggia ed sperimentata zelante assistenza del Sig.^r Don Giovanni Brancaccio Soprintendente Generale della Reale Azienda, nulla è mancato sia di comodi necessarj al materiale della medema, sia al sostanziale delle provviste per il pronto incominciamento de' lavori. Ma perché tutti li principj di qualche opera, o sia arte, che si vuole trasportare da un luogo per pas-

sarla ad un altro, portano seco delle difficoltà, che per superarle vi abbisogna lunghezza di tempo, così non è meraviglia se anche in quest'opera si sia consumato de' mesi per dar principio al destinato lavoro, quale finalmente con un arazzo l'ebbe nel mese di giugno dell'anno passato sotto il disegno in tela dell'elemento della terra, il freggio allusivo del quale dipinto, e disegnato fu dal Pittore Domenico Tonelli fiorentino. A motivo poi che le proviste delle sete, e stami state fatte a Firenze da Francesco Pieri non potevano servire, atteso d'essere le prime troppo grosse, per il cui effetto restano per anche in essere, e li secondi mal assortiti ne' colori, convenne rittardare il travaglio, tanto più che per questi né meno riuscivano al bisogno li Tintori di Napoli, e si sarebbe molto più rittardato se per azzardo non fusse comparso il Tintore Giuseppe Manetti pure fiorentino, che come ben pratico di tingere non solo le sete, ma anche la lana, in poco tempo somministrò tutti li colori necessarj al proseguimento del sopracitato arazzo. In questo mentre naquero delle confuse dissensioni fra li Lavoranti, ed in specie fra Domenico del Rosso, ed il Pieri a motivo di preminenze, volendo l'ultimo attribuirsi il nome di capo, e direttore non volutosi soffrire dagl'altri, che pretesero non avesse egli mai lavorato di arazzi, con che nascondone delle imposture per una parte, e l'altra, ogn'uno cercando partito per essere sostenuto, poco s'avanzava il lavoro; ma finalmente essendosi allontanato il Pieri dall'Arazzeria, ed applicatosi solamente a lavorare nel Reale Palazzo di modelli di cere, restò avanzato il lavoro dalla direzione del Maestro Domenico del Rosso, a segno che al presente il detto arazzo, quale deve essere palmi 18 in larghezza, e palmi 23 in altezza, si trova di esservene fatto palmi 6 di larghezza che corrispondono a palmi 23 d'altezza, e per terminarlo vien calcolato esser necessario il tempo di mesi venti circa. A questo vi travagliano sei Lavoranti, e li altri tre compreso il Capo Domenico del Rosso travagliano ad un ritratto di S.M., qual ritratto ebbe principio nel prossimo passato aprile, ed essendo d'altezza palmi dieci, ne è al presente di lavorato palmi due, e per terminarlo vi vorranno ancora mesi dodici. Questo sarebbe se il sodetto Domenico del Rosso dovesse continuare nell'impiego di custodire le sete, li stami, filaticj, e farne la distribuzione, con l'attendere alle tinte, alli pesi, e ad altro, che lo tengono occupato a segno, che solevatolo da tali incombenze, che non combinano assieme di avere direzione del lavoro, e nel medemo tempo d'esser egli custode di detti capitali, egli potrà lavorare con tutta la frequenza al detto ritratto, e così terminarsi in meno tempo, sembrando che la carica di custode di detti capitali vivi potesse appoggiarsi al Pieri, quando però S.M. non voglia che il medemo continui a lavorare di cere in Palazzo, ma che gli permetta di fare tali lavori stando alla sodetta fabrica, in cui potrebbe fare l'un, e l'altro, come meglio si dimostra nel Regolamento, che si vede necessario di dare alla detta fabrica, e che sta espresso in foglio a parte segnato con lettera B.

E perché si è fatta osservazione d'essere di grave pregiudizio che siavi un solo, o due tellari, sopra de' quali il più delle volte a motivo d'aver un Lavorante, o due da tesser lavoro, che porta maggior tempo, come sarebbe acqua, o faccia di figure, non

potendo questi seguitare gl'altri Lavoranti, che anno terminato sino al segno, che convien voltare il lavoro fatto, e per tale motivo restando gli altri de' giorni senza travagliare, per attendere che uno, o due di essi gionghino con il lavoro al detto segno; siché per ovviare a detto inconveniente si è regolato che al più presto sia possibile si ponga sopra nuovo telaro l'altro pezzo d'arazzo che va poi unito a quello che al presente si lavora, ed in questa guisa ogn'uno potrà sempre lavorare in questo nel tempo, che per detto motivo non potrà travagliare in quell'altro.

Ma perché si possa effettuare, e rimediare a questo inconveniente, è preciso che il Pittore ponga prontamente mano a dipingere il freggio di questa seconda parte allusiva all'elemento della terra; senza di cui non si può travagliare a questo secondo tellaro, e però è necessario sapersi che S.M. comanda, che il predetto Pittore Domenico Tonelli fiorentino, che ha fatto la prima parte di detto freggio continui a fare il secondo con stabilirsi il prezzo, che deve avere, o pure se la predetta M.S. voglia valersi d'altri Pittori, che credesse capaci a tale opera.

In questo mentre non si ommette di dire, che si è creduto di vantaggio il far levare un telaro, che si era posto nel secondo sito di detta fabrica, e questo unirlo all'altri che sono al primo piano, affinché li Lavoranti non siano separati in lontananza, ma che con un'occhiata chi deve invigilare al lavoro possa vedere se tutti travagliano.

Oltre alli nominati Lavoranti in detta Arazzeria vi è il poco fa mentovato Pittore Domenico Tonelli, che tiene tutta la pratica di fare li disegni delli freggi allusivi alli arazzi, che per esser stato scolaro del Pittore, che a tal effetto era destinato all'Arazzeria di Firenze, e che dipinge ancora d'architettura, e così a fresco a fatti li disegni di freggi poc'anzi nominati al pezzo d'arazzo che si sta travagliando al presente, per i quali è stato pagato; ma perché non comple all'interesse di S.M. di fare una tal spesa, e nel medemo tempo non può compiere al Pittore sodetto il trattenersi a spasso de' mesi e degl'anni che vi vogliono a dar tempo che siano terminati gl'arazzi per fare degl'altri freggi, pare necessario (quando S.M. voglia valersi del medemo per detti disegni o sian freggi) si dovesse fermarlo ad un onesto mensile assegno, con farlo anche servire per altre pitture, o pure sarà preciso assegnare altro Pittore che abbia l'abilità di fare essi disegni.

Altra simile difficoltà s'incontra nel Tintore necessario per la sodetta Arazzeria, mentre come si è accennato non essendosi ritrovato in Napoli chi abbia l'arte di tingere, e lane, e sete per esser l'una arte separata dall'altra, e così di fare le scale unite alla tanta diversità de' colori che sono necessarj, per li quali essendo riuscito bene il prenominate Tintore fiorentino Giuseppe Manetti, quale, per essere forestiere, e povero, non potendo mantenersi tutto l'anno colle sole tinture, che occorrere ponno all'Arazzeria, e che se le pagano alla tassa, perché possa qui fermarsi, e continuare nel buon servizio, si contenterebbe della grazia di S.M. d'una piazza di soldato nella Guardia degl'Allabardieri; ed in tal guisa potrà sostenersi, e fare il servizio dell'Arazzeria.

Per buon regolamento della medema pare neccessario, che vi sia assegnato un scritturale come fu creduto tale in ogni tempo nell'Arazzeria di Firenze, affinché si possa vedere dal libro della scrittura l'entrata, ed il consumo delle sete, lane, stami, e filaticj, e le spese minute che occorrono in ogni mese, così di quelle della Galleria delle Pietre, le proviste di queste, e riscontro del consumo di esse. Nel caso che S.M. si degni aprovarre un tal bisogno, vi sarebbe sogetto adattato a tale impiego, che servirebbe con zelo, e fedeltà, e che invigilarebbe al buon regolamento della fabbrica.

Dovendosi innoltre formare un inventario generale tanto de' capitali vivi, quanto degl'utensigli, che sono ad uso della medema fabbrica, così delle spese, et altro occorso fin al presente, questi come porta seco qualche poco di tempo per esaminare le tante partite passate per diverse mani, si eseguirà in appò, per in seguito passarne copia alla Segreteria Reale.

Per ultimo con foglio segnato C si mostra il regolamento che si crede potersi dare per Reale Servizio alli Operaj della sodetta fabbrica, ed a quelli della Galleria delle Pietre, quale in avvenire colla Reale Sovrana approvazione restarà affisso nelle stanze del lavoro, affineché in caso di trasgressione, o disubbidienza niuno possa scusarsi di non saperlo.

Ed essendo quanto si crede potersi dire per ora intorno allo stato presente dell'Arazzeria si passa in seguito a quello della Galleria delle Pietre.

Galleria delle Pietre

Piano che si teneva in Firenze

La Galleria delle Pietre tanto rinomata, che ne' secoli passati fu eretta da' Serenissimi Gran Duchi di Toscana, e che ha avuta la decadenza dopo la morte dell'ultimo di quei sovrani, è stata governata da più ministri. Era composta d'una quantità di Professori, quali facevano a gara per avanzarsi, e farsi distinguere sino nelle accademie. Per loro Direttore era assegnato un eccellente Architetto, quale aveva la soprintendenza a tutti li Maestri, faceva li disegni, e modellava. L'ultimo che fu destinato a tale impiego era Giovan Battista Foggini scultore eccellente, gran disegnatore ed inventore; aveva sotto di lui un Professore perito nel ritrovare le macchie nelle pietre per addattare alli lavori; nel suo studio insegnava a molti giovani il modello, e disegno, fra' quali si distinse un tale Francesco d'Andrea Ghinghi, maestro al presente il più antico, quale dopo il disegno, e modello fu posto ad intagliare li camei. Seguita la morte del predetto famoso Foggini, fu sostituito all'impiego d'Architetto della Galleria Gioacchino Fortini Scultore, quale era il maestro di Francesco Pieri modellatore di cere colorite.

Alla sodetta Galleria era assegnato un fondo che serviva ancora per mantenimento del bisognevole alli lavori nella magnifica Capella di S. Lorenzo, ed in particolare per fare le proviste, che di tante diversità, e qualità occorreivano alla sodetta Galleria, e benché li magazeni fossero pieni, sempre erano in giro due, o tre Profes-

sori, e si portavano essi loro alle cave, e colà facevano sciegliere le pietre di tutta la bontà, e qualità; per il di cui effetto li detti Professori erano provveduti d'assegnamenti, tanto per le compre, quanto per le spese de' viaggi. E perché la Galleria suddetta era governata come si è detto di sopra, per quelle occorrenze, che di mano in mano nascevano, venivano anche dati que' provvedimenti che si credevano necessarij al mantenimento, e buon ordine della medema, fra' quali vi era quello, che tutte le pietre segate restassero riposte nelle destinate scanzie sotto la direzione d'un Professore col titolo di custode, quale teneva le sue note, e riscontri delle pietre che si erano provvedute, al cui effetto vi era un scritturale che ne teneva l'inventario, e che teneva conto delle spese minute de' salarj degl'Operaj, e delle provviste occorrenti affine di fare all'anno un bilancio per sapere l'ammontare di quanto si fosse speso in detto tempo.

Stato presente della Galleria di S.M. in Napoli

La Galleria è composta di dieci Professori dell'arte di diverse abilità con tre studenti come si dimostra in foglio a parte segnato D. Li medemi sono alla Direzione di Francesco Ghinghi intagliatore di camei, e per tale è stato considerato per essere di professione superiore alle altre, e per essere stato destinato per capo de' medesimi dal R.^{mo} Padre Maestro Ascanio nella loro partenza da Firenze, e per avere egli asistito alla direzione, e disegni delli ferramenti, ordegni, ed altro che compongono li capitali morti di detta fabbrica. Ma appena che furono qui giunti li sodetti Professori, naquero in essi delle male inteligenze a motivo che Francesco Pieri intendeva d'esser egli capo direttore, e modellatore in detta Galleria dicendo d'essere stato tale in Firenze, il che per mostrare incontrario, e perché consti della verità li sodetti Professori esibiscono un attestato fattosi venire da Firenze quale s'acclude in foglio segnato E*.

Il sodetto Francesco Ghinghi è custode di tutte le pietre, e matteriali, così anche de' capitali morti. Invigila sopra i Lavoranti, ed è Maestro del disegno a' Giovani dilettranti, ed al presente lavora ad un sigillo in pietra con l'armi di S.M.

Quattro Lavoranti professori sono impiegati a componere un disegno assai vago d'un santuario o sia vaso ad uso di tenervi l'aqua santa appò d'un letto. Il disegno di questo è stato fatto da un tale Giovanni Antonio Noferi fiorentino professore d'intaglji, ed eccellente inventore per disegni, e modelli, quale non essendo salariato può alle occorrenze servire per modelli, e disegni nella Galleria, pagandosegli ogni volta le sue fatture. Il predetto lavoro non mancandogli le necessarie pietre dovrebbe essere terminato nel tempo di mesi trenta.

Altri cinque Professori sono impiegati a componere una tavola di fiori, ed uccelli per uso della Maestà della Regina il disegno della quale è stato formato da' medemi Professori ad uno de' quali nominato Giuseppe Minchioni resta a carico come il più abile a sciegliere le macchie delle pietre; questi dovrebbe esser completo nel tempo d'anni due.

Ma perché in quest'arte se manca qualche qualità di pietre che siano necessarie o per addatare li colori, o per la durezza delle medeme restano li lavori imperfetti ed in conseguenza anche li lavoratori senza travagliare con grande pregiudizio del Reale Servizio; che però per ovviare ad un tal disordine ben preveduto in Firenze, avevano provisioni continue in quantità, e qualità. Di questo tanto necessario capitale scarseggia al presente questa Galleria, quale è sola abbondante di pietre di Sicilia, quali a riserva di poche non sono servibili all'uso, ed al bisogno nostro, quale è quello di lavorare per comesso, che porta seco tante diversità di colori; che però con nota distinta segnata con lettera F si specifica la qualità delle pietre delle quali necessita la fabrica per potere lavorare non solo nell'avvenire, ma anche per proseguire li lavori incominciati che resterebbero imperfetti allorché mancasse parte di esse pietre.

E perché forse non complirà al Reale Servizio di S.M. che si mandino de' Professori a prenderle come si faceva in Firenze con gran dispendio, sarà necessario che chi sovraintende al presente se la intenda col S.^r Don Giovanni Brancaccio Soprintendente Generale della Reale Azienda della maniera di far provvedere da' rispettivi luoghi, e piazze quella quantità, e qualità di dette pietre, che si vede, e crede abbisognare di tempo in tempo, affinché la fabrica non resti sprovveduta, ed imperfetta, come a modo di esempio non si può dare principio a componere la sodetta tavola di fiori, se non si rittrova della pietra parangone di Fiandra, o di Verona perfetto per fare il fondo di detta tavola, ove devono essere incastrati li rabeschi delle pietre, che formano il disegno; e pure in detta fabrica vi sono molti pezzi di detta pietra stati provveduti in Firenze da Francesco Pieri; ma perché questi sono tutti machiati non ponno servire. A questo accidenti sono sogette tante altre pietre, quali doppio provvedute non riescono, o pure non sono servibili al bisogno, come si può vedere in specie nella diversità de' colori verdi, che tanto sono necessarj. Questi vengono da più parti, ed in particolare ne abbonda la Boemia: ne viene pure di Sicilia uno, o due colori che mancano; e perciò si è creduto neccessario di estendersi molto in questo capitolo, perché si vede essere la base principale, che deve sostenere la fabrica di dette pietre.

Pure si trova in detta fabrica il Maestro Gaspare Donini di professione Ebanista, quale al presente lavora d'ebano li piedi, che devono servire a reggere la detta tavola di pietre dure: travaglia anche il disegno della cornice che deve servire al santuario dell'aquasanta. Sotto del medemo sonovi due giovani studenti napoletani che non hanno salario, e sono nominati nel foglio segnato D.

Al sodetto Maestro Ebanista occorre che siano fatte provviste de' legnami descritti nel foglio segnato F affine che possa continuare li lavori che abbisognano.

E perché li descritti lavori d'ebano restino perfezionati delli contorni di bronzi dorati, si crede che questi possa farli il Fonditore Livio Scherpes per avanzare la spesa che vi vorrebbe valendosi d'altro professore.

E per ultimo a risserva del scritturale che si crede neccessario per tenere li conti delle spese occorrenti a detta fabrica, e così delle pietre che si provvedono, e che si

consumano, qual scritturale può esser lo stesso che servirebbe all'Arazzeria, gl'articoli che dovrebbero riguardare al buon regolamento tanto per detta Galleria quanto per quello de' Lavoranti, sembra che possano servire quelli formati per l'Arazzeria, e che si vegono ne' due foglj segnati B C, che è quanto si è creduto poter dire intorno alla Galleria delle Pietre, e suo Ebanista, passasi ora alla fabrica delle stoffe broccate.

Fabrica della seta, o sia delle stoffe broccate

Questa fabrica sotto la direzione di Mons.^r Troullieur maestro francese ebbe il suo principio nel mese di febbrajo prossimo passato, essendo stati impiegati due mesi per dare regolamento agl'attrazzi, ed ordegni necessarj al lavoro, e similmente per scegliere le sete adattate al medemo, come per farle tingere; ma perché stanti le ragioni adotte dal medemo Maestro gl'ordegni, e le tinture delle sete non erano né gl'uni, né l'altre perfette secondo il bisogno, finalmente nel mese passato di giugno essendosi composti a dovere li attrazzi, e tellaro, e fattesi ritingere le sete, che erano inferiori di colore, e del necessario lustro da un tale Giovanni Gallan tintore piemontese trovatosi a caso, si diede principio alli 26 del precitato mese di giugno un tellaro ad una stoffa brocata di fondo a latte con fiori, e frutti in oro ed argento sopra disegno d'invenzione del prenominato Maestro, ed al presente si vedono due palmi circa di lavoro fattosi di detta stoffa per terminare la quale si fanno tutte le premure affine si possi vedere a punto ascendi la spesa di questa prova, ed in seguito formare li regolamenti che saranno creduti necessarj nel caso che sia del Reale piacere di S.M. far continuare la detta fabrica, ed a suo tempo si faranno vedere li motivi per li quali convenga al Reale Servizio o di aumentarla con molti tellari, o pure di mostrare li pregiudizj che ne rissulteranno continuandosi con un solo tellaro. Il citato Maestro francese tiene d'assegno al presente docati trenta al mese sotto di questi vi sta un Lavorante a cui si passano grana venticinque il giorno, ma per l'avvenire si regolerà il di lui pagamento a ragione d'un tanto il palmo. Altro Lavorante sta pure assegnato al medemo per maneggiare gl'ordegni del tellaro nel tempo del lavoro, e per ogni giorno che travaglia se le pagano grana venticinque. Ciò è quanto si può sino al presente descrivere intorno alla fabrica delle stoffe.

A

Relazione delle provisioni, che si sono ritrovate assegnate alli Capo Mastro, e lavoranti professori d'arazzeria, che travagliano nella nuova fabrica di S.M., non meno de' giovani studenti che vanno in pratica al travaglio, così di quelli che godono onorario, e così degl'altri che tuttavia ne sono privi, ed in primo luogo

Professori	Ogni mese docati
Domenico del Rosso direttore e capo	20
Carlo Mugnani	17

Bastiano Pieroni	17
Marco Golser	17
Bernardino Cavalieri	17
Antonio Luigi Minchioni	17
Antonio Valenti	15
Orlando Filippini	15
Nicola Manzi	13
Domenico Cipriani uomo per li servigi ordinarj	8
Francesco Piero modelatore di cere	20

Giovani dilettranti con provisione

Gaetano Leverie napolitano sono mesi tredici che apprende il disegno, e l'arte	8
Michele Langella napolitano sono mesi dodici che studia il disegno, e l'arte	5
Beniamino Zampariello napolitano sono mesi dieci che fu posto per apprendere l'arte come gl'altri	5

Giovani dilettranti senza provisione

Li due Moretti di S.M. quali sono ammaestrati nel disegno da circa mesi quattordici, ed ora sono posti ad apprendere l'arte dell'arazzeria, essendovi per quanto si vede volontà, e disposizione

Francesco Cipriani fiorentino sono mesi tredici che apprende l'arte, ed il disegno

Giovanni Conti fiorentino sono alquanti giorni che si è posto ad apprendere l'arte

B

Regolamento, che si crede necessario alla Reale Fabrica della nuova Tapezzeria di S.M.,
semprecché questi venga approvato dal Re Nostro Signore

P.^{mo} Che tutte le proviste occorreranno farsi per bisogno di detta fabrica, sia di sete, stami, lane, filaticj &c. siano queste amministrate da chi la M.S. si degnerà deputare, e circa allo stabilimento de' prezzi se ne vadi di concerto col S.^r Don Giovanni Brancaccio Intendente Generale della Reale Azienda. Ma riguardo alla qualità de' generi, converrà siano approvati dal Capo Direttore della fabrica, e da quelli Lavoranti che si credono più esperimentati; e ciò al puro oggetto di levare ogni pretesto, che potesse esser preso di scusa nel caso che li lavori non venissero alla dovuta perfezione.

2.^{do} Per levare ogn'altro pretesto nell'altro punto essenziale della tintura de' predetti generi, in cui consiste la vivacità de' colori, e la quantità de' medemi, che formano la scala, è necessario che sia assegnato il tintore approvato dal Direttore, e Capo, a carico di cui resti di esaminare li colori, e tinte, che siano della perfezione che si neccessita dalla qualità de' lavori.

3.^o Che niuna cosa si potrà arbitrare da chi che sia in detta Fabrica senza il consenso di chi sarà deputato a soprintendervi, e da questi dipenderanno tutti gl'ordini, e disposizioni che li saranno fatti somministrare da S.M.

- 4° Sarà necessario a detta fabrica un scritturale affineché non solo tenga la scrittura delle sete, stami, lane, filaticj &c. che si provedono di prima compra; ma che tenghi li riscontri delli sodetti capi doppo che saranno tinti con la dovuta osservazione de' cali, che faranno nel tingerli, affine che in caso che quelli eccedino del solito ne faccia render conto a chi si deve.
- 5° Dovrà essere a carico del medemo Scritturale di formare gl'inventarj di detti generi tanto per le quantità che furono consegnate al Capo Mastro per lavorare alli tellari, quanto di quelle ancora che deve avere sotto la sua chiave il Custode per distribuirli secondo il bisogno al detto Capo. Pure deve il Scritturale sodetto tenere inventario di tutti li capitali morti con adebitarne quelli a' quali ne fu fatta la consegna. Deve pure tenere il conto di tutte le spese minute d'ogni mese per poter vedere ogn'anno a quanto ascendono, e queste unirle all'importo di quanto si sarà consumato di dette sete &c. et altro per formare un bilancio, affineché colli salarj degl'Operarj possa vedere S.M. quanto per anno le venghi a costare la detta Fabrica. Sarà pure a carico del medemo scritturale di accudire al peso d'ogni pezzo d'arazzo, da cui dedotto il solito callo, possa confrontare all'incirca se corrisponda al peso delle sete, stami, e filaticj, de' quali sarà in debito il Capo Mastro, ed il Custode.
- 6° Sarà neccessario un Custode, non solo perché tenga sotto le sue chiavi li sopradetti generi, ma che ne faccia la distribuzione de' colori che bisogneranno alli Lavoranti mediante la consegna a peso del Capo Mastro: e questo Custode deve tenere un puntuale riscontro in un quinternetto per portarlo di tempo d'ogni mese al Scritturale per scarico di sé medesimo, e per vedere nel raguaglio di detto Scritturale l'esito de' medemi materiali.
- 7° Il medemo Custode deve avere il carico di consegnare al Tentore tutti li sodetti generi lordi, e rittrarli poscia allorché saranno tinti, facendo il riscontro del peso, dedotti li soliti cali, de' quali generi tinti dovrà darne nota al Scritturale, affineché questi ne formi la dovuta scrittura. Sarà pure tenuto il detto Custode provvedere alle spese minute delle cose neccessarie alla detta fabrica, per il cui effetto sarà d'uopo un assegno di pochi docati al mese da renderne conto al Scritturale sodetto. Pure il medemo Custode dovrà riscuotere li salarj mensuali delli Lavoranti, affineché questi non lascino li lavori per andare a perder del tempo col pretesto d'avere essi loro a procacciarsi il mensuale onorario.

E perché tutte le sodette incombenze a riserva dell'ultima sono presentemente appoggiate al Capo Mastro Domenico del Rosso, e che per tale motivo poco può lavorare al telaro; pare che tale impiego di Custode potrebbe addossarsi a Francesco Pieri, che nel medemo tempo può attendere a fare li modelli di cere, che occorressero a S.M.

C

Regolamento che con l'approvazione di S.M. il Re Nostro Signore
si crede doversi dare tanto alli Operaj della Reale Arazzeria,
quanto a quelli della Galleria delle pietre

- P.^{mo} Il Maestro dell'Arazzeria, e quello della Galleria delle pietre devono apresentarsi al loro rispettivo ufficio anticipatamente all'ora de' Lavoranti, ed ivi restarvi sino alla partenza di essi continuatamente invigilando affineché ogn'uno de' sodetti faccia il suo

debito, ed in assenza di essi Maestri possano eleggere un sotto Maestro, acciò l'Arazzeria, e Galleria non restino senza direzione, e per qualche urgente bisogno assistere debba uno in difetto dell'altro: ma non si metti in abuso, perché senza necessità devono assistere tutti.

- 2^{do} Quando chi soprintendere deve per ordine di S.M. alla detta Arazzeria, e Galleria di pietre, conosca o abbia notizia de' loro mancamenti, proceda alla correzione come li parerà conveniente, e se questa non avesse effetto, gli sospenda il mensile assegnamento, e per ultimo ne partecipi a S.M. affincché siano licenziati, e cassati dal ruolo.
- 3^o Li Lavoranti di detti due uffizj, che ricevono il mensile, e giornaliero pagamento, così li Capi Mastri, et altri devono apresentarsi ne' sodetti luoghi, e siti al loro rispettivo destinato lavoro nelle seguenti infrascritte ore, e forma

Ne' mesi di	Mattina	Doppo pranzo
Gennaro	dalle ore 14 ½ sino a mezzo giorno	dalle 20 sino a 23 ½
Febbraio	dalle ore 14 sino a detto	dalle 20 a 23 ½
Marzo	dalle ore 13 ½ sino a detto	dalle 20 a 23 ½
Aprile	dalle ore 13 sino a detto	dalle 20 a 23 ½
Maggio	dalle ore 12 sino a detto	dalle 20 a 23 ½
Giugno	dalle ore 10 ½ sino a detto	dalle 19 ½ a 23
Luglio	dalle ore 11 sino a detto	dalle 19 ½ a 23
Agosto	dalle ore 12 sino a detto	dalle 19 ½ a 23
Settembre	dalle ore 13 sino a detto	dalle 20 a 23 ¼
Ottobre	dalle ore 13 ½ sino a detto	dalle 20 a 23 ¼
Novembre	dalle ore 14 sino a detto	dalle 20 a 23 ¼
Dicembre	dalle ore 14 ½ sino a detto	dalle 20 a 23 ½

Che però nelle sodette ore destinate al lavoro si vuole che niuno possa partirsi dal medesimo senza licenza de' Maestri, e senza giusti motivi: in difetto saranno obbligati li Capi Maestri sodetti parteciparne a quel soggetto, che pro tempore sarà soprintendente di dette fabbriche, perché ne faccia quel risentimento, che crederà per il Reale Servizio.

- 4^o Innoltre si vuole che li sodetti Maestri tenghino un quinternuccio, in cui dovranno segnare le apontature de' Lavoranti, che avranno mancato; e ciò a fine che in ogni mese le sia trattenuta la rata del tempo, che saranno stati apontati nel loro pagamento, e la medema apontatura non dovrà essere meno di mezza giornata, abbenché fosse di molto minore spazio.
- 5^o Si proibisce alli Maestri, e Lavoranti di dette fabbriche il potere sotto qualunque pretesto, o colore lavorare per qualsivoglia persona, né impiegarsi in altri lavori che in quelli gli sono destinati ne' loro rispettivi uffizj per il servizio di S.M. senza espressa licenza di chi sovrintenderà a' medemi, quale ne darà in ogni caso gl'ordini, e ne renderà intesa la M.S., pertanto li Maestri dovranno invigilare con buona osservanza, e trovandovi de' trasgressori saranno in obbligo di parteciparne, affincché S.M. cometta il castigo, che li sarà dovuto come disubbidienti al Reale comandamento.
- 6^o Si fa sapere alli Maestri, e Lavoranti tanto dell'Arazzeria, quanto a quelli della Galleria delle pietre, che niuno ardisca trasportare in modo benché minimo sorta di robbe, stro-

- menti, o materiali fuori delli siti dove si lavora, perché riconoscendosi, e venendo a notizia, vuole S.M. che si proceda al castigo con la pena del furto, e li Maestri osservino con diligenza li Garzoni, e Lavoranti, perché succedendo così, sarà considerato se siano in colpa di negligenza, e saranno puniti, dovendo rendersi vigilanti, e destri al Reale buon servizio di S.M.
- 7° Di più vuole S.M. che a tutti li Lavoranti, che caderanno infermi non le sia continuato il mensile assegno di loro provisione per il tempo della loro malatia senza l'approvazione di quello che soprintenderà alle dette fabbriche, quale dovrà prendere le informazioni da esaminarsi per vedere se abbiano demeriti da non potere godere di tal grazia.
- 8° Vuole inoltre, e comanda la M.S. che niuno de' Capi Maestri rispettivi, e de' loro Lavoranti mostrino o facciano vedere a qualsisia persona le opere, che nelle rispettive fabbriche si travagliano per conto, e servizio di S.M., non essendo decente che tali opere, che sono di suo Real piacere siano esposte alla publica curiosità.
- 9° Comanda, e vuole S.M. che siano rigorosamente castigati tutti quelli che saranno motori di risse, sia con fatti, o con parole ingiuriose, o d'imposture, o che avranno fomentato, o fatto partito, che possi intorbidare il quieto vivere, e la buona armonia necessaria al buon regolamento delle fabbriche sodette, volendo S.M. che li trasgressori oltre la perdita della carica, si proceda contro di essi con li castighi criminali.
10. E per ultimo conoscendosi da' Lavoranti di dette fabbriche qualche pregiudizio nel Reale buon servizio li medemi si faranno del merito colla M.S. se essi, o uno d'essi lo parteciperà a chi si conviene, oltre che sarà sicuro d'essere tenuto segreto. Ogn'uno dunque eseguisca con tutta puntualità le sue incombenze per non cadere nella disgrazia di S.M.

D

Relazione delle provisioni che si sono ritrovate assegnate alli Capo, e Lavoranti Professori fiorentini di pietre dure, che travagliano nella nuova fabbrica di S.M., non meno de' Giovani Studenti, e del tempo che vanno in pratica al travaglio, così di quelli che godono, e tuttavia non godono onorario, come pure si segnano li Giornalieri Segatori da marmo, non che l'Ebanista, e suoi diletanti.

Professori di pietre dure	ogni mese docati
Francesco Ghinghi Capo, e Direttore, ed intagliatore di camej	24
Lavoranti di basso rilievo che travagliano all'aquasantiera	
Giovan Battista Zucconi	17
Giuseppe Carli	15
Francesco Bichi asistente a' segatori ed unico a pulire in piano	15
Zanobio Ciani segatore, e spianatore	12
Lavoranti di commesso che travagliano al tavolino della Maestà la Regina	
Giuseppe Minchioni molto abile a ritrovar le macchie	17
Francesco Campi	17

Rafaele Muffati	17
Giovanni Scarpettini	17

Ebanista

Gaspere Donnini	16
-----------------	----

Studenti di pietre dure salariati

Girolamo Rossi napolitano sono mesi sei che apprende il disegno e l'arte con provisione	6
---	---

Studenti di pietre dure non salariati

Pier Lorenzo Zucconi sono mesi quindici che apprende l'arte, et il disegno
Leonardo Imberio napolitano sono mesi sei che apprende come sopra

Studenti dell'Ebanista non salariati

Gennaro Zampariello napolitano sono mesi otto che apprende il disegno
Andrea Vecchioni napolitano sono mesi sei che studia come sopra

Giornaglieri napolitani

ogni giorno
da lavoro
carlini

Giuseppe Papa	3
Tommaso Gamba	2 ½
Francesco Incarnato	2 ½

Nota. Che li Giornalieri segatori sodetti ora si aumentano, ed ora si sminuiscono a misura del bisogno d'essa fabrica di pietre dure.

F

Nota delle pietre da provedersi per li lavori che si fanno da' Proffessori
nella Galleria di S.M. il Re Nostro Signore per suo Real Servizio

Ametista. Questa è la migliore, trovasi nell'India, nell'Arabia, nell'Armenia Minore, nell'Egitto, in Tarso, in Cipri in Francia, ed in Spagna.

Acata Orientale, lattea, ed azzurra viene di Persia.

Acata Sardonica occidentale di colori diversi.

Acata di Siena bianca, e nera; si ritrova nelle campagne di Siena.

Detta col fondo nero.

Detta di colori diversi.

Simili del Reno, che sono di colore scuro.

Simili di Sassonia che sono di color bianco trasparente, rossigne, e gialette.

Altre diverse orientali vengono dall'Indie, e di Candia.

Corniola rossa orientale.

Corniole del Reno, che sono di color simile al minio.

Calcedoni orientali.

Calcedonio di Milano.

Calcedoni di Volterra.

Diaspro orientale di color verde porro, che ha anche macchie verdi più scure.

Diaspri

Elitropio orientale, che viene dall'Etiopia, et è macchiato di gocce rosse come se fossero sangue.

Diaspri
di Boemia

Avvinato di Boemia di varj colori

altro color di rose

altro color scuro

altro tutto verde

altro giallo, e rosso

altro giallo scuro prima sorte

altro giallo scuro seconda sorte

altro che par legno di quercia impietrito

altro verde, e biggio

altro verde rosso

Altro rosso focato di Cipri.

Altro di Sicilia detto Coralina.

Altro di Sicilia venato, color giallo leonato, ed anco verde giallo.

Granato, o vero Granata gioia, che si trova nell'Etiopia, ed anche in Germania, e serve per intagliare. Per quest'effetto ci vorrebbero ancora dell'altre gioie, come Giacinto, Grisolito, Topazio, Aquamarina, e Zafiro.

Niccolo, o Cammeo. Gemma della specie del Sardónico, si chiama ancora Nichetto, o Enice, ed Enichino; trovasene nell'India, ed in Germania.

Lapislazuli di tutte le sorti colori, ed anche di quello di Francia, che è del colore di verdame; serve anche questo per i lavori di commesso.

Paragone di Fiandra. Pietra dura per il doppio del marmo; si trova nell'istessa Fiandra, e ne' contorni di Liege.

Paragone di Verona. Pietra più inferiore dell'altro, si trova ne' contorni di Verona.

Plasma, o Prassio. Gemma di color verde trasparente; si trova intorno al Lido del Mare Adriatico, ed anche questa serve per i Proffessori di Pietre dure.

Sardonici. Vengono dall'Indie, nell'Arabia, e nell'Armenia.

Nota de' legnami nobili, ed ordinarij per il lavoro dell'Ebanista,
che occorrono per il servizio di S.M., e sono

Ebano nero, e verde

Granatiglia

Noce d'India

Noce ordinaria

Castagno, e Tiglio.

Sulle condizioni proposte da Venezia per stipulare un trattato commerciale con le due Sicilie, inaccettabili perché, *in vece di facilitare il commercio con una piena libertà, la quale ne è la base fondamentale*, contemplano restrizioni per i napoletani e *indeterminati privilegi* per i veneti, senza reciprocità.

| C | circolazione, istituzioni, tassazione / export, monopoli, navigazione, reciprocità, trattati \ Venezia \ \ lana, mandorle, olio

1739/07/14 Montealegre a Giuseppe Finocchietti Fauloni

Ill.^{mo} Sig.^r mio Prone Colend.^{mo}

Colla lettera di V.S. del 4 del corrente ho ricevuto li quattro fogli ingiunti. Il primo è un proclama di cotesto Senato circa il commercio della Dalmazia del quale ero già inteso ed avea una copia. Li altri due spettano alla consaputa negoziazione, e vi replico nel modo seguente.

Nel primo foglio in forma di preliminario al trattato, si fa menzione della conferma generale d'amplissimi, ed indeterminati privilegi in favore de' mercanti veneti, lo che non è accettabile, non essendo da presumersi che S.M. si determini ad accordare in sì fatto modo cose vaghe, ed in ogni modo incognite, e nell'incertezza se quei privilegi sono altrettanto vantaggiosi, e reciprochi, per i suoi vassalli.

Oltre di ciò si stabilisce come un punto preliminario del trattato, lo che dee precisamente esaminarsi nel trattato, e non dee regolarsi, se non solamente doppo risolte le altre disposizione del medemo; tutto ciò che può promettersi si è che essendo stati conceduti ai mercanti veneti dal re di Spagna Filippo V (gloriosissimo Padre di S.M.) alcuni privilegi, da S.M. li verranno nel nuovo trattato confermati.

Nel 2^{do} foglio si propone come una disposizione principale del trattato, che non possano estrarsi da questi regni oglj, lane, e mandole, per il golfo di Venezia, se non si scaricano nello stesso porto di Venezia, e viceversa che non possano estrarsi dal golfo di Venezia legname per fabbriche, telerie, e ferramenti grezzi, e lavorati, se non per lo stesso porto di Venezia, di modo, che in vece di facilitare il commercio con una piena libertà, la quale n'è la base fondamentale, sulla quale precisamente intende S.M. stabilire quello de' suoi Stati, si verrebbe più tosto a toglierla a fatto con restringerlo in una maniera insoffribile per i propri vassalli, arrogandosi i veneti ad essi soli la facoltà di fare il traffico de' nostri propri generi, e di provederci essi soli di tutti quelli si commerciano nel golfo.

Si dee poi riflettere primo che in tal modo venendo i veneti a non aver bisogno di quella quantità delli sudetti tre generi che producono le nostre provincie situate nel Adriatico, il restante rimarrebbe senza esito, e che non trovando gli esteri a fare il compimento di loro carichi colle nostre altre merci, abbandonerebbero affatto il traffico, di questi Regni, e prenderebbero la strada di altri paesi, per provedersi di loro bisognevoli, onde maggiormente se ne perderebbe per sempre la corrisponden-

za, e se mai venisse a disciogliersi il presente accordo con li veneti, in qual stato si troverebbe allora questo Regno? 2^{do} che i veneti essendo i soli abbili a contrattare i nostri oglj, ed altri mentovati generi si farebbero padroni assoluti de' prezzi, lo che succederebbe parimenti su tutte le merci del golfo, che si contratterebbero per questo Regno. 3^o che simile privativa, sarebbe l'istesso che se S.M. interdicesse ogni commercio con le altre potenze, dominanti nel golfo, lo che parerebbe straordinario e non è praticabile a riguardo di potenze, con cui si sta in profonda pace. Quattro finalmente che in questo trattato, troverebbero i veneti soli tutto il vantaggio, senza che ne ridondasse il minimo per i sudditi di S.M., anzi più tosto una soggezione, e dipendenza capace di farli perdere tutto il gusto del commercio, e forse col tempo, quello della coltura delle loro merci, del di cui esito non sarebbero più i padroni, sicché non si dee né tampoco ascoltare una simile proposizione.

L'oggetto di sradicare il controbanda sarebbe di considerazione, se si trovasse il modo di riuscirvi, ma all'incontro colla sudetta disposizione (quando fosse ammesabile) ne diverrebbe verisimilmente maggior la frode, a caggione della speranza del maggior lucro, che risulterebbe ai controbandisti nel portare i nostri generi a drittura nelli paesi del golfo, ove sarebbero richiesti.

Giuste sono le osservazioni sulla necessità di lasciar sussistere i dazj come sono presentemente. Potrebbe solamente stipularsi, che venendo S.M. per facilitare l'estrazione delle produzioni del paese a ribassare le tratte su quelle si porterebbero in Venezia, per la medesima ragione dovrebbero ribassarsi a proporzione i dazj all'estrazione delle merci, da Venezia per questo regno; lo che non caggionerebbe danno alli dazj di consumo citati nel medesimo secondo foglio. Fondando poi i veneti i loro privilegj sulla pace di Bologna, avrebbero per lo meno dovuto produrla prima di richiedere la conferma di quelli vi vengono stipulati, ma siccome quella pace non è l'opera di S.M. non è obligata ad avervi riguardo, se non in quanto non vi si incontreranno disposizioni vantaggiose a questi Regni ed in quanto vi viene stabilito un perfetto reciproco per li rispettivi vassalli, non dovendo quella pace servire al più, che di semplice documento sul commercio precedente delle ambedue nazioni, oltrecché non può cotesta Repubblica pretendere, che vada S.M. ad impegnarsi precipitatamente nell'osservanza d'un trattato non conosciuto, e nell'incertezza, come si è già detto, se i sudditi di S.M. i quali allora forse non si applicavano come oggidì al comercio vi sono decorosamente, e vantaggiosamente trattati nelli punti che spettano al traffico.

Nel principio del terzo foglio si dà a comprendere che tutti i passi fatti per venire al progettato trattato sieno stati fatti da S.M. senza che da parte di cotesta Repubblica se ne sia fatto alcuno; lo che non è vero essendosi fatte dal Sig.^r Senatore, e Procuratore Mocenigo nel tempo che egli è stato ambasciatore presso di S.M., diverse aperture, ed istanze per il regolamento del nostro rispettivo commercio.

Intorno alla proibitiva reiterata nel medesimo terzo foglio, vi si è risposto sufficientemente nella replica al 2^{do} foglio, e non può (conforme si è evidentemente

dimostrato) ammettersi, sicché in altri modi, e facilitazioni deve rinchiudersi il trattato.

Per quello spetta ad indurre la Spagna a fare un simile trattato di commercio, con cotesta Republica, già si è risposto, e si replica ancora oggidì, che S.M. non poteva impegnarsi, altrimenti, che per la via d'insinuazione, lo che effettuerà quando ne verrà richiesta, e doppio regolato, e terminato il suo proprio negozio.

In quanto però al destinare un soggetto per trattare con quello verrà nominato da cotesto Senato, il più spediente, e più breve sarebbe, che se ne desse l'incumbenza al suo residente il Sig.^r Aurelio Bartolini mandandoli a questo effetto l'istruzioni necessarie, acciò con esso si potessero intavolare, e stendere direttamente li capitoli del trattato per essere in appresso mandati a cotesto Senato per rivedersi, e risolversi prima di venire alla conclusione.

E per abilitare V.S. a spiegarsi chiaramente con cotesti Senatori, le mando ancora oggidì l'ingiunto foglio a tenor del quale havrà da regularsi per indurli a prendere una definitiva risoluzione e per poter sapere sopra qual sistema si dee considerare il progettato trattato, del qual foglio, si servirà V.S. dar parte al Sig.^r Marchese Bentivoglio, acciò sia inteso del negozio, e possa d'accordo con essa agire.

11

Sui preliminari del trattato di pace con Tripoli: la missione esplorativa dell'*Ebreo Giuseppe Zevi*, mediatore culturale tra il Bey e il *proprio suo Re* del Regno di Napoli.

| C | G | informazione, sicurezza / corsa, difesa, navigazione, trattati \ Tripoli, Impero ottomano, Spagna

[1739/09] [Prima Segreteria di Stato]

Riferisce l'Ebreo Giuseppe Zevi, che essendo partito da Napoli il giorno 9 di maggio dell'anno corrente 1739 era giunto negli ultimi dello stesso mese a Tripoli, da dove era ripartito a questa volta il dì 14 d'agosto.

Che colà giunto, e portatosi quel Bey per inchinarlo, quegli inteso, che veniva da Napoli, gli fece varie interrogazioni sopra il suo viaggio, e gli chiese, che armamenti avesse il Regno in mare, a che aveva risposto, che vi erano delle galere, delle mezze galere delle tartane armate, ed un vassello, e che si stavano fabbricando attualmente altri bastimenti da corso, e da guerra, poicché il Re di Napoli voleva rendersi forte in mare.

Che allora il Bey sentendo nominare il Re di Napoli, gli dimandò chi era questo Re di Napoli, mentre egli credeva che fosse questo Regno ancora governato da un viceré; al che avendo l'Ebreo risposto, che presentemente aveva il proprio suo Re, e

che era un Figlio del Re di Spagna, il Bey gli aveva soggiunto, dunque è figlio del Re di Spagna, che non fa mai pace con noi altri, dunque egli ancora sarà nostro nemico, al che aveva l'Ebreo replicato che no, e che anzi desiderava la pace colla Reggenza di Tripoli; che allora gli disse come sapeva, che tale fosse il desiderio del Re di Napoli, se glielo aveva detto il Re medesimo, o il Visir (sogliono gli Africani chiamare indistintamente con tal nome li primi ministri de' Principi Grandi); al che aveva l'Ebreo risposto, che non si praticava in Italia parlar d'affari a dirittura con li Principi, ma con li loro Primi Ministri, che però il Re di Napoli non gli aveva lui detto a dirittura che desiderava di far la pace colla Reggenza di Tripoli, e che nemmeno glielo aveva detto a dirittura il Primo Ministro, con cui egli non aveva parlato; ma glielo aveva detto d'ordine dello stesso Primo Ministro un Dipendente, e subordinato del medesimo.

Richiestosi poi dal Bey se il Re di Napoli fosse maritato, gli fu dall'Ebreo risposto di sì, e che aveva sposato una Figlia del Re di Polonia, e dimandando il Bey chi fosse questo Re di Polonia, gli fu risposto, che era un Gran Principe di Germania, onde subito aveva il Bey detto, dunque la Regina di Napoli è figlia d'un nostro nemico, perché suo Padre lo sarà del Gran Signore, a che replicato aveva l'Ebreo, che no, mentre il Re di Polonia non aveva preso parte nella guerra tra l'Imperatore, e la Porta. Che in appresso aveva letto al Bey un foglio ch'egli medesimo aveva esteso in cui si accennavano le presentanee forze del Re di Napoli, le sue continue cure per renderle sempre maggiori, e finalmente il suo desiderio di ben vicinare con tutti, e particolarmente di far la pace con la Reggenza di Tripoli, e dopo letto un tal foglio gli aveva il Bey detto, che tutte le accennate forze del Re di Napoli non gli facevano pavura, ma che vedendo la sua buona volontà di far la pace, e di far vivere quieti li suoi sudditi, volentieri avrebbe anch'egli seco fatta la pace. Immediatamente poscia gli dimandò il Bey se il Re di Napoli era in pace colla Porta, ed avendogli detto l'Ebreo che no, ma che desiderava di farla anche col Gran Signore, il Bey gli rispose subito, che se voleva, avrebbe egli immediatamente mandato un proprio suo Figlio alla Porta per trattar detta pace.

Il giorno susseguente fatto il Bey unire il Divano aveva esposto quanto l'Ebreo Zevi gli aveva riferito del desiderio del Re di Napoli di fare la pace colla Reggenza di Tripoli, accennando, che dal suo canto non avrebbe avuto difficoltà di farla, qualora il Divano fosse stato dello stesso sentimento, e qualora il Re di Napoli avesse contentato il Divano, dichiarandosi, che per quello a lui medesimo apparteneva, non voleva niente.

Dibattutosi tal affare nel Divano, si concluse alla fine per la pace, onde in appresso disse il Bey all'Ebreo, che il Re di Napoli non aveva, che mandare l'Ambasciadore munito della necessaria facoltà, che si sarebbe fatta la pace, in seguito della quale risoluzione del Divano aveva anche lo stesso Bey scritta una lettera al Marchese di Salas trattandolo di Visir, e col titolo di Dikna, che significa in lingua africana amico, che suol darsi a' ministri de' Principi, co' quali già si è in pace, e che anche l'Ebreo

Salomone Kalfon, che è il Tesoriere del Bey aveva scritto una lettera allo stesso Marchese di Salas, ma che essendosi nuovamente unito il Divano, tanto il Bey, quanto il suo Tesoriere avevano ritirato dette lettere, poichè il Divano aveva riflettuto, che non era conveniente ch'essi scrivessero se prima non si fosse colà trasferito l'Ambasciadore di Napoli per proporre, e trattare della pace, e contentare il Divano.

Dice l'Ebreo Zevi, che quando si dice contentar il Divano, si intende il fare a tutti quelli, che lo compongono certi regali, quali consistono in panni o siano drappi di altra sorta, ed in denaro; che li regali in panno non oltrepassano le centosessanta canne di questa misura, ma che non sa a quale somma montino quelli in denaro, che però crede si potesse prendere uno de' due susseguenti espedienti o scrivere al mentovato Tesoriere Salomon Kalfon che si farà al Divano lo stesso regalo in denaro, che gli faranno li svedesi, quali vengono di concludere la pace colla stessa Reggenza di Tripoli, o pure, che si lascerà all'arbitrio del Bey il fissarne lui medesimo la somma; e perchè lo stesso Bey ha dichiarato, che per sé nulla pretende, crede il Zevi, che ciò non ostante si potesse regalarlo d'un qualche brillante o di una stoffa d'oro, e che si potesse regalare di un orologio il di lui Figlio, che pure interviene nel Divano, e che è Bey del Campo, cioè Comandante dell'Armata, ed è anche Principe Ereditario di quella Reggenza.

Riferisce l'Ebreo Zevi, che il mentovato Ebreo Salomone Kalfon suo amico, e da lui prima officiato aveva molto contribuito alla favorevole risoluzione del Divano, e che Mehemet Coggia Capo del Divano non si era opposto, perchè prima era pure da lui, e dal Kalfon stato pregato di non essere contrario, mentre si sapeva, che questo era poco amico de' Napoletani, e continuamente si lagnava anche col Bey d'essere (dic'egli) stato truffato da Angiolo Carasale di settanta zecchini in occasione, che in tempo del Governo Tedesco era venuto a Napoli per passare a Vienna, quantunque fosse qua venuto raccomandato allo stesso Angiolo Carasale.

Riferisce pure l'Ebreo Zevi, che alla prima apertura, che aveva fatta al Bey di pace con questo Regno, gli aveva richiesto, che avrebbero poi fatto li suoi sudditi, perchè, come ben doveva sapere, vivevano essi col corseggiare, al che rispostosi dall'Ebreo esser vero, ma che l'esperienza doveva loro aver fatto conoscere, che da che il Regno di Napoli aveva il suo Re presente, poche prede, e molte perdite avevano fatte li Corsari, e che ciò sarebbe seguito anche in avvenire, aveva risposto il Bey, che a lui ciò non importava, perchè anche quando li suoi sudditi non avessero in un anno fatto che una preda, il profitto era suo, e se avessero fatte molte perdite, tutto il denaro era unicamente di loro, il che intesosi dal Zevi, fece conoscere al Bey quanto maggior vantaggio avrebbe ricavato dal commercio con questi Regni, al che erasi arreso il Bey, e detto, che avrebbe fatta la pace.

Finalmente ragguaglia il Zevi, che essendo lui a Tripoli, eravi pure uno, che per parte della Repubblica di Venezia aveva trattato, e convenuto anche della Pace con quella Reggenza, ma che dopo d'aver egli proposto al Bey la pace con questi Regni, il trattato co' Veneziani era stato rotto per opra del Kalfon, il che può forse attribuir-

si alla costituzione de' sudditi di quella Reggenza, quali non vivendo, che di prede, non ponno perciò stare in pace con tutti li Principi, ma bisogna che stiano sempre in guerra con qualcuno per poter corseggiare contro li sudditi del medesimo.

12

Proposta al Sultano di un trattato di pace che interrompa una guerra *senza fondamento, senza esercito, senza ostilità, senza gloria, e senza profitto* per la Porta e per le due Sicilie.

| C | circolazione, sicurezza / corsa, export, navigazione, trattati \ Impero ottomano

[1739/11/06 pre] [Prima Segreteria di Stato (Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur)]

Facendo il Re delle due Sicilie il passo di mandare presso del Gran Signor una persona, per trattare con esso la pace, lusingasi S.M. di trovare nella Porta un'uguale, e reciproca propensione, per contrattare una vera e ferma pace, e per aprire fra i loro rispettivi Stati, e vassalli una libertà di navigazione, ed un scambievole vantaggioso commercio.

Non dissimola S.M. che in tal pace, ed apertura di commercio, fa essa conto di procurare l'utile de' suoi vassalli, il quale è il principale oggetto che lo muove. Una prova manifesta ne è la franchezza colla quale, senza verun impulso estero, né interesse particolare s'indirizza essa direttamente alla Porta, per agitare, e regolare fra esse due quest'importante negozio; anzi da molto tempo ne aveva già formato il progetto, che la circostanza de' tempi non gli hanno permesso mettere più presto in esecuzione. Però se la proposta pace riuscirà profittevole alli sudditi di S.M., non riuscirà meno vantaggiosa alli Stati e sudditi della Porta, e qualora voglia riflettere a' suoi veri interessi, non potrà far di meno di confessarlo.

Già la guerra, che sossiste oggidì fra ambe le due Potenze, e che si tratta d'estinguere, considerata senza prevenzione, non recca ai rispettivi sovrani né gloria, né utile, né tampoco alcuno di quei vantaggi soliti ricercarsi nelle guerre, sendo che, non impiegandovisi le loro rispettive truppe, né eserciti, non sono nel caso di fare conquiste, né per conseguenza pretendono di stendere a costo l'una dell'altra i loro rispettivi dominj da mari, e vasti paesi pur troppo per ciò separati; onde resta per parte loro tal guerra una guerra di nome puremente, senza fondamento, senza esercito, senza ostilità, senza gloria, e senza profitto. Sossiste dunque quella solamente fra alcuni pochi vassalli, i quali cercando a vivere a costo d'altrui, disturbano la navigazione, allontanano i forastieri, e distruggono in questo modo il commercio del loro proprio paese, senza alcuna sorte di beneficio per il medesimo; anzi a suo manifesto pregiudizio, e senza anche inferire agli altri danno veruno effettivo altro, che d'impedirli di procurarsi scambievolmente i beni che potrebbero procurarsi.

Quando anche nella guerra che sossiste oggidì, vi avessero i vassalli di S.M. del peggio, il che sinora certamente non s'è veduto, e che ne ricadesse ad altri qualche utile, non potrebbe dirsi che risultasse a profitto della Porta, e de' suoi veri ed immediati sudditi, ma solamente a quello de' suoi Tributarij, o protetti, cioè de' Mori dell'Africa, i quali soli oggidì fanno una specie di guerra miserabile, che non torna anche a conto loro, e quando vi trovassero del beneficio, non ne darebbero certamente parte alla Porta, né a' suoi veri sudditi, onde alla Porta, ed a' suoi sudditi riesce tal guerra sempre più infruttuosa, e dannosa.

Facendosi all'incontro libera la navigazione, ed aprendosi fra i rispettivi dominj, e sudditi, il commercio, si estraerebbero dalli dominj, e paesi ottomani infiniti generi, che si cavano oggidì dall'America, e dalle Indie Orientali, ed Occidentali, per mezzo d'altre nazioni, lo che aumenterebbe di molto il frutto delle dogane, e diritti della Porta, ed introdurrebbe molto denaro ne' suoi stati; potrebbero i suoi sudditi venire a cercare essi stessi ne' regni delle due Sicilie viveri, panni, stoffe, ed altre merci, e mercerie, senza soggiacere alla discrezione delle altre nazioni franche, o li verrebbero portati a dirittura, e da prima mano, dalli sudditi di S.M., mediante che nell'uno, e nell'altro modo li comprerebbero i sudditi della Porta a molto miglior prezzo, prevalendosi ancora questi per il loro traffico delli vascelli delle due Sicilie, i quali li costerebbero la metà meno che quelli delle suddette altre nazioni franche, le quali navigano con molto maggiori spese, e fanno pagare quanto vogliono la franchiggia della loro bandiera; in modo tale che puol senza prevenzione dirsi, che di tutte le Potenze marittime di Europa, non ce n'è una colla quale convenga più alla Porta Ottomana mantenere la pace, che con il Re delle due Sicilie, a cagione della vicinanza, della situazione, e della corrispondenza del traffico delli rispettivi dominj, come altresì conviene assai al Re delle due Sicilie di avere la pace colla Porta Ottomana.

Su questi principj chiari, e da chiunque voglia con mente sana riflettervi perfettamente conosciuti, ha S.M. formato il disegno di fare da parte sua tutto ciò che può decentemente farsi per contrattare coll'Emperatore degli Ottomani una vera, ferma e sincera pace, e di fondare, e stabilire fra i loro rispettivi stati, e sudditi un scambievole, e reciproco vantaggioso commercio, concedendovisi rispettivamente tutti li capitoli, prerogative, e privilegi, che vi godono le nazioni più amiche, e più favorite, e cautelandosi con tutti li modi e misure possibili, contro qualunque fraude, infedeltà, e danno che su varj pretesti, e subterfugj, all'insaputa, e contro la voglia de' proprj sovrani, potrebbero i loro mutui vassalli rispettivamente commettere, ed inferirsi. E per questo fine proporrà S.M. da parte sua gli articoli che ha stimato i più proprj, e necessarij per stabilire, e stringere quella fruttuosa, solida, ed inviolabile pace.

FONTI: NOTE AI TESTI E ALTRI PERCORSI DOCUMENTARI

La collocazione archivistica è indicata utilizzando le seguenti abbreviazioni:

CRA = Archivio di Stato di Napoli, *Segreteria di Stato di Casa Reale* (Casa Reale Antica),
Diversi

MAE = Archivio di Stato di Napoli, *Ministero degli Affari Esteri*

I numeri in grassetto rinviano a testi pubblicati nel volume I della presente edizione; la F posta accanto al numero indica che il rinvio non è al testo ma alla relativa nota nella sezione *Fonti*.

1 CRA 891. Le due consulte furono prodotte in relazione alla sesta delle diciassette «supplici-chevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli in occasione del donativo del 1734 (sulle quali v. **vol. I, 31F**). La Città chiese di contenere la dimensione demografica della Capitale sia ordinando «che i Regnicoli, che vengano in questa Capitale, debbano pagare i pesi delle loro Università» (su cui v. **vol. I, 48a-b**), sia rendendo i tribunali provinciali «casi inapelables»; il 31 dicembre 1734 l'esame dei due espedienti proposti fu affidato a una «conferencia» presieduta dal conte di Charny e composta dai più accreditati avvocati napoletani e da ministri che avessero operato nelle province (CRA 746).

2 MAE 6797. Attribuzione e datazione sono basate sul fatto che i contenuti del documento palesemente coincidono con quelli riassunti nella consulta della Giunta del Commercio 1737/01/19 (**vol. I, 106**), nella quale sono ascritti a una relazione «a voce, ed in iscritto» di Vaucoulleur. Il documento, recante la lettera «C» e l'anno «1737» nell'angolo superiore sinistro del primo foglio, era tra le carte appartenenti a Giuseppe Salvatico, ministro di Polonia a Napoli dal 1740 al 1749 (cfr. ivi, *Specification de toutes les pièces, qui se trouvent dans le libre de M.^r le Conte de Salvatico*, punto K-C, *Progetto per l'apertura di commercio fra la Città di Napoli e quella di Hamburgo*).

3 MAE 6797; della prima parte del documento (cespiti) sono conservate due versioni con dati lievemente difformi; in entrambe le versioni il totale è erroneo. Si noti che le voci di rendita sono elencate secondo l'ordine dei documenti ufficiali (v. ad es. **vol. I, 76a**), ma sono scritte in modo spesso impreciso se non errato; si segnala in particolare che «imposizioni di Salerno» va inteso come imposizioni dei sali; «grazie ottanta» come grana ottanta; «carnami» come carlini; «zuccherarie» come seccarie. La datazione è stata stabilita sulla base dei riferimenti sia al donativo chiesto «in presente» per il matrimonio di Carlo con Maria Amalia di Sassonia (primavera del 1738) sia al predominio di Santisteban, che fu spodestato nell'agosto del 1738. Il documento era tra le carte appartenenti a Giuseppe Salvatico, ministro di Polonia a Napoli dal 1740 al 1749 (v. ivi, *Specification de toutes les pièces, qui se trouvent dans le libre de M.^r le Conte de Salvatico*, punto I-1, *Vera relazione delle rendite annue del Regno di Napoli*).

4 MAE 4173. La datazione è basata sul riferimento a József Rákóczi († 10 novembre 1738) come persona vivente. L'attribuzione a Bonneval è basata sul fatto che l'Autore del *Mémoire* vi si dice artefice di due episodi storicamente a lui riconducibili: il trattato della Porta con la Svezia (10 gennaio 1737) e il tentativo tramite Rákóczi di promuovere trattati della Porta con la Spagna e le due Sicilie. Inoltre, sulla copertina del documento è annotato che fu rimesso «dal Sig. de B.»; e, ancora, da un sunto di mano di Vaucouleur di una lettera di Bonneval del 14 aprile del 1740 risulta che vi era allegata una «memoria intorno del commercio della Spagna, e delle due Sicilie col Levante» (ivi, appunto interno intitolato *Carte introcluse*).

5 MAE 6797. Il documento, recante la lettera «B» nell'angolo superiore sinistro del primo foglio, era tra le carte appartenenti a Giuseppe Salvatico, successore di Wackerbarth come ministro di Polonia in Napoli (v. MAE 6797, *Specification de toutes les pièces, qui se trouvent dans le livre de M.^r le Conte de Salvatico*, punto K-B, *Raisonnement sur la manière d'établir un commerce entre Naples et la Saxe*). L'attribuzione e la datazione si basano su MAE 915, Wackerbarth a Montealegre, 12 novembre 1738, lettera nella quale l'ambasciatore sassone comunica di aver ricevuto il progetto redatto da Vaucouleur, lodandone l'«application» e l'«intelligence en pareilles matières», e informa che lo avrebbe inoltrato a Lipsia perché fosse valutato dalla Corte. V. anche la bozza di dispaccio a Wackerbarth, 19 maggio 1739, di mano di Vaucouleur, col quale il progetto è difeso punto per punto dall'obiezione mossa da Lipsia secondo cui si trattava solo di un «raisonnement général», privo di indicazioni specifiche sugli impegni reciproci che i due Stati avrebbero dovuto assumere (ivi).

6 Archivio di Stato di Lecce, *Scritture delle Università e Feudi di Lecce, Gallipoli*, vol. 36/2, ff. 46r-59r, ordine esecutivo della Regia Camera della Sommaria alla Regia Udienza di Terra d'Otranto e al Governatore e Corte della Città di Gallipoli, 21 febbraio 1739, in copia (nell'ordine sono riportati integralmente la consulta della Giunta del Commercio, il dispaccio della Segreteria d'Azienda alla Sommaria e il decreto della Sommaria qui resi come documenti separati).

7 MAE 1318. Il documento è l'esito di un'istruttoria presso i consoli del Regno nelle città portuali dello Stato Pontificio sul trattamento dei bastimenti napoletani e sull'esazione dei diritti consolari, di cui rimane corrispondenza tra la Segreteria e il console a Civitavecchia Romolo Pucitta. In essa si richiamano le «rappresentazioni» fatte da quest'ultimo alla Corte di Roma, e l'opportunità che il Cardinale Acquaviva solleciti l'«affare», con probabile riferimento all'accordo proposto nel documento.

8 MAE 184, pp. 89r-91v della cartulazione, di mano di Vaucouleur. La datazione del documento è basata sul riferimento interno a una lettera già inviata a Bonneval, plausibilmente la lettera esplorativa inviatagli personalmente da Vaucouleur l'11 luglio 1739, nella quale Vaucouleur si dice al servizio del Re delle due Sicilie e a conoscenza delle intenzioni del governo di stipulare un trattato con la Porta, e propone a Bonneval di curare il relativo negoziato (ivi, pp. 1r-4v della cartulazione).

9 CRA 787/338.

10 MAE 6885. La lettera è in stesura definitiva con firma autografa, il che solleva il dubbio che possa non essere stata spedita; tuttavia, altre lettere di luglio-agosto 1739 (conservate ivi) indirizzate da Montealegre a Finocchietti, incaricato d'affari del Regno a Venezia, atte-

stano la continuità e confermano gli argomenti della corrispondenza tenuta in quei mesi riguardo al progettato trattato di commercio con la Repubblica di Venezia.

11 MAE 4411. La relazione originale di Giuseppe Zevi non è stata reperita. La datazione del resumen è stabilita sulla base delle *Istruzioni per il sig. Giuseppe Zevi nel suo [secondo] viaggio a Tripoli di Barbaria* (ivi), nelle quali il ritorno a Napoli dal primo viaggio e la relazione di Zevi si dicono avvenuti in settembre.

12 MAE 184, ff. 93r-94v della cartulazione. Il documento è parte di un insieme di scritture in bozza di mano di Vaucoulleur relative alla pace con la Porta. La datazione si basa sul riferimento contenuto nell'incipit al «passo» del re di «mandare presso del Gran Signor una persona, per trattare con esso la pace»: ciò fa presumere che il documento fu steso a ridosso della partenza del ministro plenipotenziario napoletano Giuseppe Finocchietti per Costantinopoli, che avvenne il 6 novembre 1739 (MAE 183).

INDICE ANALITICO*

- Abissinia 33
 Abruzzo 13, 29; Citra 29; Ultra 29
 acciaio 43
 acquavite, commercio e produzione **2**
 Adriatico, Mare 43, 83-4
 Africa 37-9, 90; Africani 87; Mori di 90
 agata 43
 agricoltura, base della ricchezza delle nazioni
 32-3, 36-8
 albicocche 39
 Aleppo, cotone di 43
 alici 42
 allume 42
 aloë 43
 Acquaviva d'Aragona cardinale Troiano, mini-
 stro plenipotenziario delle due Sicilie a Ro-
 ma 92
 ambasciatori (v. anche i singoli stati) 68-70; re-
 sidenti a Costantinopoli 68
 Amburgo, progetti di commercio con **2, 5**
 America 32, 35-9, 90; francese 32; spagnola 32;
 colonie, disputa sulla profittabilità 36
 ametista 82
 amido 18
 Amsterdam 18, 21-2, 42
 ananas 39
 Ancona, consolato di mare 67; porto di, diritti
 e procedure 61, 63, 66; porto franco 63-4
 animali, da tiro 60, 63, 65; da trasporto 43; ren-
 dita fiscale 29
 Arabia 33, 39-40, 82-3
 arance/i 18, 39
 Arazzeria, di Firenze 70-1; di Napoli **9**
 argento 40, 49, 77
 armamenti di terra e di mare (v. anche Milizie)
 22, 31, 33, 86-7
 Armenia 82-3
 aromati 43
 Arrendamenti e rendite del Regno di Napoli
 29-30
 Arrendamento dell'acquavite 26
 arsenico 18
 artigiani/artisti (v. anche Manifatture reali) 15,
 26
 Ascanio, d', padre Salvatore, ministro del Re-
 gno di Napoli in Toscana 71, 75
 Asia 39; minore 36
 assicurazione (v. anche Navigazione) 22, 50
 Atlantico, Oceano 43
 avvocati 9, 11, 52, 56, 91; che difendono cause
 ingiuste 16-7; provinciali, imperizia 11
 balsamo 43
 Baltico, Mare 19
 Barberia 49; Barbareschi 49
 Bari 13; Terra di, rendita 29
 baroni 10, 30-1; corti e ufficiali baronali 7-9;
 donativi dei 30; terre baronali 17
 Bartolini Aurelio, residente veneto a Napoli 86
 Basilicata 13; rendita 29
 basini 43
 bastimenti/navi/vascelli (v. anche Armamen-
 ti, Corsa, Procedure) 18-20, 27-8; alberi di
 24; equipaggi, v. marinai; nazionali 22, 34-5,
 44-50, preferenza ai 22; esteri 24, 43, 52, 55,
 57; inglesi 18, 20, 22-3, 34; olandesi 20; fran-
 cesi 22, 34
 Bentivoglio d'Aragona marchese Guido 86

* L'indice non include la *Nota introduttiva* e la sezione *Monete, pesi e misure*. In grassetto gli Auto-
 ri dei testi pubblicati. Per le materie, il grassetto indica che il rinvio non è a una pagina ma al numero
 di documento.

- Bernini Leonardo, capomastro dell'Arazzeria di Firenze 70-1
- Bichi Francesco, impiegato nella Galleria delle pietre dure 81
- Bobadilla Jerónimo Castillo de, giurista 16
- Boemia 43, 76, 83
- Bonneval, conte di, Claude-Alexandre** 31, 92; ruolo nei negoziati con la Porta 8
- bottoni 43
- Bourbon, isole di 32
- Brancaccio Gennaro Antonio, membro della Giunta del Commercio 5
- Brancaccio Giovanni, Soprintendente, poi Segretario d'Azienda 5, 71, 76, 78
- broccati 77
- brillanti 88
- Bronconi Antonio, lavorante dell'Arazzeria di Firenze 71
- Brunasso Giuseppe, membro della Giunta del Commercio 5
- bulgari di Moscovia 18, 24
- buongoverno 32, 42; massime del 37-8
- cacao 39
- caffè 34, 39; di Alessandria 43
- Calabria 10, 13, 35, 42; Citra e Ultra, rendita 29
- calcedonio 82-3
- calzette 18, 62
- camellotti 18, 43
- camicie 43, 59, 62
- cammei 83
- Campi Francesco, impiegato nella Galleria delle pietre dure 81
- Candia 82
- cannella 32, 39
- capitalisti 38
- Capitanata, rendita 29
- Capo d'Anzio 61, 63
- Capo di Buona Speranza 38-9
- cappelli 43
- capperi 42
- Carasale Angelo, impresario 88
- Caravita Domenico, membro della Giunta del Commercio 5
- Carli Giuseppe, impiegato nella Galleria delle pietre dure 81
- Carlo di Borbone 6, 30, 35, 37, 91
- Carlo II d'Asburgo 41
- Carlo VI d'Asburgo 30
- Carmignani Giuseppe, Preside di Terra d'Otranto 52, 56
- carta, possibile prodotto di esportazione in Levante 36
- castagno, legno di 83
- Cattolica, principe della, Giuseppe Bonanno Filingeri 32
- causidici 11
- Cavaliere Bernardino, maestro artigiano dell'Arazzeria 78
- caviale 42
- cera 18, 34, 79
- Ceylon, isola di 32
- Charny, conte, poi duca di, Emanuel d'Orléans 91
- chiodi di garofano 32, 39
- Ciani Zanobio, impiegato nella Galleria delle pietre dure 81
- ciliegie d'Olanda 39
- Cina 39; commercio della 21
- Cipriani Domenico, impiegato dell'Arazzeria 78
- Cipriani Francesco, apprendista dell'Arazzeria 78
- Cipro 82-3
- Civitavecchia 92; porto di, trattamento della marina napoletana 60-1, 63
- Clairac en Gascogne 36
- clima 32; delle Sicilie 33, e della Spagna 39; del sud Africa 39; dell'Inghilterra 36
- cocciniglia 33
- Coggia Mehemet, capo del Divano di Tripoli 88
- Colbert Jean-Baptiste, errori di politica economica 37-8
- coltelli 43
- commercio (v. anche *Compagnie*, *Trattato*), diretto 2, 5, 85, 90; *d'industria* 4; gelosia del 33, 40, 68; giustizia del 67; mutuo/di compensazione 2; progetti di 2, 5; della Cina 21; delle Indie 40; di Levante 4
- compagnie di commercio 2; delle Indie 37-8; olandese 32, 38-9; di Napoli e di Sassonia 5
- consoli, delle due Sicilie 92; diritti consolari 60-1, 64, 92

- contagio 49-50
 contrabbando 85; carcerazione per 62; rendita 30
 contratto di liquidazione 6
 corallina 83
 corallo 42
 Corigliano, duca di, Agostino Saluzzo, membro della Giunta del Commercio 5
 corniola 82
 corsa, bastimenti da 86; corsari 88-9; guerra di 11, 12; prede 88-9
 Cortona 35
 Cosimo I granduca di Toscana 70
 Costantinopoli 35, 68, 93
 Costanza d'Altavilla regina di Sicilia 40
 cotone 43
 credito (v. anche Moneta) 20, 49, 54; lettere di cambio 47
 Crespi de Valdaura Cristòbal, giurista 8
 cristallo 43
Crivelli Francesco 5, 7
 cuoi 24
 curatoli 54-5, 57
- d'Alcalà, duca, Pedro Afán de Ribera, viceré 8
 Danimarca 19; Re di 19
 datteri 42
 dazi e diritti portuali 19, 26, 28, 35, 42, 45, 48, 68, 70, 85, 90; nello Stato Pontificio 7; rendite del Regno di Napoli 29-30
 de Ferrante Matteo, avvocato fiscale e membro della Regia Giunta del Commercio 5, 59
 de Simancas Diego, inquisitore e giurista 16
 de Soria Diego, *stradico* di Messina 40-1
 del Rosso Domenico, direttore dell'Arazzeria 70-2, 77, 79
 Demotica (vallo di Demone) 32
 derrate/viveri/commestibili 19, 26-7, 31-2, 47-50, 62, 90
 diamanti 21
 diaspro 83
 direttori, di compagnie di commercio 5; di manifatture reali 71-2, 74-5, 78, 81
 diritto, canonico 8; comune 7, 13, 16; municipale 16
 diritti, consolari 60-1, 64, 92; di senseria 60-1, 63, 65; di salute 60
- dobletti 43
 dogane, v. Procedure, Stato Pontificio, Franchigie
 dolci 62
 donativi 12, 91
 Donini Gaspare, ebanista 76, 82
 dottori (giuristi) 9-10, 13, 15, 17; teologi e moralisti 16
 Dresda (v. anche Polonia, corte) 39, 44, 49-50
 droghe 24
- ebano 76, 83
 ebrei, mediazione tra Napoli e Tripoli, v. Zevi ecclesiastici 31, 62
 Egitto 40
 Elba, fiume 19, 44-6, 48-50
 esperti 52
 Etiopia 83
 Europa 12, 19, 21, 24, 32, 36, 38-9, 41, 54, 68; potenze marittime di 90
- Fabbrica di stoffe broccate 9
 Ferdinando I d'Aragona 7, 16
 Ferrara/Ferrarese 66
 Ferriere di Stilo, rendita 29
 ferro e ferramenti 18, 43, 75, 84
 Fiandre 37, 76, 83
 fibbie 43
 fichi 42
 filati 72, 74, 78-9; di cotone di Aleppo 43; di peli di capra 34; di pelo di cammello 43
 Filippine, isole 32
 Filippini Orlando, maestro dell'Arazzeria 78
 Filippo II duca d'Orléans 36
 Filippo V di Borbone 31, 84
 Finisterre 22
 Finocchietti Fauloni Giuseppe 84, 92-3
 Firenze, Arazzeria 70-4; Galleria delle pietre dure 74-6; Cappella di S. Lorenzo 74
 Fiume 19
 Fiumicino 59
 flanelle stampate 18
 Foggini Giovan Battista, scultore e architetto 74
 forbici 43
 formaggio 62
 Fortini Gioacchino, scultore e architetto 74

- franchigie 28, 48, 66
- Francia 32, 36, 38, 41, 82-3; ambasciatore presso la porta ottomana, v. Villeneuve; corte di 36; *Fermiers Généraux* 36; francesi, v. Bastimenti, Merci, Nazione; parlamenti 12-3; regno di 33, 35, 37, 68-70
- frutta 18, 39, 62; secca 42
- gabelle 18
- galanterie 43
- Gallan Giovanni, tintore 77
- Galleria delle pietre dure 9
- Gallipoli 51-8; usi mercantili nel commercio dell'olio 6
- Gamba Tommaso, giornaliero della Galleria delle pietre dure 82
- Genova 18, 20, 28; genovesi 40
- Germania 19, 43, 49-50, 83, 87
- Ghinghi Francesco d'Andrea, intagliatore e direttore della Galleria delle pietre dure 74-5, 81
- Giardino universale (Capo di Buona Speranza) 39
- gioie 43, 83
- Giovanni Gastone I granduca di Toscana 70-1
- giuggiole 42
- Giustiniano, imperatore 8
- Golser Marco, maestro dell'Arazzeria 78
- Goro 66
- Governi passati del Regno di Napoli, angioino 40; aragonese 7, 40; Asburgo di Spagna, malgoverno 32, 37; austriaco 30, 62; svevo e normanno 40
- Gran Bretagna, v. Inghilterra
- Gran Corte della Vicaria 8-9, 11, 17
- granato/granatiglia 83
- grano 36, 40; tratte del, rendita 30
- Guarano Ignazio, caporuota dell'Udienza di Lecce 52
- guerra (v. anche Corsa) 22, 49, 12; tra gli Imperi ottomano e asburgico 89
- Gutierrez Juan, teologo 16
- Imberio Leonardo, apprendista nella Galleria delle pietre dure 82
- Impero asburgico (v. anche Governi passati) 87, 89; corte 30, 35
- Impero ottomano (v. anche Trattato, Turchia) 40-1, 43, 87; divan 68; gran visir 68; sultano 40-1; visir 41, 87
- imposte/imposizioni 30-2, 38, 40
- Incarnato Francesco, giornaliero nella Galleria delle pietre dure 82
- incenso 43
- indaco 36
- India/Indie 32, 36-7, 82-3; occidentali 33, 41, 90; orientali 21, 90; commercio delle 40; piante delle 39
- indiane 18
- industria, v. Manifatture; commercio di 4
- Inghilterra 19, 23-4, 26, 28, 32-4, 36; ambasciatore di, v. Kinnoull; inglesi (v. anche Bastimenti, Nazione) 19, 22-3, 33, 35, 37-8; re di 37
- Ionio, Mare 43
- Italia 33, 87
- Kalfon Salomone, tesoriere del Bey di Tripoli 88
- Kinnoull, conte di, George Hay, ambasciatore inglese a Costantinopoli 35
- Kolbe Pierre, autore della *Description du Cap de Bonne-Espérance* 38
- lana (v. anche Panni) 70-4, 78-9, 84
- Langella Michele, apprendista dell'Arazzeria 78
- lapislazzuli 83
- latta 43
- lavoranti/operai, v. Manifatture reali
- Law John 38
- Lecce, Città di 56; Provincia di, v. Terra d'Otranto; Regia Udienza di 52, 59
- legname/i 18, 25, 76, 83; da costruzione 24, 84; tavole di 24; diritti di tratta sul, rendita 30
- lenzuola 43
- Levante (v. anche Commercio, Impero ottomano, Navigazione) 24, 33-6, 38, 41, 43, 49, 60, 68-9, 92; scale del 40
- Leverie Gaetano, apprendista dell'Arazzeria 78
- Ligne Claude Lamoral, principe di, viceré di Sicilia 40
- limone 18, succo di 36
- lino 24
- liti 1a-b; mercantili 6, 48-9, 61, 67
- Lipsia 92

- Livorno 18, 20, 28, 42, 67
 Lombardia 66
 Londra 42
 Lubecca 19, 43
 Luigi XIV 36, 38
- Madrid 40; corte di, v. Spagna
 mandorle 42
 Manetti Giuseppe, tintore fiorentino 72-3
 manifatture 33, 37-8, 41, 43, 45; reali **9**
 manna 24, 42
 Manzi Nicola, maestro dell'Arazzeria 71, 78
 Maria Amalia di Sassonia, regina di Napoli 87, 91
 Maria Anna d'Austria, reggente di Spagna 41
 marineria 4; capitani 45, 57, 59-66; marinai 27, 35, 47-50, 59, 61-4, 67; mozzi 27; ispezioni illecite, v. Procedure
 marmo, segatori di 81
 Marsiglia, Ammiragliato di 69; commercio di 34
 Martinica 35
 Medici, casa dei 70
 Mediterraneo, Mare 35
 mele 39
 meloni 39
 mendici e vagabondi 15, 31, 62
 mercanti, v. Negozianti
 merci/mercanzie/generi, coloniali **4**, 90; dello Stato Pontificio 63; deperibili 19, 42, 45; di Levante 43, 49; di ritorno 35, 47, 65; francesi, inglesi e olandesi 33; guaste 20, 46-7; manifesto delle 59; proibite 66; sequestro delle, v. Procedure
 merci delle due Sicilie 62, 64, 66, 84-5, 90; da e per Amburgo **2**, **5**; da e per la Sassonia **5**
 merletti 43
 Messina 31, 40-1; castello di San Salvatore 41; rivolta di 40-1
 mestieri vili 13
 metalli 23, 43
 Milano 83
 Milazzo 18
 Minchioni Antonio Luigi, maestro dell'Arazzeria 78
 Minchioni Giuseppe, disegnatore della Galleria delle pietre dure 75, 81
 minerali 43
- ministri, v. Principi
 Mocenigo Alvise, senatore veneziano 85
 Molise, Contado di, rendita 29
 Molucche 32, 39
 moneta (v. anche Credito), errore di ritenerla vera ricchezza **4**; cambisti 31
 monopolio, delle compagnie privilegiate **2**; della marina veneta **10**
 Montagna del Leone 38
 Montagna della Tavola 38
Montealegre José Joaquín de, marchese, poi duca di Salas 5, 70, 84, 87-8, 92
 Monterey, conte di, Manuel de Acevedo y Zuniga, viceré 8
 Mori 90; apprendisti dell'Arazzeria 71, 78
 Moscovia 18-9, 24, 43
 Muffati Raffaele, lavorante nella Galleria delle pietre dure 82
 Mugnani Carlo, maestro artigiano dell'Arazzeria 77
- Napoli 43-5, 47-8, 50, 86, 91-3; attrattività 7, 12; Città di 7, 54, 88; commercio diretto con Amburgo **2**; manifatture reali **9**; sovrappopolazione **1 a-b**
 navi, v. Bastimenti
 navigazione, *caravana* di Levante 34-5; libertà di 89-90; naufragi 45-8; nei mari settentrionali 19; rischi della 22, 44-6, 50
 nazione/i; franche 90; più favorite 48, 64, 66, 90; francese 22
 negozianti 20-4, 28, 44, 48, 50, 67; d'olio a Gallipoli **6**; di Messina 31; di Napoli 22-3; lucro mercantile 42; veneti 84
 nobiltà (v. anche Baroni), consenso al nuovo governo 31
 noce, legname di 83
 noce moscata 32, 39
 noci di cocco 39
 Noferi Giovanni Antonio, intagliatore di pietre dure 75
 Nord Europa/settentrione 19, 36; mari 19, 42; navigazione nel 19
- Olanda, Repubblica di 19, 26, 28, 32-3, 38; olandesi (v. anche Bastimenti) 19-20, 22, 33, 35, 38-9

olio 6, 18, 22, 24-6, 36, 42, 62, 84-5; rendita 30
 olive 42, 52; oliveti, proprietari degli 51-2, 56
 oro 77
 orologi 88
 orpimento 18
 orzo, rendita delle tratte 30
 ossa di balena 18
 Otranto 35
 ottone 43

Pace (v. anche Trattato) 22, 43, 89; di Bologna 85; di Passarowitz 41
 Paesi cristiani 36, 69
 Palermo 31-2, 40
 panni/pannine 18, 43, 88, 90
 Papa Giuseppe, giornaliero nella Galleria delle pietre dure 82
 paragone 83
 Parigi 36
 patate 39
 pellami 34; di bue 24; di capra 34
 pepe 32
 Perillo Donato, segretario della Giunta del Commercio 5
 perle 21, 43
 Persia 33, 82
 pesce 18; salato 42; rendita 30
 pesche 39
 Pieri Francesco, modellatore di cere 71-2, 74-6, 78-9
 Pieroni Bastiano, maestro dell'Arazzeria 78
 pietre dure 9
 piombo 23-4, 43
 Piombino, stato di, rendita 29
 pittori 70, 72-73
 plasma 83
 Po, fiume 66
 Polonia 19, 43; re di 39, 43-4, 48-9, 87; corte 44, 49-50 ministri 91-2
 polvere pardiglia, rendita 29
 Pontelagoscuro 66
 popolo 37, 40-1; malcontento 31; gente bassa 15
 porcellane 43
 porti 19-20, 28, 35, 42, 50, 59-60, 64-7
 postieri 31
 poveri 14, 17; povertà 32

Prima Segreteria di Stato 5, 12, 42, 59, 74, 86, 89, 92
 Principato Citra e Ultra, rendita 29-30
 principi/sovrani 32, 74, 87, 89; cristiani 69; ministri dei 32, 37, 87; *ius* di imporre le leggi 44
 privilegi 7, 13, 16, 18, 27-8, 40-1, 48, 66, 84-5, 90
 procedure portuali e doganali 7
 processi, v. liti
 province 91; adriatiche 84; Presidi 9, 10; Regie Udienze **1a-b**; spopolamento **1a-b**
 Pucitta Romolo, console delle due Sicilie a Civitavecchia 92
 Puglia 18; rendita della real razza 30

rabarbaro 39, 43
 Rákóczi Francesco II, principe e condottiero 34
 Rákóczi József, principe pretendente al trono di Transilvania 34, 92
 rame 24, 43
 Real Camera di Santa Chiara 17
 Reggio Calabria 35
 Regia Camera della Sommatoria 10, 17, 59, 92
 Regia Dogana di Foggia, rendita 29
 Regia Giunta del Commercio 5, 18, 27, 51, 59, 91-2
 Regia Sila di Cosenza, rendita 29
 Regio Fisco 13, 16
 Regno di Napoli, rendite 29-30
 regolizia 42
 Reno 82
 Riga 24
 riso 24
 Rocca Orazio, membro della Giunta del Commercio 5
 Rodosto 34
 Roma (v. anche Stato Pontificio) 61-2, 65; dogana di 7
 Rossi Girolamo, apprendista nella Galleria delle pietre dure 82
 Ruoti Carlo, magistrato 59

Sacro Regio Consiglio 8-12, 16-7
 saie 43
 Salas, marchese, poi duca di, v. Monteleagre
 sale 61; rendita 30
 salnitro 42

- salumi, v. pesci salati
- salute/sanità, patenti di 59, 64; quarantena 40, 49, 60
- Salvatico Giuseppe, ministro di Polonia 91-2
- Santisteban, conte di, Manuel de Benavides y Aragón, Consigliere di Stato 91
- sapone 26, 36, 42; fabbrica del 25
- Sassonia 82, 91; ambasciatore di, v. Wackerbarth; progetto di commercio diretto 5; sassoni 45-8
- Savoia 33
- Scarpellini Giovanni, lavorante nella Galleria delle pietre dure 82
- Scherpes Livio, fonditore 76
- Schipa M. 6
- scrittori, v. dottori
- scritturali/scrivani 9, 11-2, 15, 53-5, 57, 71, 74-7, 79
- Segreteria d'Azienda 52, 56, 92
- Senatore G. 5
- senna 43
- sensali 60, 63, 65
- seta/seterie 18, 21, 24, 26, 32-5, 39-40, 42, 70-4, 77-9; rendita 30; fabbrica di broccati 77-8
- Settentrione, v. Nord Europa
- Sicilia 31, 76, 83; siciliani 34-6
- Sicilie 18-21, 23-4, 31, 33, 42-4, 46, 59, 64, 66, 90, 92; abbondanza e *paesesse* 4; prodotti/frutti (v. anche Merci) 32
- Siena 82
- Siracusa 42
- soda 25
- sommacco 18
- Spagna 12-3, 16, 25, 31-5, 37, 39-41, 82, 86, 92; corte 34, 37, 40; re di 33, 84, 87; spagnoli 10, 30, 33-4, 40-1
- Spartivento, Capo 35
- stagno 23-4
- stamine 43
- Stato Pontificio 43, 59, 61-3, 65-6, 92; Camera Apostolica 60, 63, 65; corte di Roma 61-2, 64, 92; dogane e porti, trattamento della bandiera napoletana 7
- stoffe, v. Lana, Seta
- Sund, Stretto del 19
- Svezia 19, 41, 92; svedesi 88
- Svizzera cattolica 33; svizzeri 31
- tabacco 35, 36, 39, 61-2; piantagioni 36; rendita 29
- Taranto 35
- Tarso 82
- Tartaria 33, 39
- tartaro 18
- tele 18, 24, 43; vecchie (stracci) 36
- Termoli, duca di, Domenico Cattaneo, membro della Giunta del Commercio 5
- Terra d'Otranto 10, 13, 35, 51-2, 92; rendita 29
- Terra di Lavoro, rendita 29
- Tevere 59-60, 63, 65; Capo Due Rami 59, 65
- the cinese 39
- tiglio 83
- tinta/tintura 43, 72-3, 77-9; tintori 36, 71-3, 77-8
- Tirreno, Mare 65-6
- Tonelli Domenico, pittore 73
- tonno 42
- Toscana, granduchi di 74; Regi Presidi di, 31; rendita 29
- trasporto 19, 42-3, 52; via mare (v. anche Navigazione) 19, 45-7; via terra (v. anche Vaticani) 43
- trattati di commercio (v. anche Pace) 22, 49-50, 64; con la Porta 4, 8, 12, negoziati 92-3, segretezza 8; con la Reggenza di Tripoli, negoziati 11; con la Repubblica di Venezia, progetto 10; tra la Porta e la Svezia 92; tra la Reggenza di Tripoli e la Repubblica di Venezia 88
- tribunali, riforma/decentramento 1a-b; Avvocato de' Poveri 10; Avvocato fiscale 10, 59
- Trieste 19, 43
- Tripoli 86; Bey 86-8; Bey del Campo, principe ereditario 88; Reggenza 87-8
- Troullieur, direttore della Fabbrica di broccati 77
- Turchia (v. anche Impero ottomano) 33-4, 36-7; turchi 22, 34-6, 41, 49, 67
- turchino 18, 43
- ufficiali subalterni, abusi degli 7; concussione 63, 65
- Università 31, 91
- uve 42
- Valencia 25

Valenti Antonio, maestro dell'Arazzeria 78
 Valloni 31
 vaticali
Vaucouleur Anne-Jean-Baptiste de 5, 18, 42, 67, 89, 91-3
 Vecchioni Andrea, apprendista nella Galleria delle pietre dure 82
 Venezia 18-9, 21-2, 43, 47, 92; Repubblica di 93; trattato di commercio con **10**; veneziani/veneti (v. anche Bastimenti) 35-6, 40, 69
 Ventura Francesco, membro della Giunta del Commercio 5
 Verona 76, 83
 vetriolo 42
 Vienna 30, 88; corte di, v. Impero asburgico
 Villeneuve Louis-Sauveur de, ambasciatore francese presso l'Impero ottomano 34, 68
Vincenti Carlo 5, 12
 vino 25-6, 39, 60, 63; di Calabria e Siracusa 32; greco 18; tratte del, rendita 30
 viveri, v. Derrate
 Volterra 83
Voschi Giovanni Bernardino 6, 70
 Wackerbarth Joseph, von, ambasciatore di Sassonia 42, 92
 zafferano 18
 Zampariello Beniamino, apprendista dell'Arazzeria 78
 Zampariello Gennaro, apprendista nella Galleria delle pietre dure 82
 Zeccatore Regio 55
 Zevi Giuseppe, mercante ebreo 86-8, 93
 zibibbo 18
 zolfo 42
 zucchero 35-6, 39; canne da 35, 39; raffinerie 36
 Zucconi Giovan Battista, lavorante nella Galleria delle pietre dure 81
 Zucconi Pier Lorenzo, apprendista nella Galleria delle pietre dure 82

Finito di stampare nel mese di febbraio 2026
presso Grafica Elettronica srl, Napoli

Il *Supplemento* al I volume di *Consulte, rappresentanze, progetti per l'economia del Regno di Napoli* (1734-1739, Roma 2021) amplia e approfondisce l'indagine sulle "sperimentazioni del potere" del primo riformismo borbonico proponendo carte in gran parte inedite che aprono squarci illuminanti su fronti d'azione specifici. Dalla diplomazia segreta con l'Impero ottomano e le reggenze barbaresche, ai progetti di scambi diretti con il Nord Europa, ai negoziati sulle condizioni operative della bandiera napoletana nei porti tirrenici e adriatici, emergono i percorsi di uno Stato che cerca di ridefinire la propria collocazione economica internazionale. Al contempo, sul piano interno, attraverso i temi del sovraffollamento della Capitale, degli usi contrattuali nel commercio dell'olio e dell'investimento in manifatture reali di beni di lusso si delinea il confine tra *ben pubblico*, interesse regio e interessi privati.

